

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

**COMUNE DI  
PERLOZ**

**VARIANTE GENERALE  
AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE**

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRG**

**TESTO PRELIMINARE**

**NTA**

**AGOSTO 2016**

**DOTT. ARCH.  
DOTT. ARCH.  
DOTT. FOR.  
DOTT. GEOL.**

**PAOLO VARETTI  
EDY FRANCESCONI  
ITALO CERISE  
STEFANO DE LEO**

# INDICE

INDICE.....	
-------------	--

Titolo I - Disposizioni direttive .....	
---	--

Capo I- Fonti .....	6
---------------------	---

Art. 1 (Terminologia) .....	6
Art. 2 (Modalità di lettura del PRG).....	7
Art. 3 (Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico - PRG) .....	8
Art. 4 (Contenuti del PRG).....	8
Art. 5 (Elaborati costituenti il PRG).....	8

Capo II- Disposizioni generali .....	10
--------------------------------------	----

Art. 6 (Infrastrutture e servizi ).....	10
Art. 7 (Strumenti attuativi del PRG) .....	11
Art. 8 (Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia) .....	12
Art. 9 (Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali) .....	13
Art. 10 (Usi e attività).....	14
Art. 11 (Equilibri funzionali).....	18
Art. 12 (Equilibri funzionali relativi alle infrastrutture e servizi per interventi di recupero) .....	19
Art. 13 (Equilibri funzionali relativi alle infrastrutture e servizi per interventi di nuova costruzione).....	21
Art. 14 (Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento) .....	22
Art. 15 (Equilibri funzionali relativi agli usi e attività).....	23
Art. 16 (Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi) .....	25
Art. 17 (Convenzioni urbanistiche).....	25
Art. 18 (Fasce di rispetto).....	25
Art. 19 (Difesa del suolo).....	26
Art. 20 (Strumenti attuativi del PTP che interessano il territorio comunale).....	27
Art. 21 (Perequazione urbanistica, trasferimento della capacità edificatoria e cessione delle aree per servizi) .....	27

Titolo II - Disposizioni specifiche .....	
---	--

Capo I- Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali.....	30
---	----

Art. 22 (Unità di paesaggio) .....	30
Art. 23 (Componenti strutturali del paesaggio) .....	31
Art. 24 (Tutela dei beni paesaggistici).....	34
Art. 25 (Classificazione e disciplina degli edifici esterni alle sottozone di tipo A, considerati di valore culturale) .....	34
Art. 26 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico).....	38
Art. 27 (Percorsi storici).....	39

## Capo II- Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica ..... 40

Art. 28 (Trasporti) .....	40
Art. 29 (Sorgenti, pozzi) .....	40
Art. 30 (Corsi d'acqua naturali, canali, vasche di carico, canali irrigui, rûs).....	42
Art. 31 (Reti di trasporto e distribuzione dell'energia).....	42
Art. 32 (Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature).....	44
Art. 33 (Viabilità).....	44
Art. 34 (Acquedotto e metanodotto).....	49
Art. 35 (Gestione dei rifiuti).....	49
Art. 36 (Industria e artigianato).....	50
Art. 37 (Siti e impianti di radiotelecomunicazione).....	50
Art. 38 (Cimitero comunale).....	51
Art. 39 (Piste di sci nordico, attrezzature turistiche).....	51

## Capo III- Tutela e valorizzazione naturalistica..... 53

Art. 40 (Siti e beni di specifico interesse naturalistico) .....	53
Art. 41 (Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica) .....	54
Art. 42 (Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale) .....	54

## Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità..... 55

Art. 43 (Suddivisione del territorio in sottozone).....	55
Art. 44 (Sottozone di tipo "A") .....	60
Art. 45 (Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo "A") .....	69
Art. 46 (Sottozone di tipo "B") .....	70
Art. 47 (Sottozone di tipo "C") .....	73
Art. 48 (Sottozone di tipo "D") .....	73
Art. 49 (Sottozone di tipo "Ea") .....	73
Art. 50 (Sottozone di tipo "Eb") .....	73
Art. 51 (Sottozone di tipo "Ec").....	77
Art. 52 (Sottozone di tipo "Ed") .....	80
Art. 53 (Sottozone di tipo "Ee").....	82
Art. 54 (Sottozone di tipo "Ef") .....	87
Art. 55 (Sottozone di tipo "Eg") .....	90
Art. 56 (Sottozone di tipo "Eh") .....	99
Art. 57 (Sottozone di tipo "Ei") .....	99
Art. 58 (Edifici rustici e abitativi o strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle zone di tipo E) .....	99
Art. 59 (Beni strumentali a servizio dei fondi agricoli e altre strutture non disciplinate dal manuale degli standard costruttivi e ai parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali – strutture pertinenziali in sottozone di tipo A).....	100
Art. 60 (Sottozone di tipo "F").....	105
Art. 61 (Aree destinate a servizi).....	108
Art. 62 (Riqualificazione delle fasce edificate lungo tratte stradali) .....	109

## Capo V- Ambiti inedificabili ..... 110

Art. 63 (Aree boscate).....	110
Art. 64 (Zone umide e laghi).....	110
Art. 65 (Terreni sedi di frane) .....	110
Art. 65 bis (Terreni sedi di fenomeni di trasporto in massa - art. 35, comma 2, della L.R. 6 aprile 1998, n. 11)	

.....	110
Art. 66 (Terreni a rischio di inondazione).....	110
Art. 67 (Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine) .....	111
Art. 68 (Aree inedificabili all'interno delle sottozone di PRG).....	111
Art. 69 (Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico) .....	111

**Titolo III - Disposizioni finali .....**

Art. 70 (Destinazioni d'uso in atto).....	113
Art. 71 (Vigilanza e sanzioni).....	113
Art. 72 (Poteri di deroga) .....	113



## Titolo I - Disposizioni direttive

### Capo I- Fonti

#### Art. 1 (Terminologia)

1. Nel presente testo normativo sono utilizzati gli acronimi di seguito indicati con la specificazione dei rispettivi significati:
  - a) PRG = Piano Regolatore Generale comunale urbanistico e paesaggistico ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 11;
  - b) NTA = Norme Tecniche di Attuazione del PRG ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 4;
  - c) PUD = Piano Urbanistico di Dettaglio ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 48;
  - d) NA = Normativa di Attuazione delle zone di tipo A, ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 52, comma 1, lettera b);
  - e) RE = Regolamento Edilizio ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 53;
  - f) PTP = Piano Territoriale Paesistico approvato con lr 10 aprile 1998, n. 13;
  - g) NAPTP = Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico ai sensi della lr 10 aprile 1998, n. 13, art. 1, comma 2, lettera c);
  - h) PAI = Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, ai sensi della deliberazione dell'autorità di bacino del fiume Po, 11 maggio 1999, n. 1/99;
  - i) PMIR = Programmi integrati di interesse regionale, NAPTP art. 5;
  - j) PST = Programma di sviluppo turistico lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 47;
  - k) PSR = Piano di sviluppo rurale 2006–2013, Attuazione del regolamento CE 1257/99 - Decisione CE dicembre 2009;
  - l) PTA = Piano di tutela delle acque, ai sensi dell'art. 44 del d.leg.vo 152/1999 e smi;
  - m) PTIL = Progetti operativi integrati di rilievo subregionale, NAPTP art. 5;
  - n) PTIR = Progetti operativi integrati di rilievo regionale;
  - o) pdc = permesso di costruire, lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 59, 60;
  - p) scia = segnalazione certificata di inizio attività, lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 59, 61;
  - q) d. leg.vo = decreto legislativo dello Stato;
  - r) l = legge dello Stato;
  - s) lr = legge della Regione Valle d'Aosta;
  - t) smi = successive modificazioni ed integrazioni.
2. I parametri urbanistici indicati nelle presenti NTA corrispondono agli indici urbanistici definiti dalla Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI del Consiglio regionale, Allegato A, tra i quali, in attesa dell'adeguamento del R.E., sono compresi i seguenti parametri ulteriormente specificati:
  - a) SF (o ST) Superficie fondiaria o territoriale (m<sup>2</sup>)<sup>1</sup>;
  - b) Su Superficie utile abitabile (m<sup>2</sup>)<sup>2</sup>;
  - c) Sua Superficie utile agibile (m<sup>2</sup>)<sup>3</sup>;
  - d) Snr Superficie non residenziale destinata a servizi ed accessori (m<sup>2</sup>)<sup>4</sup>;

---

<sup>1</sup> Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI del Consiglio regionale, Allegato A, Cap. I, par.C

<sup>2</sup> Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI del Consiglio regionale, Allegato A, Cap. I, par.G, punto 1

<sup>3</sup> Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI del Consiglio regionale, Allegato A, Cap. I, par.G punto 2

e)	Sur	Superficie urbanistica (m <sup>2</sup> );	Su + Sua
f)	I	Densità fondiaria (m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> ) <sup>5</sup> ;	
g)	Imax	Densità fondiaria massima nell'area di utilizzazione (m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> ) <sup>6</sup> ;	
h)	Im	Densità fondiaria media (m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> ) <sup>7</sup> ;	
i)	RC	Rapporto di copertura (m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> ) <sup>8</sup> ;	
j)	Hmax	Altezza massima (m) <sup>9</sup> ;	
k)	N	Numero dei piani;	calcolato come da R.E.;
l)	DF	Distanza tra i fabbricati m <sup>10</sup> ;	calcolata come da R.E.;
m)	DC	Distanza dai confini (m);	calcolata come da R.E.

## Art. 2 (Modalità di lettura del PRG)

1. Le presenti norme disciplinano, distintamente, le diverse sottozone<sup>11</sup>, tenuto conto delle porzioni di sistemi ambientali<sup>12</sup> che ricomprendono le diverse porzioni di “aree”, e gli interventi relativi ai diversi settori<sup>13</sup>.
2. Per l'individuazione delle **disposizioni applicabili per la realizzazione di interventi** concernenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie occorre considerare, oltre alle **disposizioni generali**, di cui al Capo II, a quelle finali di cui al Titolo III ed a **quelle di tipo regolamentare-edilizio, quelle riguardanti**:
  - a) la **sottozona**, di cui agli artt. da 44 a 60, nella quale è ubicato l'immobile interessato;
  - b) le **prescrizioni urbanistiche relative alle sottozone** di cui alla lettera a);
  - c) **una o più aree**, di cui agli artt. da 61 a 62, cui appartiene o meno l'immobile;
  - d) le **prescrizioni urbanistiche relative alle aree** di cui alla lettera c);
  - e) gli **equilibri funzionali**, di cui agli artt. da 11 a 16, da verificare e rispettare;
  - f) le **prescrizioni urbanistiche relative alle attrezzature** di cui alla lettera e);
  - g) gli **ambiti inedificabili**, di cui agli artt. da 63 a 68, e relative cartografie;
  - h) le **prescrizioni urbanistiche relative agli ambiti inedificabili** di cui alla lettera g).
3. La relazione tecnica annessa ai progetti dei singoli interventi ed a questi relativa dimostra, pena l'irricevibilità, la loro rispondenza alle disposizioni di cui al comma 2.
4. Le note in calce alle presenti NTA non hanno carattere normativo; il loro aggiornamento, un nuovo inserimento o cancellazioni (con conseguente variazione della numerazione), non comportano modifica o variante al PRG.
5. Le note poste in calce alle tabelle delle NTA costituiscono indicazioni prescrittive cogenti e la loro modificazione comporta variante al PRG.

---

<sup>4</sup> Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI del Consiglio regionale, Allegato A, Cap. I, par. G punto 3

<sup>5</sup> Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI del Consiglio regionale, Allegato A, Cap. I, par. I punto 1

<sup>6</sup> Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI del Consiglio regionale, Allegato A, Cap. I, par. I punto 2

<sup>7</sup> Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI del Consiglio regionale, Allegato A, Cap. I, par. I punto 3

<sup>8</sup> Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI del Consiglio regionale, Allegato A, Cap. I, par. J punto 1

<sup>9</sup> Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI del Consiglio regionale, Allegato A, Cap. I, par. L punto 1

<sup>10</sup> Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI del Consiglio regionale, Allegato A, Cap. I, par. K punto 1

<sup>11</sup> Deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 421

<sup>12</sup> NAPTP TITOLO II – NORME PER PARTI DI TERRITORIO

<sup>13</sup> NAPTP Titolo III NORME PER SETTORI

### **Art. 3 (Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico - PRG)**

1. Il piano regolatore generale urbanistico e paesaggistico (PRG) costituisce lo strumento generale di pianificazione urbanistica comunale ai sensi di legge.<sup>14</sup>
2. Il PRG recepisce<sup>15</sup> le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti e le prescrizioni mediate espresse dal PTP e provvede alla traduzione alla scala urbanistica degli indirizzi espressi dal PTP medesimo, tenuto conto della<sup>16</sup> realtà territoriale ed economico-sociale del comune.

### **Art. 4 (Contenuti del PRG)**

1. I contenuti del PRG sono definiti, in linea generale, dalla legge<sup>17</sup> e, più dettagliatamente, dalle prescrizioni e dagli indirizzi espressi dalle NAPTP, TITOLO II – *Norme per parti di territorio* – e TITOLO III – *Norme per settori*.

### **Art. 5 (Elaborati costituenti il PRG)**

1. Gli elaborati<sup>18</sup> costituenti il PRG si compongono di:
  - A) **Cartografia motivazionale** (estesa a tutto il territorio comunale):

M1a – Carta dell’assetto generale del territorio e dell’uso turistico	scala	1:10.000
M1b – Carta dell’assetto generale del territorio e dell’uso turistico	scala	1:5.000
M2a – Carta di analisi dei valori naturalistici	scala	1:10.000
M2b – Carta di analisi dei valori naturalistici	scala	1:5.000
M3a – Carta di uso del suolo e strutture agricole	scala	1:10.000
M3b – Carta di uso del suolo e strutture agricole	scala	1:5.000
M4a – Carta dell’analisi del paesaggio e dei beni culturali	scala	1:10.000
M4b – Carta dell’analisi del paesaggio e dei beni culturali	scala	1:5.000
M5a – Carta dei vincoli di legge 431/1985	scala	1:10.000
M5b – Carta dei vincoli di legge 431/1985	scala	1:5.000
  - B) **Cartografia prescrittiva:** a) in scala 1:5.000 estesa a tutto il territorio e b) in scala 1:2.000 per le parti maggiormente antropizzate:

P1a – Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali	scala	1:5.000
P1b – Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali	scala	1:2.000
P2a – Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica	scala	1:5.000
P2b – Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica	scala	1:2.000
P3a – Carta di tutela e valorizzazione naturalistica	scala	1:5.000

---

<sup>14</sup> Ir 6 aprile 1998, n. 11, “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta”, art. 11, comma 1.

<sup>15</sup> Ai sensi delle NAPTP, art. 3,

<sup>16</sup> Ir 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, commi 1, 2, 3,

<sup>17</sup> Ir 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, commi 1, 2, 3,

<sup>18</sup> Ir 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 4. Deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418, allegato A.



P3b – Carta di tutela e valorizzazione naturalistica	<i>scala</i> 1:2.000
P4a – Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG	<i>scala</i> 1:5.000
P4b – Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG	<i>scala</i> 1:2.000
Classificazione degli edifici in zona A	<i>scala</i> 1:1.000
Ambiti inedificabili <sup>19</sup> e relative NTA	<i>scale varie</i>

C) **Relazione**, con allegato SERILO (SErvizi di Rilievo LOcale), in cui sono evidenziati anche i servizi di rilievo regionale esistenti e previsti;

D) **Norme Tecniche di Attuazione (NTA)**;

2. Qualora gli elementi rappresentati sulla base catastale utilizzata per la cartografia prescrittiva non siano coerenti con lo stato di fatto dei luoghi, si provvede ai sensi di legge<sup>2021</sup>, e con le procedure previste dalla legge<sup>22</sup>.
3. La rappresentazione sulla base catastale dei fabbricati non certifica la loro regolarità urbanistica ed edilizia.
4. Ai fini dell'art. 14 (Modifiche e varianti al PRG) della l.r. 11/98, costituisce variante (o modifica) la modificazione della sola cartografia della zonizzazione, della viabilità e dei servizi con le eccezioni previste sotto.
5. La modificazione della cartografia degli ambiti inedificabili avviene con le procedure previste dallo specifico provvedimento amministrativo concernente gli ambiti inedificabili.
6. La modificazione delle cartografie prescrittive concernenti i valori naturalistici e il paesaggio deve intendersi come semplice modificazione non costituente variante (o modifica) qualora rappresenti l'adeguamento a prescrizioni di legge oppure quale variante se interessa elementi indicati ed individuati dal PRG come prescrittivi. (esempio: eliminazione di un ambito di pregio naturalistico effettuato dal PRG) poiché quanto attiene al comma 2, dell'art. 14, della l.r. 11/98, deve intendersi rappresentato sulla tavola della zonizzazione dei servizi e della viabilità.

---

<sup>19</sup> Comprende la cartografia di cui al Titolo V della l.r. 11/1998

<sup>20</sup> l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 14. (Modifiche e varianti al PRG)

<sup>21</sup> l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 14, comma 5, lettera a): dalla correzione di errori materiali e dagli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio.

<sup>22</sup> l.r. 6 aprile 1998, n. 11, Art. 17. (Procedure per la formazione e l'approvazione delle modifiche al PRG).

## Capo II- Disposizioni generali

### Art. 6 (Infrastrutture e servizi )

1. Si definiscono infrastrutture e servizi le opere e gli impianti a rete e puntuali, pubblici e privati di uso pubblico, che insistono in tutto o in parte nel territorio comunale e che sono diretti a garantirne adeguata funzionalità e a porre in relazione fra loro due o più territori comunali<sup>23</sup>.
2. Le infrastrutture e servizi possono presentare rilevanza locale o regionale. I servizi di rilevanza regionale, se non ubicati in sottozona di tipo A, B ed E, sono ricompresi nelle sottozone di tipo Fa; i servizi di rilevanza locale, se non ubicati in sottozona di tipo A, B ed E, sono ricompresi in una sottozona di tipo Fb.
3. Per il dimensionamento delle infrastrutture e dei servizi opera la disciplina delle NAPT<sup>24</sup> nonché le disposizioni di legge e relativi provvedimenti attuativi<sup>25</sup> e le norme specifiche di settore.
4. Una sottozona si considera dotata delle infrastrutture a rete ritenute indispensabili, vale a dire dotata di viabilità, acquedotto e fognatura, dimensionate adeguatamente alla insediabilità in atto e prevista, precisamente:
  - a) acquedotto capace di fornire litri 350 abitante/giorno<sup>26</sup>. La disponibilità dell'acqua potabile deve essere procurata solo ed esclusivamente mediante allacciamento all'acquedotto comunale; l'acqua non potabile eventualmente indispensabile potrà essere captata da pozzi o sorgenti naturali solo previa specifica approvazione regionale.
  - b) sistema di trattamento dei reflui capace di smaltire le quantità fornite più quelle derivanti dalle acque meteoriche raccolte e smaltite ai sensi di legge sia nel caso di fognatura mista sia nel caso di fognature separate;
  - c) accessibilità mediante strade dimensionate ai sensi dell'art. 33;
  - d) rete di forniture energetiche (elettrica e, ove esistente, del gas).
5. L'amministrazione comunale verifica ogni anno, in coincidenza con l'approvazione del bilancio comunale e con riferimento all'allegato SERILO, l'efficienza e l'adeguatezza dei servizi e delle attrezzature puntuali di interesse locale con riferimento agli elementi di cui al provvedimento attuativo di cui all'art. 23<sup>27</sup> della l.r. 11/1998, relativamente a:
  - a) sanità: assistenza agli anziani (microcomunità, centro diurno ecc.), assistenza all'infanzia (asili nido, ecc.);
  - b) sicurezza: aree per la gestione delle emergenze, aree per elicotteri, aree per la protezione civile, e simili;
  - c) istruzione: scuola materna, scuola elementare, scuola media;
  - d) cultura: biblioteca, centri d'incontro (riunioni, sale polivalenti, sale espositive), e simili;
  - e) ricreazione: verde attrezzato, aree per il gioco;
  - f) amministrazione: uffici comunali, cimitero;
  - g) spazi per i parcheggi: di sottozona, per viabilità, funzionali a servizi, destinati a sopperire alle carenze pregresse, funzionali ad attività produttive, funzionali ad attività commerciali, funzionali ad attività turistiche e simili.

---

<sup>23</sup> Deliberazione Consiglio Regionale 517/XI del 24 marzo 1999.

<sup>24</sup> NAPT, art.23, commi 10 e 11.

<sup>25</sup> l.r. 6 aprile 1998, n. 11, Art. 23

Deliberazione del Consiglio Regionale 24 Marzo 1999, N. 517/XI - Approvazione di Disposizioni Attuative della Legge Regionale 6 Aprile 1998, N. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale) previste, dagli articoli 23 (Spazi da riservare per i servizi locali e limiti di densità edilizia, altezza e distanza) e 24 (Indici urbanistici)

<sup>26</sup> Ogni 50 m<sup>2</sup> di superficie urbanistica

<sup>27</sup> Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999 517/XI

6. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale rilevi l'inefficienza e l'inadeguatezza dei servizi e delle attrezzature puntuali di interesse locale di cui al comma 5, deve programmare nell'ambito del bilancio pluriennale comunale gli interventi tesi ad ovviare alle carenze riscontrate. Sino a che i servizi e le attrezzature puntuali di interesse locale non siano efficienti ed adeguati, saranno ammessi nelle zone B e C solo interventi conseguenti a piani e programmi attuativi del PRG.<sup>28</sup>
7. L'individuazione della cartografia prescrittiva di aree destinate ad opere di urbanizzazione ha valore prescrittivo e vincolante. L'indicazione della destinazione ad un servizio specifico ha carattere programmatico, per cui è possibile motivatamente destinare dette aree ad un diverso servizio. Gli accordi di programma, le intese e strumenti urbanistici attuativi ed i progetti preliminari dei servizi e delle strade possono motivatamente prevedere scelte diverse rispetto a quelle previste.
8. Nelle sottozone E si stabilisce come livello infrastrutturale primario:
  - a) l'approvvigionamento di acqua sicuramente potabile mediante allacciamento all'acquedotto comunale o con utilizzazione di sorgente idonea sulla base di certificati di analisi, rilasciati secondo le modalità di legge, oppure da pozzi e/o serbatoi idonei a contenere liquidi potabili (anche in questo caso con le certificazioni suddette);
  - b) lo smaltimento delle acque luride mediante allacciamento alla fognatura comunale oppure, se consentito, con fossa settica stagna;
  - c) l'accessibilità pubblica o privata anche di tipo pedonale.
9. Il richiedente il titolo abilitativo per eventuali interventi edilizi in tali sottozone E dovrà stipulare con il Comune apposita convenzione in cui garantisca:
  - a) di realizzare a proprie spese l'infrastrutturazione primaria minima necessaria senza richiedere compenso alcuno all'Amministrazione Comunale;
  - b) di ritenere adeguata l'eventuale infrastrutturazione esistente e/o dall'Amministrazione Comunale proposta;
  - c) di rinunciare a richiedere una maggiore infrastrutturazione così come prevista dalle lett. a), b), c) e d) del comma 4.

### **Art. 7 (Strumenti attuativi del PRG)**

1. Il PRG si attua mediante la formazione di PUD<sup>29</sup> e, relativamente alle zone di tipo A, anche mediante l'apposita normativa di attuazione<sup>30</sup>, programmi integrati, concertazioni e intese per la riqualificazione del territorio<sup>31</sup>.
2. Concorrono all'attuazione del PRG gli strumenti e le procedure di cui alla legislazione regionale<sup>32</sup>, nonché i permessi di costruire<sup>33</sup> (pdc), quando sono rilasciabili in assenza di PUD.
3. Per la formazione degli strumenti attuativi di cui al comma 1 e delle procedure di cui al comma 2, oltre al recepimento delle norme mediate, si applicano le norme cogenti e prevalenti e gli indirizzi del PTP mediante la loro traduzione in norme urbanistiche.
4. Le presenti NTA individuano i casi in cui è ammesso il permesso di costruire (pdc) e quelli in cui è richiesta la

---

<sup>28</sup> *Ir 11/1998, artt. 48, 49, 50, 51, 52*

<sup>29</sup> *Ir 11/1998, artt. 48, 49, 50 - Vedi anche NAPTP, art. 36, comma 4 e seguenti nonché la deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418, allegato A*

<sup>30</sup> *Ir 11/1998, art. 52, comma 2. Vedi anche NAPTP, art. 36, comma 4 e seguenti nonché la deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418, allegato A*

<sup>31</sup> *Ir 6 aprile 1998, n. 11, art. 51*

<sup>32</sup> *Ir 6 aprile 1998, n. 11, TITOLO IV*

<sup>33</sup> *Ir 6 aprile 1998, n. 11, art. 59*

preventiva approvazione di piani e/o programmi attuativi.

5. Le attività comportanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio partecipano agli oneri ad esse conseguenti. Il rilascio del permesso di costruire, salvo i casi di gratuità ai sensi di legge<sup>34</sup>, comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione<sup>35</sup>.
6. Nelle attività comportanti trasformazioni urbanistiche, opera la disciplina di cui all'art. 24, comma 8, NAPTP.
7. Negli insediamenti di nuovo impianto individuati nelle sottozone di tipo C opera la disciplina di cui alle NAPTP, art. 24, commi 10,11,12 ; art. 25, commi 4, 5 e 6.

### **Art. 8 (Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia)**

1. Gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale e per la cui esecuzione occorre titolo abilitativo ai sensi di legge sono definiti dalla normativa regionale<sup>36</sup> e si distinguono tra interventi di recupero, di nuova costruzione, di demolizione e altri interventi, precisamente:
  - a) **interventi di recupero:**
    - 1) la manutenzione straordinaria;
    - 2) il restauro;
    - 3) il risanamento conservativo;
    - 4) la ristrutturazione edilizia;
    - 5) gli ampliamenti in elevazione per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima ai sensi di legge;
    - 6) gli ampliamenti volumetrici diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto a una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso, ai sensi della legge;<sup>37</sup>
  - b) **interventi di nuova costruzione**, quelli non rientranti nelle categorie di cui alla lettera a); sono comunque da considerarsi tali:
    - 1) la realizzazione di nuovi manufatti interrati ed edifici fuori terra, la realizzazione di tamponamenti per la chiusura di piani pilotis e porticati, con incremento delle superfici urbanistiche; gli interventi di sostituzione edilizia anche con diversa volumetria, articolazione della sagoma o collocazione;
    - 2) l'ampliamento di edifici esistenti all'esterno della relativa sagoma fuori terra e del relativo ingombro interrato, oltre i limiti consentiti ai sensi della lettera a);
    - 3) la realizzazione di attrezzature e impianti, anche per pubblici servizi;
    - 4) l'installazione di torri e tralicci per impianti ricetrasmittenti e di ripetitori per servizi di telecomunicazione ai sensi di legge;
    - 5) l'installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, che non siano dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee;
    - 6) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto che comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente di suolo inedito;
    - 7) i beni strumentali a servizio dei fondi agricoli e le serre di cui all'art. 59 delle presenti norme;
    - 8) le infrastrutture e i servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere delle zone A.
  - c) **interventi di demolizione** totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e impianti;

---

<sup>34</sup> *l'r 6 aprile 1998, n. 11, art. 68 (Concessione gratuita)*

<sup>35</sup> *l'r 6 aprile 1998, n. 11 - Titolo VII - Disciplina dell'attività edilizia – capo III - Onerosità delle concessioni edilizie – artt. da 64 a 72*

<sup>36</sup> *DGR n. 1759 del 5 dicembre 2014*

<sup>37</sup> *l'r 11/1998, art. 52, comma 4, lettera i)*

- d) **altri interventi:**
- 1) il mutamento della destinazione di uso di immobili ai sensi di legge<sup>38</sup>, verso destinazioni d'uso ammesse nella sottozona;
  - 2) la riconversione ai sensi di legge<sup>39</sup>;
  - 3) la rilocalizzazione ai sensi di legge<sup>40</sup>; tali interventi ricomprendono anche quelli di riordino<sup>41</sup>;
  - 4) la demolizione e la ricostruzione a pari volumetria;
  - 5) gli scavi e i movimenti di terra;
  - 6) i depositi di materiale opportunamente schermati con alberature.
2. L'applicazione degli interventi di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle definizioni di cui alla norma vigente.<sup>42</sup>

### **Art. 9 (Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali)**

1. Gli interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali sono quelli la cui attuazione avviene mediante l'approvazione di piani urbanistici di dettaglio comunque denominati, piani paesaggistici e piani e programmi di settore ai sensi di legge, programmi e progetti integrati ai sensi del PTP; in merito, pure a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si richiamano gli interventi seguenti:
- a) nuovi insediamenti abitativi, produttivi o di servizio in aree assoggettate per la prima volta all'edificazione e non ancora dotate della necessaria urbanizzazione costituita dalle infrastrutture a rete e dai servizi puntuali di cui all'art. 6 delle presenti norme;
  - b) ristrutturazione urbanistica di insediamenti in atto;
  - c) riconversione di insediamenti produttivi dismessi<sup>43</sup>;
  - d) valorizzazione di aree di specifico interesse ai sensi del PTP, anche mediante l'eliminazione di fattori degradanti in esse presenti<sup>44</sup>;
  - e) rimboschimenti riguardanti aree con superficie superiore 2,0 ha;
  - f) sistemazioni agrarie riguardanti aree con superficie superiore a 2,0 ha ai sensi delle NAPTP, art. 26, comma 6<sup>45</sup>;
  - g) modificazioni alle colture specializzate ricomprese in sottozona di tipo Eg quando gli interventi eccedono i 5,0 ha;
  - h) progetti volti a destinare terreni boscati a coltura agraria intensiva, oltre 2,0 ha;
  - i) serre fisse di superficie superiore ai 1.000 m<sup>2</sup>;
  - j) tutti gli interventi di ristrutturazione eccedenti quanto assentito dalla legislazione regionale<sup>46</sup>.

---

<sup>38</sup> *lr 6 aprile 1998, n. 11, articoli 73 e 74*

<sup>39</sup> *lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 3*

<sup>40</sup> *NAPTP art. 25, comma 4*

<sup>41</sup> *di cui alla lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 5*

<sup>42</sup> *D.G.R. 1759 del 2014*

<sup>43</sup> *lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 4*

<sup>44</sup> *NAPTP, art. 40*

<sup>45</sup> *NAPTP, art. 26, comma 6, : Gli interventi agricoli interessanti una superficie superiore a cinque ettari, comportanti tecniche agrarie innovative e rilevanti trasformazioni del paesaggio agrario tradizionale, sono soggetti alla previa formazione di piani di miglioramento fondiario da approvarsi ad opera della struttura competente dell'assessorato regionale dell'agricoltura e risorse naturali.*

<sup>46</sup> *lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 52*

### Art. 10 (Usi e attività)

1. Le categorie di usi ed attività di cui alla l.r. n. 11/1998, art. 73 sono suddivise nelle sottocategorie indicate ai commi da 2 a 13.
2. La destinazione ad usi ed attività di tipo **naturalistico** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:<sup>47</sup>
  - a) conservazione e osservazione scientifica, comprendente la contemplazione e l'escursionismo, il trekking e l'alpinismo non richiedenti attrezzature di accesso e di uso;
  - b) turismo a piedi, a cavallo o in bicicletta, in quanto compatibile con lo stato dei luoghi, ossia non implicante alcuna modificazione ambientale, e con l'obiettivo prioritario proprio della presente tipologia;
  - c) gestione naturalistica dei boschi, comprensiva di eventuali attività inerenti alla conduzione degli alpeggi compatibili con lo stato dei luoghi e con l'obiettivo proprio della presente categoria.
3. La destinazione ad usi ed attività di carattere **agro-silvo-pastorale** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
  - a) **attività agricole** con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: **zootecnia**;<sup>48</sup>
  - b) **attività agricole** con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: **zootecnia**;<sup>49</sup>
  - c) **attività agricole** con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: **viticoltura**;<sup>50</sup>
  - d) **attività agricole** con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: **viticoltura**;<sup>51</sup>
  - e) **attività agricole** con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: **frutticoltura**;<sup>52</sup>
  - f) **attività agricole** con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: **frutticoltura**;<sup>53</sup>
  - g) **attività agricole** con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: **colture foraggere** asservite alle aziende zootecniche di fondovalle;<sup>54</sup>
  - h) **attività agricole** con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: **colture foraggere** asservite alle aziende zootecniche di fondovalle;<sup>55</sup>
  - i) **attività pastorizie** con i relativi servizi, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature;<sup>56</sup>

---

<sup>47</sup> NAPTP, art. 9

<sup>48</sup> Delibera G.R. n. 418, paragrafo 4

<sup>49</sup> Delibera G.R. n. 418, paragrafo 4

<sup>50</sup> Delibera G.R. n. 421, del 1999 paragrafo E, Zone E

<sup>51</sup> Delibera G.R. n. 421, del 1999 paragrafo E, Zone E

<sup>52</sup> Delibera G.R. n. 421, del 1999 paragrafo E, Zone E

<sup>53</sup> Delibera G.R. n. 421, del 1999 paragrafo E, Zone E

<sup>54</sup> Delibera G.R. n. 421, paragrafo E, Zone E

<sup>55</sup> Delibera G.R. n. 421, paragrafo E, Zone E

<sup>56</sup> NAPTP, art. 31, comma 4

- j) **attività pastorizie** con i relativi servizi, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;<sup>57</sup>
- k) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature quali: **florovivaistiche e altre colture specializzate**;<sup>58</sup>
- l) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: **florovivaistiche e altre colture specializzate**;<sup>59</sup>
- m) altre **attività agricole** con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: **attività apistiche**;<sup>60</sup>
- n) **attività agricole** con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: **attività apistiche**;<sup>61</sup>
- o) **attività selvicolturali** con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: **conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco**;<sup>62</sup>
- p) **attività selvicolturali** con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: **conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco**;<sup>63</sup>
- q) **attività selvicolturali** con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature con usi turistico-ricreativi;<sup>64</sup>
- r) **attività selvicolturali** con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale con usi turistico-ricreativi;<sup>65</sup>
- s) **attività selvicolturali** con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature con attività pastorizie;<sup>66</sup>
- t) **attività selvicolturali** con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale con attività pastorizie;<sup>67</sup>
- u) centri di **turismo equestre** regionali aventi carattere agro-silvo-pastorale, non provvisti di camere ad uso turistico-ricettivo o di strutture di ristorazione;<sup>68</sup>
- v) **agriturismo**;<sup>69</sup>
- w) **Serre** a struttura fissa o mobile di superficie non superiore a 50 m<sup>2</sup> <sup>70</sup>;

---

<sup>57</sup> NAPTP, art. 31, comma 4

<sup>58</sup> Delibera G.R. n. 418, del 1999 paragrafo 4

<sup>59</sup> Delibera G.R. n. 418, del 1999 paragrafo 4

<sup>60</sup> Delibera G.R. n. 418, paragrafo 4

<sup>61</sup> Delibera G.R. n. 418, paragrafo 4

<sup>62</sup> Delibera G.R. n. 418, paragrafo 4

<sup>63</sup> Delibera G.R. n. 418, paragrafo 4

<sup>64</sup> Delibera G.R. n. 418, paragrafo 4

<sup>65</sup> Delibera G.R. n. 418, paragrafo 4

<sup>66</sup> Delibera G.R. n. 421

<sup>67</sup> Delibera G.R. n. 421

<sup>68</sup> Ir 13 maggio 1993, n. 33. Norme in materia di turismo equestre, art. 12, comma 4

<sup>69</sup> Ir 04 dicembre 2006, n.29

<sup>70</sup> Vedere successivo art. 59



- x) **Serre** a struttura fissa o mobile di superficie superiore a 50 m<sup>2</sup><sup>71</sup>;
4. La destinazione a **residenza temporanea legata alle attività agro-silvo pastorali** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) abitazioni temporanee per attività pastorizie caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali;<sup>72</sup>
  - b) abitazioni temporanee per attività pastorizie comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;<sup>73</sup>
  - c) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali;<sup>74</sup>
  - d) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale.<sup>75</sup>
5. La destinazione ad **abitazione permanente o principale** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) abitazione permanente o principale che soddisfi le successive condizioni:
    - 1) siano corrispondenti a unità immobiliari catastali del gruppo R<sup>76</sup>, aventi le superfici minime prescritte dal D.M. 5 luglio 1975<sup>77</sup>;
    - 2) l'abitazione risponda alle sole esigenze familiari o dei richiedenti. Sono inoltre considerati residenze permanenti o principali:
      - gli alloggi del gestore e del personale di aziende artigianali ed industriali, nei limiti previsti dalle presenti NTA, ed alberghiere nella misura massima di 1/15 della superficie lorda, abitabile Sla e agibile Slg, in alberghi con servizio di ristorante e di 1/20 in alberghi meublé;
      - gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, convenzionata od agevolata;
  - b) bed and breakfast.
6. La destinazione ad **abitazione temporanea**<sup>78</sup>:
7. La destinazione ad usi ed attività **produttive artigianali o industriali** di interesse prevalentemente **locale (e)** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale<sup>79</sup>;
  - b) usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale<sup>80</sup>;
  - c) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi<sup>81</sup>;
  - d) usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi<sup>82</sup>;
  - e) **Serre** a struttura fissa o mobile di superficie non superiore a 50 m<sup>2</sup><sup>83</sup>;

---

<sup>71</sup> Vedere successivo art. 59

<sup>72</sup> NAPTP, art. 31, comma 4

<sup>73</sup> NAPTP, art. 31, comma 4

<sup>74</sup> Delibera G.R. 418 e 421

<sup>75</sup> Delibera G.R. 418 e 421

<sup>76</sup> D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, allegato B

<sup>77</sup> Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1986 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione

<sup>78</sup> Art. 73 l.r. 11/1998 come modificato dall'art. 45 della l.r. 21 del 29 dicembre 2003

<sup>79</sup> NAPTP, art. 25, comma 3

<sup>80</sup> NAPTP, art. 25, comma 3

<sup>81</sup> NAPTP, art. 25, comma 4

<sup>82</sup> NAPTP, art. 25, comma 4

<sup>83</sup> Vedere successivo art. 59



- f) **Serre** a struttura fissa o mobile di superficie superiore a 50 m<sup>2</sup><sup>84</sup>;
8. La destinazione ad usi ed attività **commerciali**, di interesse prevalentemente **locale** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) esercizi di vicinato<sup>85</sup>;
  - b) medie strutture di vendita di minori dimensioni<sup>86</sup>;
  - c) commercio su aree pubbliche<sup>87</sup>.
9. La destinazione ad usi ed attività **turistiche e ricettive** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) alberghi<sup>88</sup>;
  - b) residenze turistico-alberghiere<sup>89</sup>;
  - c) strutture ricettive extralberghiere: case per ferie;<sup>90</sup>
  - d) strutture ricettive extralberghiere: ostelli per la gioventù;<sup>91</sup>
  - e) strutture ricettive extralberghiere: rifugi alpini e bivacchi fissi;<sup>92</sup>
  - f) strutture ricettive extralberghiere: posti tappa escursionistici (dortoirs);<sup>93</sup>
  - g) strutture ricettive extralberghiere: esercizi di affittacamere;<sup>94</sup>
  - h) strutture ricettive extralberghiere: parchi di campeggio;<sup>95</sup>
  - i) strutture ricettive extralberghiere: villaggi turistici;<sup>96</sup>
  - j) strutture ricettive extralberghiere: case ed appartamenti per vacanze CAV;<sup>97</sup>
  - k) aziende della ristorazione, ivi compresi i bar;<sup>98</sup>
  - l) sosta temporanea autocaravan;<sup>99</sup>
  - m) albergo diffuso.<sup>100</sup>
10. La destinazione ad attività **produttive industriali non collocabili in contesti abitativi** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi non soggetti a rischio di incidente rilevante;<sup>101</sup>
  - b) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi soggetti a rischio di incidente

---

<sup>84</sup> Vedere successivo art. 59

<sup>85</sup> *Ir 7 giugno 1999, n. 12, Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale*

<sup>86</sup> *Ir 7 giugno 1999, n. 12, Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale, Del. Cons. reg. n. 1088 del 12 gennaio 2000*

<sup>87</sup> *Ir 7 giugno 1999, n. 12, Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale, Ir 2 agosto 1999, n. 20, Disciplina del commercio su aree pubbliche*

<sup>88</sup> *Ir 6 luglio 1984, n. 33, Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere*

<sup>89</sup> *Ir 6 luglio 1984, n. 33, Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere*

<sup>90</sup> *Ir 29 maggio 1996, n. 11, Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere*

<sup>91</sup> *Ir 29 maggio 1996, n. 11, Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere*

<sup>92</sup> *Ir 29 maggio 1996, n. 11, Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere*

<sup>93</sup> *Ir 29 maggio 1996, n. 11, Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere*

<sup>94</sup> *Ir 29 maggio 1996, n. 11, Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere*

<sup>95</sup> *Ir 24 giugno 2002, n. 8, Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante*

<sup>96</sup> *Ir 24 giugno 2002, n. 8, Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante*

<sup>97</sup> *Ir 24 giugno 2002, n. 8, Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante*

<sup>98</sup> *Del. Cons. reg. n. 2450/11 del 6 febbraio 2002*

<sup>99</sup> *Ir 24 giugno 2002, n. 8, Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante*

<sup>100</sup> *Ir 16 febbraio 2011, n. 1, Disposizioni in materia turistica ed urbanistica. Modificazioni di leggi regionali.*

<sup>101</sup> *Decreto Min.LLPP 9 maggio 2001*

rilevante.<sup>102</sup>

11. La destinazione ad usi ed attività **commerciali, non collocabili in contesti urbano-abitativi** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
  - a) grandi strutture di vendita;<sup>103</sup>
  - b) medie strutture di vendita di maggiori dimensioni.<sup>104</sup>
12. La destinazione ad attività **sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero**, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture si suddivide nelle seguenti sottocategorie:<sup>105</sup>
  - a) impianti sportivi coperti;
  - b) impianti sportivi all'aperto;
  - c) impianti per pubblici spettacoli;
  - d) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature;
  - e) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture.
13. La destinazione ad attività **pubbliche di servizio o di pubblico interesse** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
  - a) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo locale ivi compresi gli edifici religiosi;<sup>106</sup>
  - b) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo regionale ivi compresi gli edifici religiosi;<sup>107</sup>
  - c) impianti di radio- telecomunicazione richiedenti specifici impianti, attrezzature o spazi;
  - d) altri impianti di radio-telecomunicazione qualora funzionalmente collegati a esigenze specifiche di localizzazione territoriale;<sup>108</sup>
  - e) centrali idroelettriche e cabine di trasformazione dell'energia elettrica;<sup>109</sup>
  - f) depuratori di interesse collettivo;
  - g) microcomunità per anziani con servizi annessi;
  - h) centro gestione emergenze con servizi annessi.

### **Art. 11 (Equilibri funzionali)**

1. Gli equilibri funzionali, ai sensi della vigente legislazione regionale,<sup>110</sup> attengono agli aspetti seguenti:
  - a) servizi e attrezzature di cui all'art. 6;
  - b) tipi di intervento di cui agli artt. 8 e 9;
  - c) usi e attività di cui all'art. 10;

---

<sup>102</sup> Decreto Min.LLPP 9 maggio 2001

<sup>103</sup> *lr 7 giugno 1999, n. 12, Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale, Del. Cons. reg. n. 1088 del 12 gennaio 2000*

<sup>104</sup> *lr 7 giugno 1999, n. 12, Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale, art. 3, comma 1, lettera a); Del. Cons. reg. n. 1088 del 12 gennaio 2000*

<sup>105</sup> *Del. Cons. regionale n. 2450/XI del 6 febbraio 2002, Cap. III, art. 23, comma 1 e 2*

<sup>106</sup> *NAPTP, art. 23, comma 7; Del. Cons. regionale n. 2450/XI del 6 febbraio 2002, Cap. III, art. 23, comma 1 e 2*

<sup>107</sup> *NAPTP, art. 23, comma 2*

<sup>108</sup> *lr 04 novembre 2005, n. 25, art. 21*

<sup>109</sup> *lr 04 novembre 2005, n. 25, art. 21*

<sup>110</sup> *lr 6 aprile 1998, n. 11, articolo 12, comma 2*

- d) condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi.
2. Gli equilibri funzionali sono definiti agli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 e sono verificati dall'Ufficio Tecnico Comunale via via che pervengono le istanze ed ogni anno dal Consiglio comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione.

### **Art. 12 (Equilibri funzionali relativi alle infrastrutture e servizi per interventi di recupero)**

1. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di **recupero**<sup>111</sup>, **ad esclusione della ristrutturazione edilizia**, sono attuabili in tutte le sottozone senza condizioni, fatta comunque salva la disciplina degli ambiti in edificabili e fatto salvo il rispetto del successivo comma 3.
2. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di **ristrutturazione edilizia** sono assentibili a condizione che la sottozona, con esclusione delle sottozone di tipo E, sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 4. Nelle sottozone di tipo Eb, Ec, Ee ed Ef è considerato sufficiente il rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, comma 8. Nelle sottozone di tipo Ed ed Eg gli interventi sono subordinati invece alle condizioni di cui all'art. 6, comma 4 lettere a) e b).
3. Con esclusione delle sottozone di tipo Ac, Ae, Eb, Ec, Ee ed Ef l'area a parcheggio ed a verde, a servizio di edifici oggetto di **recupero** aventi le successive destinazioni, deve essere tale da assicurare:
  - a) un posto macchina per ogni alloggio o ogni 80,0 m<sup>2</sup> di Sur, in edifici destinati ad abitazione permanente o principale o temporanea, di cui all'art. 10, commi 5 e 6; non sono richieste superfici a verde oltre quelle esistenti;
  - b) un posto macchina ogni 80,0 m<sup>2</sup> di Sur, nel caso si tratti di edifici destinati ad attività pubbliche o di pubblico interesse, di cui all'art. 10, comma 13, lettere a) e b) con esclusione degli edifici religiosi, e simili; non sono richieste ulteriori superfici a verde oltre quelle esistenti;
  - c) almeno un posto macchina ogni due camere per le aziende alberghiere ed extralberghiere e per gli esercizi di affittacamere, di cui all'art. 10, comma 9, lettere a) b) c) g); non sono richieste ulteriori superfici a verde oltre quelle esistenti; un posto macchina ogni quattro posti a tavola per le aziende della ristorazione, di cui all'art. 10, comma 9, lettera k); non sono richieste ulteriori superfici a verde oltre quelle esistenti;
  - d) un posto macchina ogni quattro utenti per gli impianti per pubblici spettacoli e per le attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, di cui rispettivamente all'art. 10, comma 12; non sono richieste ulteriori superfici a verde oltre quelle esistenti.
4. Gli interventi di **ristrutturazione edilizia** di edifici e manufatti per nuovi **usi industriali ed artigiani**, di cui all'art.10, commi 7 e 10, oltre a quanto indicato al comma 2, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate<sup>112</sup>:
  - a) accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi;
  - b) viabilità interna rapportata alle esigenze di movimentazione;
  - c) aree verdi alberate pari ad almeno il 10% della superficie territoriale;
  - d) spazi attrezzati e opportunamente schermati con alberature per lo stoccaggio all'aperto di prodotti o materie prime;
  - e) parcheggi adeguati alle esigenze di stazionamento sia interne che esterne da riservare, per una quota percentuale da definire in sede di convenzione con il Comune, anche ad uso pubblico<sup>113</sup>.
5. Gli interventi di **riconversione produttiva con ristrutturazione edilizia** sono subordinati all'esistenza nel

---

<sup>111</sup> art. 8, comma 1, lettera a)

<sup>112</sup> NAPTP, art. 25, commi 4 e 5

<sup>113</sup> vedi anche deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 517/XI

concreto di quanto indicato al comma 4 <sup>114</sup>.

6. Gli interventi di **ristrutturazione edilizia** di edifici e manufatti per **nuovi usi commerciali** non collocabili in contesti urbano-abitativi, di cui all'art. 10, comma 11, lettere a) e b), oltre a quanto indicato al precedente comma 2, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate:
  - a) presenza di spazi di verde attrezzato di uso pubblico e di rispetto in misura non inferiore al 100% della superficie di vendita, con un minimo del 10% della superficie territoriale;
  - b) presenza di spazi di parcheggio di uso pubblico in misura complessiva non inferiore al 100% della superficie di vendita per gli esercizi alimentari e misti ed al 40% degli esercizi non alimentari;
  - c) applicazione della l.r. 12/1999, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 8, commi 2 ter, 2 quater <sup>115</sup>.
7. Gli interventi di **ristrutturazione edilizia** di edifici e manufatti per nuovi usi commerciali di interesse prevalentemente locale, di cui all'art. 10, comma 8, lettere a) e b), oltre a quanto indicato al precedente comma 3, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate:
  - a) disponibilità di aree ad uso pubblico pari al 90% della Sur, di cui almeno metà destinate a parcheggio e la parte restante a verde;
  - b) aree verdi ad uso delle stazioni di servizio con distributori di carburante pari al 15% della superficie fondiaria SF.
8. Qualora non si verificassero le condizioni minime richieste, il richiedente la concessione potrà provvedere, al fine del rilascio della stessa, all'esecuzione diretta delle attrezzature carenti previa convenzione con il Comune, senza che si configuri appalto di opere pubbliche.
9. La disposizione e le caratteristiche dei parcheggi devono corrispondere a quanto prescritto nel Regolamento Edilizio.
10. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici per rifugi alpini, bivacchi fissi e posti tappa escursionistici <sup>116</sup> non sono soggetti a quanto indicato al comma 2 ma sono subordinati all'esistenza di un rifornimento idrico adeguato alla domanda e di un sistema di scarichi delle acque reflue rispondenti alla normativa in vigore. <sup>117</sup>
11. Per interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento planivolumetrico di strutture alberghiere, di cui alle sottocategorie a) e b) del comma 9 dell'art. 10 delle NTA, la densità fondiaria sul lotto asservito può essere incrementata fino al 50% in più di quella ammessa nella tabella di sottozona.
12. Ad esclusione degli usi di cui all'art. 10 comma 3, nel caso di recupero di edifici esistenti posti nelle sottozone di tipo E, anche nel caso di cambio di destinazione d'uso, è sempre ammessa la costruzione di nuovi volumi interrati posti completamente al di sotto del piano di campagna originario con un limite massimo di distanza pari a m 20.00 dalla costruzione originaria, al solo servizio dello stesso e con unico fronte di accesso di larghezza massima non superiore a m 3.00. La superficie lorda agibile del nuovo interrato, nel caso in cui questo sia previsto fuori dal sedime dell'edificio asservito, non potrà comunque superare dimensionalmente la superficie della proiezione in pianta dell'edificio originario.

---

<sup>114</sup> NAPTP, art. 25, comma 6

<sup>115</sup> l.r. 7 giugno 1999 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) come modificata dalle l.r. 6/2001 e 36/2004

<sup>116</sup> art. 10, comma 9, lettere e) e f).

<sup>117</sup> Regolamento regionale 21 marzo 1997, n. 2, artt. 6, 7

**Art. 13 (Equilibri funzionali relativi alle infrastrutture e servizi per interventi di nuova costruzione)**

1. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di nuova costruzione e gli ampliamenti sono assentibili, fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, a condizione che la sottozona interessata sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 4, con esclusione delle sottozone di tipo A ed E. Nelle sottozone di tipo A, Ed ed Eg è considerato sufficiente il rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, comma 4, lettere a) e b). Nelle sottozone di tipo Eb, Ec, Ee ed Ef è considerato sufficiente il rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, comma 8.
2. Qualora non si verificassero le condizioni minime richieste, il richiedente la concessione potrà a sua cura e spese provvedere, al fine del rilascio della concessione, all'esecuzione diretta delle attrezzature carenti, previa convenzione con il Comune (tra cui acquedotto, capace di fornire litri 350).
3. Gli interventi di **nuova costruzione** e gli **ampliamenti**, di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) devono essere provvisti di appositi spazi per parcheggi privati nella misura minima di 1,0 m<sup>2</sup> <sup>118</sup> ogni 3,0 m<sup>2</sup> di Sur.
4. L'area a parcheggio e a verde, a servizio di **edifici nuovi od ampliati**, deve essere inoltre tale da assicurare:
  - a) un posto macchina coperto ed uno esterno per ogni alloggio o ogni 80,0 m<sup>2</sup> di Sur, nel caso si tratti di nuovi edifici, o di nuovi ampliamenti, destinati ad abitazione permanente o principale o temporanea, di cui all'art. 10, commi 5 e 6; solo per edifici nuovi, area verde minima pari a 1,0 m<sup>2</sup> ogni 1,0 m<sup>2</sup> di Sur;
  - b) un posto macchina ogni 80,0 m<sup>2</sup> di Sur, nel caso si tratti di edifici destinati ad attività pubbliche o di pubblico interesse, di cui all'art. 10, comma 13, lettere a), b) e simili; solo per edifici nuovi, area verde minima pari a 1,0 m<sup>2</sup> ogni 1,0 m<sup>2</sup> di Sur;
  - c) almeno un posto macchina ogni due camere per le aziende alberghiere ed extralberghiere e per gli esercizi di affittacamere, di cui all'art. 10, comma 9, lettere a) b) c) g); solo per edifici nuovi, area verde minima pari a 1,0 m<sup>2</sup> ogni 1,0 m<sup>2</sup> di Sur;
  - d) un posto macchina ogni quattro posti a tavola per le aziende della ristorazione, di cui all'art. 10, comma 9, lettera k); solo per edifici nuovi, area verde minima pari a 1,0 m<sup>2</sup> ogni 1,0 m<sup>2</sup> di Sur;
  - e) un posto macchina ogni quattro utenti per le attività ricreative e per l'impiego del tempo libero di cui all'art. 10, comma 12; solo per edifici nuovi, area verde minima pari a 1,0 m<sup>2</sup> ogni 1,0 m<sup>2</sup> di Sur;
5. Gli interventi di **nuovo impianto di edifici e manufatti per usi industriali** ed artigiani, di cui all'art. 10, commi 7 e 10, oltre a quanto indicato al precedente comma 3, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate <sup>119</sup> e, ovunque possibile:
  - a) accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi, assicurata, per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante, da adeguate derivazioni da strade principali; valgono le prescrizioni di cui all'art. 33, comma 5;
  - b) parcheggi adeguati alle documentate esigenze di stazionamento sia interne che esterne <sup>120</sup> e comunque non inferiore al 10% della superficie territoriale da riservare, per una quota percentuale da definire in sede di convenzione con il Comune, anche ad uso pubblico <sup>121</sup>; viabilità interna rapportata alle esigenze di movimentazione;
  - c) aree verdi alberate ad uso privato, dotate di impianto di irrigazione funzionante, pari ad almeno il 10% della superficie territoriale;
  - d) spazi attrezzati e opportunamente schermati con alberature per lo stoccaggio all'aperto di prodotti o materie prime.
6. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per **usi commerciali non collocabili in contesti urbano abitativi**, di cui all'art. 10, comma 11, oltre a quanto indicato al precedente comma 3, sono attuabili

---

<sup>118</sup> l. 6 agosto 1967 n. 765, art. 18, sostituito dalla l. 24 marzo 1989, n. 122, art. 2, comma 2

<sup>119</sup> NAPTP, art. 25, comma 5

<sup>120</sup> Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999 .n. 517/XI

<sup>121</sup> assieme al comma 11 garantisce il rispetto delle NAPTP, art. 25, comma 6

alle condizioni di seguito indicate:

- a) presenza di spazi di verde attrezzato di uso pubblico e di rispetto in misura non inferiore al 100% della superficie di vendita;
  - b) presenza di spazi di parcheggio di uso pubblico in misura complessiva non inferiore al 100% della superficie di vendita per gli esercizi alimentari e misti ed al 30% degli esercizi non alimentari;
  - c) applicazione della l.r. 12/1999, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 8, commi 2 ter, 2 quater<sup>122</sup>.
7. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per **usi commerciali di interesse prevalentemente locale**, di cui all'art. 10, comma 8, lettere a) e b), oltre a quanto indicato al precedente comma 3, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate:
- a) aree verdi alberate, dotate di impianto di irrigazione funzionante, pari ad almeno il 10% della superficie territoriale;
  - b) aree ad uso pubblico pari a 80% della Sur di cui almeno metà destinate a parcheggio.
8. La superficie prescritta di verde deve essere piantumata con almeno un albero d'alto fusto ogni 50,0 m<sup>2</sup>. E' consentita l'utilizzazione del sottosuolo restante, con i limiti di cui all'art. 46 comma 8, a condizione che venga eseguita una coltre di terra naturale di almeno 50 cm di spessore sistemata a prato (oppure di almeno 15,0 cm di spessore se si adottano sistemi e tecnologie per le coperture a giardino pensile).
9. La disposizione e le caratteristiche dei parcheggi devono corrispondere a quanto prescritto nel Regolamento Edilizio.
10. Si applicano le norme cogenti di cui alle NAPTP, art. 25, comma 7.
11. Gli interventi di nuova costruzione di edifici per rifugi alpini, bivacchi fissi e posti tappa escursionistici<sup>123</sup> non sono soggetti a quanto indicato al comma 1 ma sono subordinati all'esistenza di un rifornimento idrico adeguato alla domanda e di un sistema di scarichi delle acque reflue rispondenti alla normativa in vigore<sup>124</sup>.
12. Gli interventi relativi a infrastrutture e servizi finalizzati al rispetto degli equilibri funzionali e/o all'incremento dell'infrastrutturazione sono assentibili in ogni sottozona, fatti salvi i vincoli generati dagli ambiti inedificabili.

#### **Art. 14 (Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento)**

1. Nelle sottozone di tipo E, gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione dei fabbricati per usi e attività agro-silvo-pastorali sono consentiti e sono attuabili alle condizioni<sup>125</sup> di seguito indicate:
  - a) venga acquisito il giudizio di razionalità<sup>126</sup>;
  - b) il dimensionamento venga effettuato secondo gli standard stabiliti dall'Assessorato regionale competente;
  - c) vi sia coerenza con i programmi di settore;
  - d) vi sia coerenza con le disposizioni e gli indirizzi del PTP per la salvaguardia degli elementi significativi del paesaggio agrario tradizionale;
  - e) la distanza delle nuove stalle e delle relative concimaie dai limiti delle sottozone non di tipo agricolo deve rispettare quanto stabilito ai commi 4 e 5 dell'art. 18 NTA;
  - f) l'intervento non comporti il superamento, nel caso di aziende zootecniche, del n. massimo di 210 UBA

---

<sup>122</sup> l.r. 7 giugno 1999 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) come modificata dalle l.r. 6/2001 e 36/2004

<sup>123</sup> art. 10, comma 9, lettere e) e f).

<sup>124</sup> Regolamento regionale 21 marzo 1997, n. 2, artt. 6, 7

<sup>125</sup> NAPTP, art. 26, comma 3, lettera a)

<sup>126</sup> Giudizio rilasciato dalla struttura competente dell'Assessorato dell'Agricoltura con riferimento agli standard costruttivi approvati dalla Giunta Regionale ai sensi della lettera e) dell'art. 22 della Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 e s.m.i...



(Unità Bovine Adulte). Tale limite è stato calcolato in base ai parametri in uso presso l'Assessorato dell'Agricoltura ai fini del rilascio del parere di razionalità. Il suddetto limite non è applicato nel caso di ampliamenti o delocalizzazioni proposti da aziende zootecniche già operanti sul territorio comunale da almeno 3 anni.

2. Le esigenze di superficie utile abitabile legate alla conduzione di una azienda agricola devono essere prioritariamente soddisfatte con l'utilizzazione o il recupero delle strutture edilizie esistenti; in ogni caso, sono computate anche le superfici abitative già esistenti nell'ambito dell'azienda. Qualora le superfici abitative esistenti non consentano di soddisfare le esigenze aziendali e contribuire alla razionalizzazione del processo produttivo, i fabbricati residenziali, di nuova costruzione o soggetti ad ampliamento, connessi alla conduzione dell'azienda, che si rendano necessari, devono:
  - a) essere localizzati nel corpo della sede dell'azienda o nelle aree di pertinenza;
  - b) essere ragguagliati alla dimensione aziendale secondo quanto emergente dal giudizio di razionalità<sup>127</sup>.
3. La titolarità del fondo deve essere accertata con la presentazione del titolo di proprietà e/o di affitto almeno novennale con registrazione di legge; sono computabili come superfici agrarie coltivate le quote di comproprietà, quelle derivanti da diritti collettivi e consortili, le interessenze, i diritti nelle consorterie, nelle comunità agrarie e simili, i diritti attivi di usi civici o adeguato altro titolo di godimento. Tale documentazione non è richiesta se l'intervento è retto da un giudizio di razionalità favorevole<sup>128</sup>.
4. Con riferimento alle sottozone di tipo A, B ed E, gli interventi di nuova edificazione per abitazioni temporanee di cui all'art. 10, comma 6 e per affittacamere, di cui all'art. 10, comma 9 lettera g), sono assentibili, fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, qualora non sia superato il rapporto massimo pari a 1/1 tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi abitativi e quella relativa agli interventi di recupero abitativo per le stesse destinazioni d'uso<sup>129</sup>.
5. Con riferimento alle sottozone di tipo A e B, gli interventi di nuova edificazione per abitazioni permanenti o principali, di cui all'art. 10, comma 5, sono assentibili, fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, qualora non sia superato il rapporto massimo pari a 1/1 tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi abitativi e quella relativa agli interventi di recupero abitativo per le stesse destinazioni d'uso<sup>130</sup>.
6. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per usi e attività artigianali, sono attuabili alle condizioni alternative di seguito indicate<sup>131</sup>:
  - a) che non siano realizzabili mediante recupero di volumi presenti sul territorio comunale aventi già tale destinazione, ma in disuso, e nella disponibilità del richiedente;
  - b) che derivino da esigenze connesse alla rilocalizzazione delle attività e degli impianti posti in situazioni di incompatibilità ambientale<sup>132</sup>. Fino alla rilocalizzazione della attività sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria.

### **Art. 15 (Equilibri funzionali relativi agli usi e attività)**

1. Nelle sottozone di tipo E:
  - a) sui fabbricati agro-silvo-pastorali concessionati dopo la data del 07 luglio 1984 non è consentito il

---

<sup>127</sup> NAPTP, art. 26, comma 8

<sup>128</sup> Giudizio rilasciato dalla struttura competente dell'Assessorato dell'Agricoltura con riferimento agli standard costruttivi approvati dalla Giunta Regionale ai sensi della lettera e) dell'art. 22 della Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 e s.m.i...

<sup>129</sup> NAPTP art. 24, comma 3

<sup>130</sup> NAPTP art. 24, comma 3

<sup>131</sup> NAPTP art. 25, comma 4, 5

<sup>132</sup> NAPTP art. 25, comma 4, 5

cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale, di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA, ad altra destinazione;

- b) sui fabbricati agro-silvo-pastorali non più idonei all'uso agricolo costruiti prima del 1945 è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale, di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA, ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza;
- c) sui fabbricati agro-silvo-pastorali non più idonei all'uso agricolo autorizzati sotto diverse forme dal 1945 al 07 luglio 1984, che presentino volumetria emergente del terreno sistemato inferiore a 600 m<sup>3</sup>, esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore, è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza;
- d) sui fabbricati agro-silvo-pastorali non più idonei all'uso agricolo autorizzati sotto diverse forme dal 1945 al 07 luglio 1984, che presentino volumetria emergente dal terreno sistemato uguale o maggiore a 600 m<sup>3</sup>, esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore, è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza previa redazione di uno studio, redatto da un tecnico di settore abilitato, sul comprensorio agricolo in cui sono inseriti i fabbricati e la cui estensione territoriale sarà concordata con la struttura regionale competente in materia di agricoltura; i contenuti minimi di tale studio sono i seguenti:
  - 1) individuazione e descrizione del comprensorio omogeneo oggetto di studio con evidenziazione delle caratteristiche agricole (carico UBA/ha, interazione con altri comprensori agricoli, ecc.);
  - 2) individuazione e descrizione delle aziende agricole presenti;
  - 3) individuazione del/degli edificio/i suscettibili di trasformazione;
  - 4) motivazioni a sostegno della perdita di utilità allo sfruttamento agricolo;
  - 5) confronto con la normativa di PRG;
  - 6) evidenziazione delle eventuali variazioni allo strumento urbanistico che si rendono necessarie.

Lo studio, prima della sua approvazione da parte del Consiglio comunale, deve essere inoltrato alle strutture competenti in materia di agricoltura e di urbanistica affinché esprimano il loro parere. Per la verifica della sufficienza dei servizi e delle attrezzature opera la disciplina di cui all'art. 12 delle presenti NTA.

- 2. Per i fabbricati destinati ad alpeggio e le relative strutture edilizie complementari (ricoveri, magazzini, fienili, ecc.) inferiori a 15 capi o con volumetria inferiore a 300 m<sup>3</sup>, è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza a condizione che il comprensorio risulti già adeguatamente servito da strutture d'alpeggio.
- 3. Per i fabbricati destinati ad alpeggio e le relative strutture edilizie complementari (ricoveri, magazzini, fienili, ecc.) con volumetria superiore a 300 m<sup>3</sup>, non più idonei all'uso agricolo, è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza.
- 4. Per le strutture ricettive agrituristiche non più soggette a eventuali vincoli di destinazione, la variazione d'uso è consentita solo a favore delle attività di tipo ricettivo extralberghiero di cui alla legislazione regionale<sup>133</sup>, ad esclusione delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù. E' ammesso l'uso residenziale esclusivamente nel caso in cui la struttura agrituristica derivi dal recupero del patrimonio rurale esistente, se risultano trascorsi da tale recupero almeno 25 anni.
- 5. Nelle sottozone di tipo A, B, ed F, la modificazione di uso di fabbricati agricoli a favore di qualsiasi altro uso previsto in tabella di sottozona è sempre consentita e soggetta alla verifica della sufficienza delle infrastrutture e servizi; in merito opera la disciplina di cui all'art. 12. Inoltre, per i fabbricati agro-silvo-pastorali non classificabili di pregio:

---

<sup>133</sup> l.r. 29 maggio 1996, n. 11



- a) che presentino volumetria emergente dal terreno sistemato non superiore a 600 m<sup>3</sup>, esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore, il volume esistente può essere mantenuto, indipendentemente dalla nuova destinazione d'uso, mediante un insieme di interventi edilizi che, interessanti l'intero fabbricato, saranno finalizzati a garantirne un migliore inserimento ambientale.
- b) che presentino volumetria emergente dal terreno sistemato superiore a 600 m<sup>3</sup>, esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore, il volume esistente può essere mantenuto per le seguenti nuove destinazioni di cui al precedente art. 10 e se ammesse dalla tabella di sottozona:  
comma 7 – attività produttive artigianali o industriali di interesse prevalentemente locale;  
comma 9 – attività turistiche e ricettive.

previa realizzazione di un insieme di interventi edilizi che, interessanti l'intero fabbricato, saranno finalizzati a garantirne un migliore inserimento ambientale.

Nel caso di usi diversi di quelli riportati i fabbricati dovranno ridurre la loro dimensione adeguandosi all'indice di sottozona. In ogni caso sugli stessi si dovranno attuare modifiche architettoniche tendenti ad inserire l'edificio nel contesto edificato adiacente.

### **Art. 16 (Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi)**

1. Nelle tabelle di ogni sottozona sono indicate le condizioni di intervento e gli strumenti attuativi necessari per la realizzazione degli interventi.
2. La superficie urbanistica (Sur)<sup>134</sup> derivante da nuova edificazione assentibile annualmente nelle sottozone non può essere superiore al 10% della superficie urbanistica complessiva realizzabile in un decennio ai sensi del PRG.

### **Art. 17 (Convenzioni urbanistiche)**

1. Le convenzioni urbanistiche relative ai PUD di iniziativa privata sono regolate dalla vigente legislazione regionale<sup>135</sup>. Nelle sottozone di tipo A, B, ed F è ammessa la modificazione di uso di fabbricati con le limitazioni conseguenti ad eventuali ambiti inedificabili e verificata la sufficienza delle infrastrutture e dei servizi, come disciplinato dagli articoli 6 e 12 delle presenti NTA.
2. Le convenzioni edilizie, finalizzate a mantenere per almeno 20 anni la destinazione ad abitazione permanente o principale di un immobile, sono regolate dalla vigente legislazione regionale<sup>136</sup>.
3. Tra comune e privati possono essere sottoscritte altri tipi di convenzioni finalizzate all'attuazione del PRG, ivi comprese quelle riguardanti la visitabilità delle mete del turismo culturale di cui alle NAPTP, art. 28, comma 3, e quelle relative al mantenimento nel tempo di specifici usi e attività.
4. Per gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi sovra-comunali in convenzione con altri comuni, qualora il comune in cui è prevista la localizzazione disponga delle aree necessarie per le finalità anzidette, può essere corrisposta al comune stesso una somma di denaro pari al valore di mercato delle aree interessate, da destinare alla realizzazione di opere infrastrutturali nel territorio comunale<sup>137</sup>.

### **Art. 18 (Fasce di rispetto)**

1. Le fasce di rispetto ai sensi di legge sono indicate al Titolo II, Capo II.

---

<sup>134</sup> Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI, Allegato A, Capitolo I, Paragrafo G- Superfici utili

<sup>135</sup> l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 49, comma 2, lettera d)

<sup>136</sup> l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 67, comma 2

<sup>137</sup> art. 23, comma 10, lettera e), NAPTP

2. Le fasce di rispetto stradali, dei corsi d'acqua e delle vasche di carico, di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano sono soggette alle disposizioni comuni di cui alla legge<sup>138</sup>.
3. Le fasce di rispetto sono misurate con riferimento all'ubicazione effettiva degli elementi che le determinano<sup>139</sup>.
4. L'edificazione di nuove stalle e concimaie è consentito ad una distanza non inferiore a m 30 dall'edificio esistente che implichi la presenza di persone o dal confine delle sottozone di tipo A, B ed F.
5. La realizzazione di nuove strutture che implichi la presenza di persone, fatte salvo quelle finalizzate a ospitare il conduttore dell'azienda zootecnica, i suoi coadiuvanti e dipendenti, non è consentita ad una distanza inferiore a m 30 da stalle e concimaie. Distanze inferiori sono consentite nel caso di:
  - realizzazione di strutture agrituristiche dove vigono le disposizioni di legge<sup>140</sup>;
  - realizzazione di altre strutture turistico-ricettive a servizio dell'azienda zootecnica dove la distanza è ridotta a m 25.
6. Il potenziamento e la razionalizzazione di stalle e concimaie è consentito ad una distanza non inferiore a m 30 dall'edificio esistente che implichi la presenza di persone o dal confine delle sottozone di tipo A, B ed F fatto salvo il parere favorevole dell'autorità sanitaria competente che può concedere distanze inferiori prescrivendo adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie.
7. Il cambiamento di destinazione d'uso a favore di destinazioni che implichi la presenza di persone nonché l'ampliamento plano-volumetrico di volumi di uguale destinazione, posti a distanza inferiore a m 25,00 da stalle e concimaie esistenti, non è consentito fatto salvo il parere favorevole dell'autorità sanitaria competente che può concedere distanze inferiori prescrivendo adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico sanitarie necessarie.

### **Art. 19 (Difesa del suolo)**

1. In tutto il territorio opera la disciplina di cui alle NAPTP<sup>141</sup>. E' comunque sempre consentita, ove tecnicamente efficace e compatibile con la disciplina d'uso delle aree a diversa pericolosità idrogeologica di cui alla legislazione regionale<sup>142</sup> e fatta salva l'impossibilità di delocalizzazione:
  - a) la realizzazione di interventi pubblici per la messa in sicurezza di insediamenti e di importanti infrastrutture, anche quando non sia possibile l'osservanza delle disposizioni di cui alle NAPTP<sup>143</sup>; la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile;
  - b) la realizzazione di interventi privati per la messa in sicurezza di fabbricati ed infrastrutture esistenti: la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile. In ogni caso, gli interventi non dovranno provocare un peggioramento delle condizioni di sicurezza delle aree adiacenti.
2. In tutto il territorio comunale negli interventi di edificazione si devono seguire le modalità previste dall'articolo 33 comma 2 delle NAPTP<sup>144</sup>.

---

<sup>138</sup> *l.r. 6 aprile 1998, n. 11, Titolo V, Capo II, Piano di Tutela delle Acque*

<sup>139</sup> *Il riferimento normativo delle fasce salvaguardia delle sorgenti è il seguente:*

D.Lgs. 152/99  
D.Lgs. 31/2001  
Regolamento CE/178/2002  
D.G.R. n. 792/XI/1999

<sup>140</sup> *Art. 3 delle disposizioni igienico-sanitarie di cui alla DGR 2635 del 28 settembre 2007;*

<sup>141</sup> *NAPTP, art. 33, commi 1, 3 e 4.*

<sup>142</sup> *Titolo V l.r. 11/1998 e smi.*

<sup>143</sup> *NAPTP art. 33, comma 1.*

<sup>144</sup> *NAPTP, art. 33, comma 2.*

3. Gli interventi su terreni sedi di frane, a rischio di inondazione, di valanghe o di slavine sono assoggettati alla disciplina indicata al Capo V delle presenti NTA.
4. Le attività estrattive in cava, definite dal piano regionale delle attività estrattive<sup>145</sup>, sono subordinate alla verifica di compatibilità idrogeologica ed ambientale, ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 34 NAPTP.
5. Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico gli interventi devono essere autorizzati dai competenti uffici regionali<sup>146</sup>.

### **Art. 20 (Strumenti attuativi del PTP che interessano il territorio comunale)**

1. Il territorio comunale è interessato dagli strumenti attuativi del PTP seguenti:
  - a) nessun progetto operativo integrato di rilievo regionale denominato PTIR;
  - b) nessun progetto operativo integrato di rilievo sub-regionale denominato PTIL;
  - c) programmi integrati di interesse regionale denominati PMIR 3 – Sistema dei castelli<sup>147</sup> e PMIR 6 – Alte vie e altri itinerari escursionistici.
2. Alla formazione degli strumenti di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale di propria iniziativa o per iniziativa dei comuni interessati per territorio ai sensi della legislazione regionale<sup>148</sup>.

### **Art. 21 (Perequazione urbanistica<sup>149</sup>, trasferimento della capacità edificatoria e cessione delle aree per servizi)**

1. Le aree private comprese in sottozona edificabili ricadenti nelle fasce di rispetto di cui al precedente art. 18, sono computabili ai fini dell'edificabilità che può essere realizzabile nelle aree esterne alle fasce stesse all'interno della medesima sottozona, sino a raggiungere una densità fondiaria (I) edilizia massima nell'area di utilizzazione (Imax) non superiore al doppio di quella ammessa in via ordinaria nella sottozona in cui si trovano.
2. Le superfici fondiarie di eventuali aree sciabili, se comprese in sottozona nelle quali è consentita l'esecuzione di insediamenti abitativi, produttivi o di servizio, sono computabili ai fini della determinazione delle superfici degli insediamenti realizzabili nelle rispettive sottozone, fino alla concorrenza del raddoppio dell'indice applicabile in ciascuno lotto di terreno interessato.
3. Acquisizione pubblica delle aree per servizi:

Con atto unilaterale d'obbligo o apposito convenzionamento, i proprietari possono cedere volontariamente e gratuitamente al Comune aree destinate dal PRG a servizi e attrezzature puntuali e a rete. In tal caso la capacità edificatoria di dette aree può essere trasferita nelle eventuali aree residue della stessa proprietà o su altra area a queste contigua: se l'area non è contigua si opererà con piano urbanistico di dettaglio (PUD), nel rispetto comunque in entrambi i casi del rapporto di copertura, delle altezze massime e delle distanze minime previste dalle presenti norme dal confine, dall'asse delle strade regionali e comunali e dalle costruzioni, nonché con le densità fondiarie di cui al precedente comma e con i criteri di cui al successivo comma 5 per la delimitazione del PUD.

In assenza di cessione volontaria e gratuita, il Comune può procedere all'acquisizione delle aree per servizi con indennità calcolata in base alle vigenti disposizioni in materia; in tal caso l'edificabilità competente all'area acquisita non può essere utilizzata se non dal Comune in eventuali piani urbanistici di dettaglio

---

<sup>145</sup> NAPTP, art. 34, commi 3 e 5.

<sup>146</sup> Regio Decreto 30.12.1923, n° 3267 e l.r. 11/1998 art. 35 e smi.

<sup>147</sup> Tour d'Hérères e Sanctuaire Notre-Dame-de-la-Garde

<sup>148</sup> l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 44

<sup>149</sup> La perequazione urbanistica ha due obiettivi: il giusto trattamento dei proprietari di suoli urbani e la formazione, senza espropri, di un patrimonio pubblico di aree.

interessanti la sottozona.

La suddetta dismissione può essere totale oppure limitata al soprassuolo o al sottosuolo.

4. Se specifiche norme di sottozona condizionassero gli interventi edilizi anche per la realizzazione di determinati servizi, quali ad esempio parcheggi pubblici e aree a verde pubblico, quantificati o quantificabili in base alla edificabilità da realizzare, il richiedente può optare per la suddetta cessione gratuita al Comune delle relative aree ed il Comune provvederà alla realizzazione dell'infrastruttura in oggetto, oppure il richiedente provvederà direttamente alla sua esecuzione con caratteristiche, localizzazioni e modalità d'uso stabilite dal Comune mantenendo in questo caso la proprietà dell'area: in entrambi i casi l'edificabilità dell'area sarà utilizzabile nelle residue aree come ai precedenti commi.

Se la richiesta quota di detti servizi non coinvolgesse le aree del richiedente, questi potrà assolvere all'obbligo condizionante l'edificabilità mediante adeguata monetizzazione a favore del Comune che ne fisserà l'adeguato ammontare.

5. Ai fini della utilizzazione della capacità edificatoria nell'ambito di ogni sottozona, l'asservimento di un'area può anche prescindere dalla contiguità fisica dei fondi ammettendo una effettiva e significativa vicinanza tra i fondi interessati nell'ambito della sottozona solo previa formazione ed approvazione di un piano urbanistico di dettaglio (PUD) interessante, anche parzialmente, la superficie della sottozona stessa; se il PUD è di iniziativa privata, il relativo ambito deve essere approvato dall'Amministrazione Comunale su parere della C.E..
6. Solo per effetto di vincoli sopravvenuti, diversi da quelli di natura urbanistica (ad esempio vincoli di carattere idrogeologico), il Comune può approvare varianti al vigente PRG che si rendano necessarie ai fini della traslazione del diritto di edificazione.
7. L'insediabilità di aree da cedere per pubblico utilizzo, può essere oggetto di trasferimento ed è valutata applicando gli indici di edificazione propri della sottozona d'appartenenza secondo i seguenti criteri:
- se la cessione ai fini pubblici dell'area è totale (sottosuolo e soprassuolo) l'indice di Zona può essere applicato anche con il valore massimo,
  - se la cessione è limitata al soprassuolo o al sottosuolo, sulla relativa superficie viene calcolato il 75% dell'indice edificatorio.
8. L'utilizzo suddetto dell'insediabilità di un'area, ceduta per pubblici servizi, su una residua parte del lotto o su altri lotti contigui nonché in lotti non contigui (quando in questo ultimo caso sia predisposto il relativo P.U.D. di cui al precedente comma 5), è subordinato alle seguenti condizioni :
- la densità fondiaria ed il rapporto di copertura, nelle aree di utilizzo volumetrico della propria edificabilità e della contestuale traslazione di quella delle aree dismesse, non devono essere superiori al doppio dei relativi valori di Zona stabiliti dal PRG, come già previsto al precedente comma 1;
  - le distanze, che l'edificazione privata deve rispettare dal nuovo confine stabilito tra l'area ceduta per lo spazio pubblico e la residua proprietà, possono essere ridotte a mt. 1,50 quando l'area a servizi non sia destinata alla realizzazione di carreggiate stradali;
  - devono essere rispettati i limiti di altezza e del numero di piani nonché di parcheggio privato e verde privato stabilito dalle tabelle di Zona.
9. Ogni trasferimento di proprietà delle aree deve avvenire mediante la trascrizione della convenzione in atto pubblico che regoli:
- il trasferimento stesso, le cessioni gratuite e l'entità insediativa trasferibile,
  - i rapporti futuri nei casi di cessioni limitate al soprassuolo o al sottosuolo.
10. Le aree cedute possono dall'Amministrazione Comunale essere lasciate in uso agricolo temporaneo al proprietario originario fino alla realizzazione delle opere pubbliche previste.
11. Qualora nelle aree destinate dal P.R.G. a pubblici servizi, la relativa realizzazione sia effettuata da privati o Enti oppure congiuntamente tra privati (o Enti) ed il Comune, e ciò comporti o meno un parziale uso non pubblico (ad es. parcheggi privati nel sottosuolo o soprassuolo o analoghe formule di utilizzo misto per altre destinazioni

d'uso), nella convenzione, che deve in ogni caso essere predisposta, devono essere:

- previsti i limiti dei singoli usi,
  - stabilito il subordino della progettazione alle esigenze pubbliche comunque preminenti,
  - rispettati i fini sociali connessi con la destinazione di P.R.G.,
  - riservate all'Ente Pubblico le possibilità di controllo nell'esecuzione dell'opera e sulla gestione del servizio,
  - predisposte le eventuali regolamentazioni dell'uso dell'attrezzatura da parte del Comune e la ripartizione dei costi di manutenzione ed eventualmente di quelli gestionali,
  - inserite ogni altra condizione di rapporto che, caso per caso, l'Amministrazione Comunale ritiene necessaria.
12. Le aree private comprese in sottozona edificabili sulle quali gravi un vincolo di inedificabilità per rischi naturali, valori paesaggistici, naturalistici, ecc. sono computabili ai fini dell'edificabilità nelle aree a queste contigue se ricadenti nella medesima sottozona, sino a raggiungere una densità fondiaria (I) edilizia massima nell'area di utilizzazione (Imax) pari a doppio di quella ammessa in via ordinaria nella sottozona in cui si trovano: se i fondi non sono contigui si procede come previsto al precedente comma 5.

## **Titolo II - Disposizioni specifiche**

### **Capo I- Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali**

#### **Art. 22 (Unità di paesaggio)**

1. Le unità di paesaggio che interessano il territorio comunale ai sensi del PTP sono rappresentate nelle tavole M4 – *Analisi del paesaggio e dei beni culturali* e P1 - *Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*; il presente PRG tutela e valorizza i sistemi di relazioni visive che caratterizzano dette unità, quali risultano indicate nella scheda del PTP relativa alle unità locali n. 28 denominata “*Fondovalle della Doire Baltée da Bard a Pont-Saint-Martin*” e 29 denominata “*Basso Lys, da Gaby a Perloz*”.
2. Le unità di paesaggio che caratterizzano il territorio comunale, rappresentate nelle tavole motivazionale “M4 – *Analisi del paesaggio e dei beni culturali*” e prescrittiva “P1 – *Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*”, sono le seguenti:

Per l’unità locale n. 28:

#### **DP: Piana della valle della Doire Baltée tra Donnas e Pont-Saint-Martin in riva sinistra**

D – Versante scosceso a vigneto.

\* - ingresso della valle del Lys;

\* - agglomerati e beni isolati sul versante a vigneto (Notre-Dame-de-la-Garde)

Per l’unità locale n. 29:

#### **GS: Paesaggi di gole e strettoie - Tratto terminale del Lys in Forra**

A – Lys Incassato con punto di passaggio storico (Pont Moretta);

B – Incisione a versanti rocciosi e forre da Tour d’Hérères allo Château de Pont-Saint Martin;

C – Terrazze insediate sul versante destro (Plan De Brun) e Sinistro (Tour d’Hérères, Remondin);

D – Beni monumentali isolati (Château de Pont-Saint-Martin, de Tour d’Hérères).

Le componenti caratterizzanti gli aspetti specifici di tale unità di paesaggio sono

\* - tratto stradale di costa con opere di protezione e gallerie (Rechantez).

#### **BI : Paesaggi dell’Insediamento diffuso nei boschi - bosco di versante destro (Perloz, Marine)**

A – Sequenze di piccoli terrazzi di versante con Hameaux o Mayen;

C – Infrastrutture viarie lungo il versante (Perloz, Marine, Fey) connesse solo con Pont-Saint-Martin e Tour d’Hérères;

D – Percorsi storici intervallivi (da Fontainemore ai passi per Arnad e Challand);

E – Versante con boschi coltivati a castagno in degrado presso gli Hameaux a bassa quota.

Le componenti caratterizzanti gli aspetti specifici di tale unità di paesaggio sono:

Perloz, Bourg di antico impianto, insediato su ridotto terrazzo a bassa quota, connesso con Pont-Saint-Martin

Marine, Ville di media quota, centro dell’insediamento diffuso di versante.

#### **VD : Paesaggi di vallata a sviluppo discontinuo - fondovalle a sviluppo discontinuo con agglomerati**

A – fascia fluviale con piane molto ristrette e con tratti rocciosi;

B – intervalli boscati (Remondin).

Le componenti caratterizzanti gli aspetti specifici di tale unità di paesaggio sono:

Sequenza di agglomerati lungo la strada: (Lillianes, Fontainemore, Tour D’Hérèraz, Remondin).

**BI : Paesaggi dell’Insediamento diffuso nei boschi - bosco di versante sinistro**

A – sequenze di terrazzi con Hameau o Mayen nel bosco (Magnin, Ver-Uvert, Suc);

B – boschi all’Envers (Bois de Piant, de Chavanne, de Verney, de Crotte de Moussa);

C – infrastrutture viarie lungo il versante (da Ivery, da Lillianes, da Fontainemore);

D – percorsi storici per la Valsesia (col Giassit e Carisey).

**AC : Conche d’alta quota del vallone di Stolen**

A – conca con creste rocciose (Mont-Néry);

3. Le determinazioni urbanistiche del presente PRG relative alle diverse sottozone, alle opere infrastrutturali e ai servizi tengono conto delle unità di paesaggio di cui al comma 2 e dei relativi specifici sistemi di relazioni visive richiamate al comma 1. In ogni caso, i piani urbanistici di dettaglio, i piani di settore e i progetti edilizi devono dare conto delle unità di paesaggio da essi interessati e disporre azioni e/o attenzioni per la tutela e valorizzazione delle unità medesime.

**Art. 23 (Componenti strutturali del paesaggio)**

1. Nella tavola prescrittiva "P1 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali" sono evidenziate, ai sensi del PTP, le componenti strutturali del paesaggio<sup>150</sup> caratterizzanti il territorio comunale meritevoli di specifica tutela. Nello specifico:
- a. acque pubbliche: Torrente Lys, Torrente Nanterey, Torrente Pré Premier, Torrente Grand Valleil, tratto di impluvio a valle di Pessé, Torrente Astie, Torrente Pigeon, Torrente Rechantier (che a monte prende le denominazioni Tiombé e la Pourci), Torrente Estellé e Torrente Verney;
  - b. cascate lungo i Torrenti Pigeon e Estellé;
  - c. gli alberi monumentali di cui all’art. 40;
  - d. le aree del terreno che rivestono particolare interesse paesaggistico: le rocche di Plan-de-Brun, Chemp e Arfey, l’altopiano di “Pian”<sup>151</sup>;
  - e. l’agglomerato di Perloz Chef-Lieu quale “bourg”;
  - f. l’agglomerato di Marine quale “ville”;
  - g. gli agglomerati di Ronc-Crétaz dessus e dessous, Ronc-Crétaz, Plan-de-Brun, Notre-Dame-de-la-Garde, Collère, Chichal, Liévanère dessous, du milieu e dessus, Breil, Estellé, Estellé dessous e dessus, Chamieux, Crestaz dessous e dessus, Fey dessous e dessus, Pessé dessous e dessus, Fenêtre, Glairer, Croux, Chesalin, Ruine, Badery, Rascard, Cleyve, Chesalles, Pré-Premier, Darbelley, Arfey, Miochaz, Seramont, Chemp, Nanterey, Besesse, Remondin, Bioley, Mignot, Pré de la Vache dessous e dessus, Pian-Mattet, Chavallé, Suzet, Vers-Chenuil, Vers-Vert, Costa, Châtignolet, Vert Hérèraz, Tour d’Hérèraz, Rechantez quali “hameaux”;
  - h. aree di specifico interesse paesaggistico: costa dei vigneti;
  - i. aree di specifico interesse archeologico: zona siderurgica romana e forse preromana nel pianoro di fondovalle di Tour d’Hérèraz (PTP cod. A85 e ampliamento all’area della cappella e del campanile

---

<sup>150</sup> art. 30, comma 2, NAPTP

<sup>151</sup> Considerata la complessità morfologica dette aree non sono però individuate in mappa

romanico - ex torre militare);

- j. le aree di potenziale interesse archeologico: area di pertinenza del Castello Vallaise, del Castello Charles e della Chiesa Parrocchiale di San Salvatore, al Capoluogo; area di pertinenza del Santuario di Notre-Dame-de-la-Garde, nella località omonima;

- k. monumenti isolati non ricompresi in sottozone di tipo "A":

oratori:

1. lungo la mulattiera sopra Plan de Brun vicino alla vasca dell'acquedotto comunale (109);
2. lungo la mulattiera sopra La Ville - Marine poco sopra l'imbocco della mulattiera verso Chamieux (110);
3. lungo la mulattiera sopra La Ville-Marine poco sotto l'incrocio della stessa mulattiera con la strada comunale che entra a Marine, vicino al vecchio fontanile, in zona chiamata "Ver Val" (111);
4. lungo la mulattiera Nantey-Pra Long nei pressi di Bois de Chemp (diroccata con resti di pitture) (112);

cappelle:

1. Tour (47);

ponti:

1. il ponte di Moretta sul Lys lungo l'antichissimo collegamento tra Canavese valle del Lys e Valle d'Aosta (bene di rilevanza minore 3);

mulini:

1. Glacières (bene di rilevanza minore 2);

- l. documenti isolati non ricompresi in sottozone di tipo "A":

rascard:

1. due edifici in località Piattoa tra Pessée Pra (113-114);

cimiteri:

1. Tour d'Héréráz (34);

fontanili:

1. tre fontane a Ramouiné (126-127-128);
2. fontana, abbeveratoio, lavatoio lungo la mulattiera tra Pré Premier e Badéry (73-74);
3. due fontane a Ruine una vicino alla cappella e una oltre il gruppo di case della Chiéva (117);
4. fontana a Tour d'Héréráz (32);
5. fontana a Fenêtre (89);

manufatti produttivi:

1. fornace per la calce a Derbellé lungo la mulattiera che conduce a Pré Premier di Ruine appena prima del torrente (122);
2. fornace per la calce a Marine, località Barmosse, appena a monte della strada comunale (121).

- m. edifici di pregio architettonico, storico e culturale isolati: tutti i fabbricati non ricompresi nelle lettere l) e m) costruiti prima del 1945 che si trovano in sottozone diverse da quelle di tipo A vengono riconosciuti come edifici storici tradizionali e vengono equiparati a edifici classificati di pregio ambientale;

- n. visuali particolari: punti di vista panoramici dalla strada di fondovalle e da quelle di Marine, Perloz, Plan-



de-Brun e Donnas;

- o. percorsi storici relativi a: antica strada comunale da Pont-Saint-Martin a Perloz (PS01), strada vicinale dei Boschi, proveniente da Donnas (PS02), strada comunale di Marine (PS03), strada vicinale del Pessé (PS04), strada vicinale di Finestra (PS05), strada vicinale del Pra (PS06), strada vicinale della Ruina (PS07), strada vicinale di Estelé (PS08), strada vicinale del Chichal (PS09), strada vicinale di Arpille (PS010), strada vicinale di Marine-Ruine (PS11), strada vicinale di Chemp (PS12), strada vicinale di Miocha-Arfey (?) (PS13), strada comunale di Nantey, fino al confine con Lillianes (PS14), strada vicinale di Besasse (PS15), strada vicinale da Torre e da Balmette a Remondin (PS16), strada vicinale del Bioley, di Mignot e del Remondin e strada comunale di Bonesôre, fino al confine con Lillianes (PS17), strada vicinale del Verney e di Biseré (PS18), strada comunale della Torre di Herera e vicinale di Pré de la Vache e di Coture (PS19), strada vicinale Rechantez (PS20) e strada comunale di Moretta (PS21);
  - p. percorso storico di interesse archeologico: strada comunale di Moretta (PS21);
  - q. altre componenti strutturali del paesaggio: gli orridi del torrente Lys.
2. Sulle componenti strutturali del paesaggio di cui al comma 1, è vietata l'esecuzione di interventi trasformativi che ne possano pregiudicare la visibilità e la riconoscibilità<sup>152</sup>.
3. Le opere di manutenzione idraulica sui canali irrigui, ad esclusione dei reticoli al servizio dei singoli appezzamenti, dovranno consentire, senza pregiudicare la funzionalità dei canali medesimi e la salvaguardia degli equilibri idrogeologici, un grado di percolazione delle acque atto a garantire il mantenimento dei biotopi dipendenti da tale fonte idrica. I principali rûs sono tutelati e valorizzati nelle loro caratteristiche tradizionali, anche mediante la manutenzione dei sentieri pedonali e ciclabili lungo il loro percorso e con adeguata segnaletica.<sup>153</sup>
4. Sono elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali tradizionale da tutelare:
- a) il reticolo dei percorsi storici e dei sentieri;
  - b) il reticolo dei ruscelli di irrigazione.
5. Al fine della riqualificazione ambientale e della leggibilità del paesaggio nelle sue componenti caratterizzanti, in tutte le sottozone si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) costruzioni e manufatti in disuso o dismessi, quali ad esempio linee telefoniche e elettriche, devono essere rimossi ed allontanati e l'area risultante deve essere ripristinata in continuità con il contesto paesaggistico;
  - b) gli impatti negativi sulle componenti sensibili del paesaggio derivanti dalla presenza sul territorio di aree e impianti con destinazioni speciali, quali impianti di depurazione dei reflui, aree di raccolta differenziata di rifiuti, discariche di materiali inerti, ecc., devono essere ridotti attraverso la creazione di mascherature con barriere vegetali, possibilmente costituite da essenze arbustive o di alto fusto autoctone, o con altre idonee opere di mitigazione, da definirsi in sede di progetto di ciascuna area;
  - c) le aree con utilizzo in contrasto con le destinazioni di sottozona o non più connesse ad attività in atto, quali cave dismesse, depositi di materiali non autorizzati, ecc. devono essere ripristinate alla preesistente situazione ambientale ed in continuità con le specifiche caratteristiche dell'unità di paesaggio di appartenenza;
  - d) le aree coerenti con le destinazioni di sottozona, ma con utilizzo improprio, debbono essere oggetto di interventi manutentivi atti ad eliminare i fattori di contrasto sulle aree stesse e mitigare la percezione visiva dai percorsi principali anche attraverso la realizzazione di barriere vegetali;
  - e) i depositi permanenti di materiali che determinano disturbo visivo e impatto negativo sulle diverse componenti devono essere smaltiti ai sensi di legge.

---

<sup>152</sup> NAPTP art. 30 e 36 comma 9 e art. 38, commi 3 e 4

<sup>153</sup> NAPTP art. 26, comma 11

6. Al fine di valorizzare la visibilità delle componenti strutturali nel loro complesso il PRG individua specifici angoli di visuale denominati "punti panoramici" che devono essere prioritariamente tutelati e, al contempo, adeguatamente attrezzati per costituire mete di richiamo turistico e di appropriazione culturale delle risorse paesaggistiche locali.

### **Art. 24 (Tutela dei beni paesaggistici)**

1. Nella carta motivazionale M5 "*Carta dei vincoli paesaggistici d.lgs. n. 42 del 2004*" sono indicate le aree tutelate per legge<sup>154</sup>:
- a) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi:
    - quota parte del lac Siaua (insistente sul territorio di Issime);
  - b) I fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna:
    - torrente Lys;
  - c) le montagne per la parte eccedente m 1.600 s.l.m.;
  - d) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
  - e) le zone di interesse archeologico:
    - zona siderurgica romana e forse preromana (PTP cod. A85).
2. Alle aree di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni paesaggistici<sup>155</sup>.

### **Art. 25 (Classificazione e disciplina degli edifici esterni alle sottozone di tipo A, considerati di valore culturale)**

1. I beni culturali isolati, i monumenti, i documenti e gli edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale, esterni alle sottozone di tipo A, sono indicati nelle tavole motivazionali M4 – Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali e nelle tavole prescrittive P1 – Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali.

Tali beni sono di seguito elencati:

- a) beni culturali isolati di rilevanza media o minore e monumenti, integri o diroccati, isolati o inseriti in contesti insediati (cat. A) ai sensi della legislazione regionale, isolati o inseriti in contesti insediati da individuare in sede di classificazione, in attesa della quale, si segnalano a titolo non esaustivo quelli individuati dal PTP:
  - Santuario Notre-Dame-de-la-Garde (PTP cod. C28);
  - Resti Château d'Hérères (PTP cod. C220);
  - Mulino di Giassère (PTP cod. C221);
  - Pont Moretta (PTP cod. C222);
  - Château Vallaise
  - Château Charles
  - Chiesa parrocchiale al Capoluogo;
  - edificio classificato "A5" a valle di Ronc Crétaz dessus;

---

<sup>154</sup> d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, comma 1

<sup>155</sup> d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, parte terza

- cappella di Arfey, dedicata ai santi Filippo e Giacomo.

Nelle more della puntuale classificazione sono monumento (cat. A) tutti i beni sparsi, integri o diroccati, esterni alle zone “A”, collocati in qualsiasi altra zona di piano e per i quali siano chiaramente desumibili le caratteristiche peculiari dei beni elencati e classificati monumento dai provvedimenti attuativi della l.r. n. 11 del 1998 quali:

- castelli, torri, cinte murarie e case forti e fortificazioni;
- reperti archeologici;
- ponti antichi e strutture viarie antiche;
- edifici appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che siano di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga a oltre settanta anni e per i quali non sia stata effettuata la verifica dell’interesse culturale ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004.

- b) documenti, integri (cat. B) o diroccati (cat. DB) ai sensi della legislazione regionale, isolati o inseriti in contesti insediati da individuare in sede di classificazione, in attesa della quale, si segnalano a titolo non esaustivo:

- casa degli archetti a Ronchaille;
- serbatoio (a pianta poligonale) tra Badéry e Pré-Premier;
- altro serbatoio (a pianta circolare) tra Badéry e Pré-Premier;
- fontana classificata “B2” esterna a Miocha;
- fontana classificata “B2” esterna a Remondin.

Nelle more della puntuale classificazione sono documento (cat. B) tutti i fabbricati sparsi, integri o diroccati, esterni alle zone “A”, collocati in qualsiasi altra zona di piano e realizzati antecedentemente al 1945, qualora siano chiaramente desumibili le caratteristiche peculiari degli edifici elencati e classificati documento dai provvedimenti attuativi della l.r. n. 11 del 1998 quali:

- rascard, grenier;
- edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, scuole, fontanili, edicole votive e lavatoi);
- edifici produttivi e connessi alle attività produttive (segherie, forge, edifici di tipo industriale, miniere ed edifici o manufatti correlati all’attività estrattiva, centrali idroelettriche);
- edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico (es. alberghi di inizio secolo), rappresentativo, politico, sociale, militare e connessi a particolari momenti o eventi storici.

- c) edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, integri (cat. C) o diroccati (cat. Dc) ai sensi della normativa regionale, isolati o inseriti in contesti insediati da individuare in sede di classificazione.

Nelle more della puntuale classificazione di tutti i fabbricati sparsi, integri o diroccati, esterni alle sottozone di tipo “A”, collocati in qualsiasi altra zona di piano, realizzati antecedentemente al 1945 e che non siano tra quelli individuati alla precedente lettera b), sono riconosciuti come fabbricati storici tradizionali e cautelativamente sono classificati edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale (cat. C) o, nel caso in cui presentassero dei dissesti statici, edifici diroccati assimilabili ad edifici di pregio per il valore intrinseco (cat. Dc). A titolo non esaustivo si segnala:

- ex cappella di Tour d’Hérèraz (censita come reliquato stradale, inserito al Fg. 21, lett. C, e contornato dal mappale 208) per la quale, in caso di intervento, eventuali decori presenti sono tutelati ai sensi del codice dei beni culturali.

Per i fabbricati di cui alle lettere a) e b) del presente comma, qualsiasi intervento dovrà ottenere la preventiva autorizzazione della Struttura regionale competente in materia di beni storico artistici ed architettonici e trovano applicazione le disposizioni della legislazione regionale per quanto attiene le norme di integrazione

alle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione<sup>156</sup>.

Per gli edifici considerati di pregio storico architettonico di cui alla lettera c) del presente comma, si applicano le disposizioni della legislazione regionale per quanto attiene le norme di integrazione alle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico- sanitari dei locali di abitazione<sup>157</sup>; per tale categoria di edifici la valutazione degli interventi ammessi spetta alla competenza della sola Amministrazione comunale e della Struttura regionale competente in materia di paesaggio, qualora il fabbricato ricada in aree con vincolo paesaggistico o per i casi previsti dalle vigenti leggi.

2. Sugli edifici di cui alle lettere a) e b), del comma 1, sono da escludere, di regola, usi commerciali, produttivi, ricettivi, ricreativi o che comunque possano determinare afflussi rilevanti di utenti, nonché abitazioni private o altri usi che sottraggono i beni alla pubblica fruizione, se non per parti limitate dei beni stessi<sup>158</sup>.
3. Gli interventi sugli edifici di cui alle lettere a) e b), del comma 1 e le relative aree di particolare interesse F1, qualora individuate, sono soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali<sup>159</sup>, nonché alle disposizioni delle NAPTP<sup>160</sup>, fermo restando che gli interventi consentiti di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e restauro devono tendere a:
  - a) eliminare gli usi impropri o degradanti;
  - b) favorire forme di utilizzazione e fruizione coerenti con la natura e il significato originario dei beni;
  - c) ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi interni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso);
  - d) migliorare la fruibilità sociale e la leggibilità nell'ambito del contesto;
  - e) destinare gli organismi edilizi ad usi ed attività compatibili con l'esigenza di tutela delle caratteristiche tipologico-architettoniche degli immobili;
  - f) salvaguardare le specifiche caratteristiche tipologico-architettoniche.
4. Le aree libere degli edifici di cui alle lettere a) e b), del comma 1, sono inedificabili fuori terra. Sui bassi fabbricati insistenti su aree di pertinenza di fabbricati definiti "monumento" o "documento" sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione parziale e totale. È comunque ammessa l'esecuzione di infrastrutture e servizi anche di privati nel sottosuolo delle stesse aree libere.
5. Gli interventi sugli edifici classificati di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale devono tendere a:
  - a) eliminare gli usi impropri o degradanti;
  - b) destinare gli organismi edilizi ad usi ed attività compatibili con l'esigenza di tutela delle caratteristiche tipologico-architettoniche degli immobili;
  - c) ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi interni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso);
  - d) salvaguardare e valorizzare le specifiche caratteristiche tipologico-architettoniche che determinano il pregio dell'immobile.
6. Sui fabbricati realizzati antecedentemente al 1945 e classificati di pregio storico architettonico e ambientale, oltre alla manutenzione, al restauro e al risanamento conservativo, è ammessa la sola ristrutturazione delle parti interne dell'edificio, con limitazioni atte a preservare, conservare e recuperare i seguenti elementi architettonici di pregio:

---

<sup>156</sup> I.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 95, commi 2 e 2bis

<sup>157</sup> I.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 95, combinato disposto dei commi 3 e 5

<sup>158</sup> NAPTP art. 37, comma 4

<sup>159</sup> d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

<sup>160</sup> NAPTP art. 37, comma 3

- a) le volte;
  - b) gli orizzontamenti lignei di particolare fattura;
  - c) i collegamenti verticali interni in pietra (scale a chiocciola);
  - d) i forni o le macine ad uso privato;
  - e) gli atri, gli androni e/o le aree comuni;
  - f) le teste di camino e i camini interni di particolare rilevanza e pregio;
  - g) l'orditura primaria della copertura, qualora questa sia recuperabile e presenti elementi con iscrizioni o capiate;
  - h) qualsiasi altro elemento di particolare pregio che emerga in fase di rilievo.
7. Le aree di particolare interesse nelle sottozone di tipo A sono disciplinate all'art. 44 delle NTA.
8. Gli interventi sui fontanili e sugli abbeveratoi tradizionali antecedenti al 1945, in quanto costituenti infrastrutture oggetto di tutela e valorizzazione, devono tendere alla salvaguardia delle specifiche caratteristiche tipologiche, costruttive e dei materiali costitutivi favorendone la fruibilità e la leggibilità nell'ambito del contesto nei quali sono inseriti; tali interventi sono assoggettati alla preventiva autorizzazione da parte della Struttura regionale competente in materia di tutela di beni storico artistici ed architettonici.
9. Gli elementi decorativi di notevole pregio, quali affreschi, stemmi, graffiti esposti e non alla pubblica vista<sup>161</sup> sono oggetto di tutela ed eventuali interventi sugli stessi, previa autorizzazione da parte delle strutture regionali in materia di beni storico artistici ed architettonici, devono essere volti alla loro riqualificazione e conservazione.
10. Nel caso di individuazione di beni archeologici e di rinvenimento fortuito di reperti archeologici si applicano le disposizioni di legge<sup>162</sup>.
11. Gli interventi sugli edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale di cui alla lett. c) afferenti a specifiche leggi regionali<sup>163</sup>, sono da subordinare al parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela di beni storico artistici ed architettonici e paesaggistici.
12. I fabbricati sparsi esterni alle sottozone di tipo A e costruiti in data anteriore al 1946, ad esclusione di quelli in uso o funzionalmente utilizzabili per attività agro-silvo-pastorali, nelle more della classificazione operata ai sensi di legge<sup>164</sup> ed ai fini dell'applicazione della relativa disciplina degli usi e degli interventi, sono equiparati agli edifici di cui al precedente comma 1, lett. c), con possibilità di ampliamento planivolumetrico solo se consentito nelle specifiche tabelle di sottozona, fatte salve diverse disposizioni delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni paesaggistici e architettonici per le aree paesaggisticamente vincolate.
13. Sui fabbricati di cui al precedente comma 13, nelle more della classificazione operata ai sensi di legge ed ai fini dell'applicazione della relativa disciplina degli usi e degli interventi, gli interventi di restauro e risanamento conservativo devono riguardare in linea di principio interi edifici, o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai tetti e ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili; tali interventi devono, inoltre, assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con la permanenza dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.

---

<sup>161</sup> d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 11, comma 1, lettera a)

<sup>162</sup> LR 10 giugno 1983, n. 56 e smi, art. 6

<sup>163</sup> l.r. n. 24 del 2009 e l.r. n. 26 del 2012

<sup>164</sup> NAPTP, art. 36, comma 4; l.r. 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4, lettera c); DGR 15 febbraio 1999, n. 418 – Allegato A, Capitolo 3, Paragrafo 5, comma 8

**Art. 26 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico)**

1. Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico sono individuate nelle tavole P1 (Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali) e P4 (Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG) (sottozone di tipo “Ee”).

Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario sono:

- costa dei vigneti (PTP cod. P36), sottozone Ee1-Ee5, Ae1-Ae3.

Le aree di specifico interesse archeologico sono:

- zona siderurgica romana e forse preromana nel pianoro di fondovalle di Tour d’Hérèraz (PTP cod. A85 e ampliamento all’area della cappella e del campanile romanico - ex torre militare), sottozone Ee6-Ee8, Ae52, Ae53, Ba8 parte, Ba9 e Ba10 parte.
2. Alle aree di cui al comma 1 si applicano in generale le norme di tutela vigenti<sup>165</sup>.
3. Per le aree F1 di pertinenza dei monumenti e documenti non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e fruizione del bene principale. Ogni intervento è subordinato al preventivo parere della Struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali.
4. Per le aree F1 di potenziale interesse archeologico di seguito elencate, ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della Struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici:
- area di pertinenza del Castello Vallaise, al Capoluogo (Lm3);
  - area di pertinenza del Castello Charles, al Capoluogo (Lm2);
  - area di pertinenza della Chiesa Parrocchiale di San Salvatore, al Capoluogo (Lm4);
  - area di pertinenza del Santuario di Notre-Dame-de-la-Garde, nella località omonima (Lm1);
5. Per le aree F1 di pertinenza di edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale e per le aree F2 di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e fruizione del bene principale o del valore intrinseco dell’area stessa.
6. Le seguenti aree, individuate come Lm5, sono sottoposte a speciale limitazione e ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della Struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici:
- zona siderurgica romana e forse preromana nel pianoro di fondovalle di Tour d’Hérèraz (PTP cod. A85 e ampliamento all’area della cappella e del campanile romanico - ex torre militare), sottozone Ee6-Ee8, Ae52, Ae53, Ba8 parte, Ba9 e Ba10 parte;
7. Il percorso storico che collega la Chiesa Parrocchiale di Perloz alla Chiesa di Tour d’Hérèraz attraverso il ponte di Moretta (PS21), in virtù della valenza militare e dell’importanza a livello storico, risulta anche di interesse archeologico; è individuato con colorazione apposita: ogni attività di modifica è subordinata al preventivo parere della Struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici.
8. Per le reti di distribuzione dell’energia elettrica ricadenti in tali aree si applicano le determinazioni di cui al comma 2, lettera d) dell’art. 22 NAPTP.
9. E’ inoltre necessario prevedere in tali aree il progressivo interrimento delle linee telefoniche e di illuminazione pubblica fatta salva la disciplina delle aree di interesse archeologico.
10. Nelle aree indicate nel presente articolo, è ammessa l’installazione di impianti a pannelli solari e fotovoltaici di cui all’art. 37 delle NTA, a condizione che venga dimostrata la compatibilità dell’intervento in rapporto all’esigenza di tutela ambientale ed all’effettiva validità tecnico-funzionale dell’impianto alla luce di soluzioni alternative.

---

<sup>165</sup> d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; l.r. 10 giugno 1983, n. 56; l.r. 11 aprile 1998, n. 13, art. 40 Norme di Attuazione

### **Art. 27 (Percorsi storici)**

1. La rete viaria storica costituisce patrimonio storico-culturale da tutelare e da valorizzare nelle sue componenti caratterizzanti.
2. I percorsi storici sono individuati nelle tavole M4 - analisi del paesaggio e dei beni culturali e P1 – tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali. Inoltre, nella tavola P1 sono individuati i percorsi storici di particolare interesse culturale, paesaggistico e archeologico meritevoli di specifica tutela<sup>166</sup>; nella fattispecie il PS21.
3. I progetti di interventi che interferiscono con le reti dei percorsi storici devono garantire l'esecuzione di tutte le opere dirette alla loro conservazione e alla loro fruibilità.
4. Per la conservazione e la valorizzazione della rete dei percorsi storici di cui al comma 2 non sono ammessi interventi che possano determinare interruzioni o significative modificazioni sia al tracciato che agli elementi architettonici e tipologici.
5. Gli interventi di recupero e valorizzazione dei percorsi storici devono fondarsi su adeguate ricerche e rilievi storici e topografici estesi anche al relativo contesto territoriale<sup>167</sup>, con riferimento anche agli studi condotti dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali.
6. Negli interventi di manutenzione e recupero dei percorsi storici sono mantenuti in opera o reimpiegati (conservando inalterata la tipologia originaria) gli elementi lapidei costituenti pavimentazioni, muri di sostegno e le altre strutture tradizionali – di qualunque materiale – attinenti ai sentieri medesimi.
7. Negli interventi di ripristino e valorizzazione della rete viaria storica, i materiali, la tipologia e i sistemi costruttivi utilizzati per le pavimentazioni, i muri di sostegno e le recinzioni devono essere quelli presenti nell'area d'intervento o con caratteristiche similari.
8. Fatte salve esigenze tecniche e di sicurezza non è ammessa la realizzazione di linee elettriche e telefoniche lungo i percorsi storici, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 25.

---

<sup>166</sup> art. 32 NTA

<sup>167</sup> NAPTP, art.37 commi 5 e 6



## Capo II- Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica

### Art. 28 (Trasporti)

1. Nella tavola P4 - “*Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG*” sono indicati gli interventi<sup>168</sup> diretti alla riqualificazione delle reti della viabilità ordinaria, con aumento delle connessioni tra le reti medesime, e precisamente:
  - a) strada regionale n. 44 della valle del Lys;
  - b) strada regionale n. 1 di Perloz;
  - c) strade comunali.
2. Nella stessa tavola P4 - “*Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG*” sono indicate le principali aree a parcheggio pubblico coperte o scoperte, come individuate nell'allegato SERILO.

### Art. 29 (Sorgenti, pozzi)

1. Nelle tavole prescrittive P2 – *Carte degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*, sono indicate le captazioni di “acque per consumo umano” dei soggetti gestori dei servizi acquedottistici sia pubblici che privati e di chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi<sup>169</sup> e le relative zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione<sup>170</sup> ai sensi della legislazione in materia di tutela delle acque destinate al consumo umano, distinguendo le sorgenti dai pozzi, nonché le relative opere di stoccaggio. Nella carta medesima sono indicate, altresì, le sorgenti o punti di emergenza di eventuali “acque minerali naturali”, “acque termali” e “acque di sorgente”.
2. Le zone di tutela assoluta delle risorse idriche di cui al comma 1 e indicate nelle tavole di cui al suddetto comma, sono costituite dalle aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni; esse devono avere l'estensione prevista dalla legislazione vigente<sup>171</sup> e devono essere adeguatamente protette e recintate e adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. L'accesso alle opere di presa e ai pozzi è consentito esclusivamente al personale addetto al fine di evitare eventuali incidenti.<sup>172</sup>
3. Le zone di rispetto delle risorse idriche di cui al comma 1 e indicate nelle tavole di cui al suddetto comma, sono costituite dalle porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta. Nelle zone di rispetto, eventualmente articolate in “Zone di rispetto ristrette” e “Zone di rispetto allargate” sulla base di idonea relazione idrogeologica in rapporto alla tipologia dell'opera di presa o captazione ed alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa, opera la disciplina prevista dalla vigente legislazione<sup>173</sup>. In ogni caso sono vietati l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività seguenti<sup>174</sup>:
  - a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
  - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  - c) concimazione per irrigazione;
  - d) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della

---

<sup>168</sup> NAPTP, art. 20

<sup>169</sup> Art. 2, D.leg.vo 2 febbraio 2001 n. 31.

<sup>170</sup> Art. 94, D. Leg.vo 3 aprile 2006, n° 152.

<sup>171</sup> DelCR 792/XI del 28.07.1999, All. B., Capo I, paragrafo A, comma2: cerchio di almeno 10 m. di raggio dall'emergenza della sorgente.

<sup>172</sup> Comma 4, art. 21, D. Leg.vo 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Leg.vo. 18 agosto 2000.

<sup>173</sup> DelCR 792/XI del 28.07.1999, All. B., Capo I, paragrafo A, comma2: semicerchio di almeno 200 m. di raggio a monte ed a fianco della emergenza della sorgente.

<sup>174</sup> Comma 4, art. 94, D. Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152.



natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

- e) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
  - f) aree cimiteriali;
  - g) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
  - h) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
  - i) gestione di rifiuti;
  - j) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  - k) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  - l) pozzi perdenti;
  - m) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta eventualmente individuata<sup>175</sup>;
  - n) edificazione di stalle e realizzazione di allevamenti di bestiame<sup>176</sup>;
  - o) usi e attività non compresi alle lettere precedenti, che possono determinare centri di pericolo per l'utilizzo delle acque per il consumo umano<sup>177</sup>;
4. Per gli insediamenti o le attività preesistenti di cui al comma precedente, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, si dovranno adottare tutte le misure necessarie per il loro allontanamento dalla zona di rispetto e, in subordine, per la loro messa in sicurezza<sup>178</sup>.
5. Si applicano le disposizioni finalizzate alla protezione da ogni pericolo di inquinamento o danneggiamento delle sorgenti o punti di emergenza di eventuali "acque minerali naturali", "acque termali" e "acque di sorgente", qualora individuate ed elencate in eventuali autorizzazioni regionali all'utilizzazione<sup>179</sup>.
6. Al fine di valutarne l'influenza sulle caratteristiche di qualità delle acque da destinare al consumo umano ai sensi della normativa in materia di risorse idriche<sup>180</sup>, sono da sottoporre a specifica verifica le strutture e le seguenti attività collocate entro le zone di rispetto:
- a) fognature e impianti di trattamento dei reflui;
  - b) edilizia residenziale e infrastrutture di servizio;
  - c) opere viarie, ed altre eventuali strutture di trasporto nonché in genere ogni infrastruttura di servizio;
  - d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera d) del comma 3.
7. Per le abitazioni esistenti e le attività in atto all'interno delle zone di rispetto, deve esserne verificata la compatibilità mediante adeguati approfondimenti relativamente alla dinamica del flusso di alimentazione dell'emergenza idrica; tale studio individuerà gli eventuali interventi da assumere a salvaguardia della quantità e della qualità della risorsa idrica ad uso potabile nonché le cautele e gli accorgimenti per minimizzare il

---

<sup>175</sup> Comma 5, art. 21, D. Leg.vo 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Leg.vo 18 agosto 2000.

<sup>176</sup> Del.C.R. 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. I, par. A, punto 3, lett. b).

<sup>177</sup> Del.C.R. 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. II, par. B, punto 1, lett. c).

<sup>178</sup> D. Leg.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 21, comma 6, modificato dal D.Leg.vo 18 agosto 2000.

<sup>179</sup> - Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 15 luglio 1980 – 80/777/CEE e sm;

- D.Leg.vo 25 gennaio 1992, n. 105 e sm;

- Decreto del Ministero della Sanità 12 novembre 1992, n. 542 e sm;

- D. Leg.vo 4 agosto 199, n. 339;

- L. 24 ottobre 2000, n. 323;

- Direttiva 2003/40 CE 16 maggio 2003;

- l.r. 13 marzo 2008, n° 5.

<sup>180</sup> D. Leg.vo 3 aprile 2006, n° 152.

rischio di inquinamenti accidentali<sup>181</sup>:

8. Nelle zone di rispetto delle risorse idriche di cui al comma 1, la nuova edificazione di infrastrutture e di edifici è ammessa previa verifica della loro compatibilità con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. La nuova edificazione sarà consentita solo se compatibile con la sicurezza della risorsa idrica e comunque a seguito di specifico studio che attesti tale compatibilità e dia indicazione delle cautele e degli accorgimenti da adottare per minimizzare il rischio di incidentali inquinamenti. La verifica di compatibilità è effettuata dal richiedente il titolo abilitativo e prodotta unitamente alla richiesta di permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività.
9. Nelle zone di protezione delle risorse idriche di cui al comma 1 opera la disciplina di legge<sup>182</sup>.
10. Con riferimento alle opere di stoccaggio interrato è stabilita una zona di tutela assoluta ai sensi della legislazione regionale<sup>183</sup>. La zona di tutela assoluta delle opere di stoccaggio dell'acqua non deve essere inferiore a 10 m. dalle pareti esterne dei manufatti di contenimento dell'acqua: in tale fascia valgono i divieti di cui al comma 2 del presente articolo.
11. Nelle tavole di cui al comma 1, sono indicate le reti principali di adduzione dell'acquedotto comunale.

### **Art. 30 (Corsi d'acqua naturali, canali, vasche di carico, canali irrigui, rûs)**

1. Ferme restando le maggiori limitazioni derivanti dall'applicazione delle vigenti legislazioni<sup>184</sup>, ai lati dei corsi d'acqua naturali valgono le limitazioni d'uso previste per le fasce di rispetto<sup>185</sup>.
2. Ai lati dei canali artificiali a cielo libero e delle vasche di carico a cielo libero e a quota di campagna, indicati nella Tavola P2 – Carta degli Elementi, usi ed attrezzature con particolare rilevanza urbanistica, è vietata la realizzazione di manufatti ed edifici che possano comprometterne la stabilità. Occorre inoltre garantire la manutenzione delle opere in argomento e adeguati livelli di sicurezza per le persone, anche mediante la realizzazione di manufatti quali recinzioni e simili. In ogni caso i progetti di interventi previsti ad una distanza dall'asse del canale o dal perimetro delle vasche inferiore a m 10,00<sup>186</sup> sono accompagnati da una relazione che illustri le valutazioni effettuate e le misure adottate per il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.
3. Relativamente ai canali irrigui e ai rûs, oltre alle misure adottate per il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, si deve tenere conto del loro valore storico culturale.
4. Le indicazioni della relazione di cui al comma 2, sono valutate in sede di istruttoria del progetto. L'esito positivo di tale istruttoria è condizione necessaria per la conclusione favorevole del procedimento abilitativo.

### **Art. 31 (Reti di trasporto e distribuzione dell'energia)**

1. In tutto il territorio comunale, fatte salve le esclusioni di cui al successivo comma 5 e le eventuali prescrizioni di divieto relative alle diverse sottozone di cui al Capo IV e al Titolo II, Capo VII, fatte salve le norme

---

<sup>181</sup> Del. C.R. 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. I, par. A, punto 4, D. Leg.vo 2 febbraio 2001, n. 31 e sm..

<sup>182</sup> Art. 94, D. Leg.vo 3 aprile 2006, n° 152;  
- D. Leg.vo 2 febbraio 2001, n. 31 e sm.;  
- Lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 42 – vv. ALL 3.1 – pag. 14;  
- Del. C.R. 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B

<sup>183</sup> Lr 6 aprile 1998, n. 11 art. 42, commi 1 e 2

<sup>184</sup> Lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 36

<sup>185</sup> Lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 41

<sup>186</sup> Piano di Tutela delle Acque, NdA, art. 43, comma 3

regionali di settore<sup>187</sup> e fatta comunque salva la disciplina degli ambiti in edificabili, sono ammessi:

- a) la realizzazione di reti di distribuzione di gas e dei relativi depositi centralizzati, per nuclei frazionali o altri ambiti edificati o edificabili;
- b) la riattivazione, il potenziamento e la costruzione di piccoli e medi<sup>188</sup> impianti idroelettrici;
- c) l'installazione di impianti a pannelli solari, foto-voltaici e eolici<sup>189</sup> purché paesaggisticamente e architettonicamente inseriti nel contesto territoriale e edilizio;
- d) la manutenzione straordinaria di impianti idroelettrici, con eventuale costruzione di piccoli fabbricati di servizio.

2. In tutto il territorio comunale è ammessa:

- a) la realizzazione di volumi interrati nelle aree di specifico interesse naturalistico, paesaggistico, storico o archeologico nonché nelle aree, nei punti panoramici individuati nella tavola *P1 – Carta della tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali* e preferibilmente negli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario e ambientale, (sottozona di tipo A) evitando di attraversare i percorsi storici laddove possibile, e comunque con il ripristino delle pavimentazioni originarie;
- b) la sistemazione delle linee di trasporto di energia elettrica a bassa e media tensione, nelle aree urbane, in cunicoli ispezionabili;
- c) la realizzazione di nuove cabine di trasformazione dell'energia elettrica in interrato o in posizioni visivamente defilate<sup>190</sup>.
- d) la costruzione e l'esercizio di elettrodotti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica di bassa e media tensione, la realizzazione di opere accessorie, nonché le variazioni delle caratteristiche elettriche del tracciato di elettrodotti esistenti<sup>191</sup>.

3. In tutto il territorio comunale gli impianti di utilizzo delle energie rinnovabili devono garantire la mitigazione visiva delle apparecchiature.

4. Gli interventi non devono coinvolgere edifici classificati dal PRG "monumento" o "documento"; gli interventi che interessano edifici classificati "di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale" non devono pregiudicare l'integrità delle strutture originarie e la leggibilità delle loro caratteristiche storico-architettoniche.

5. Gli impianti eolici non sono ammessi nelle sottozona di tipo A o in posizione tale da determinare un impatto visivo su di esse; in una fascia di 500 metri dai beni culturali di cui all'art. 25, comma 1, lettere a) e b), nelle aree di specifico interesse storico, paesaggistico, culturale e archeologico<sup>192</sup> o in una fascia di 300 metri da esse, né in posizioni che producano un impatto visivo consistente. Gli impianti di potenza pari o superiore a 60 kW non sono inoltre ammessi all'interno delle sottozona di tipo A e B e in una fascia di 300 metri dal perimetro delle sottozona di tipo A e B. L'installazione degli impianti eolici è disciplinata dalla legislazione vigente in materia<sup>193</sup>.

6. Le determinazioni progettuali e le modalità esecutive devono assicurare il miglior inserimento dei manufatti nell'ambiente e la ricomposizione del suolo e del soprassuolo alterati da opere ed attività provvisorie.

7. In ogni caso si applicano le norme di legge<sup>194</sup> e le disposizioni di cui agli artt. 25 e 27.

---

<sup>187</sup> D.G.R. n. 9 del 05 gennaio 2011

<sup>188</sup> Potenza nominale media fino a 30.000 kw (l.r. 20.08.1993 n. 62, art. 20). Vedere art. 52

<sup>189</sup> D.G.R. n. 9 in data 5 gennaio 2011

<sup>190</sup> NAPTP, art. 22, comma 2, lettera d)

<sup>191</sup> l.r. 28 aprile 2011, n. 8

<sup>192</sup> Individuati nella tavola P1 - Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali

<sup>193</sup> Decreto interministeriale del 10 settembre 2010, Deliberazione della Giunta regionale n. 9 del 5 gennaio 2011, allegato B

<sup>194</sup> D.G.R. n. 9 in data 5 gennaio 2011

### **Art. 32 (Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature)**

1. Nelle tavole P2 – *Elementi, usi ed attrezzature con particolare rilevanza urbanistica* sono indicate le reti fognarie e gli impianti principali esistenti ed i relativi impianti di depurazione in funzione. I progetti di rifacimento, potenziamento, nuova realizzazione di tali reti devono tenere conto degli indirizzi del PTP<sup>195</sup> nonché delle leggi e dei piani di settore<sup>196</sup>.
2. Le fasce di rispetto relative alle infrastrutture di cui al comma 1 sono definite, ai sensi della normativa applicabile<sup>197</sup>, come segue:
  - a) dal collettore fognario principale: m 3,00;
  - b) dai rami secondari: m 1,50;
3. Lo smaltimento dei liquami sul suolo o nel sottosuolo provenienti da qualsiasi uso e attività avviene secondo le indicazioni della normativa applicabile per la tutela delle acque dall'inquinamento<sup>198 199 200</sup>.
4. L'ubicazione di fosse settiche è vietata a distanza inferiore a 10,00 metri dalle condotte destinate ad acqua potabile<sup>201</sup>.

### **Art. 33 (Viabilità)**

1. Nelle tavole P4 – *Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG* è indicata la rete stradale pubblica che è composta da<sup>202</sup>:
  - C - strade extraurbane secondarie (regionali);
  - E - strade urbane di quartiere (regionali, comunali);
  - F - strade locali (regionali, comunali, vicinali);
  - F-bis - itinerario ciclopedonale (locale, urbano, extraurbano, vicinale).<sup>203</sup>
2. La tabella indica le strade comunali di cui il presente piano prevede realizzazioni o modificazioni. La colonna 4 unitamente alla cartografia di piano indica le previsioni progettuali. Nella tabella sono inoltre indicate le strade non di proprietà comunale ma attraversanti il territorio comunale.

---

<sup>195</sup> NAPTP, Art. 22, Comma 4

la riorganizzazione funzionale ed il completamento delle reti per la raccolta e l'adduzione a impianti di depurazione, delle acque nere; la riorganizzazione ed il completamento delle reti per la raccolta, e l'adduzione nei corsi d'acqua naturali o nei canali irrigui, delle acque meteoriche cadenti sulle aree impermeabilizzate, nonché delle acque di drenaggio e dei fontanili; la razionalizzazione e l'esecuzione degli impianti comunali e sovracomunali per la depurazione delle acque nere e il trattamento dei relativi fanghi, nel rispetto delle specifiche limitazioni disposte per la difesa del suolo e delle risorse primarie; il controllo dell'efficacia intrinseca degli impianti di depurazione; l'immissione dei reflui industriali nella rete fognaria delle acque nere civili previa depurazione e verifica dell'accettabilità ai sensi di legge; la distribuzione degli impianti di depurazione in modo da tenere in conto le variazioni di carico in funzione di presenze turistiche saltuarie.

<sup>196</sup> l.r. 8 settembre 1999, n. 27

<sup>197</sup> deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 1999 n. 518/XI, Allegato A, Capitolo III Paragrafo B): in relazione alla geografia dei luoghi, il PRG stabilisce la dimensione e la qualità delle fasce di rispetto. Il Comune indica per ogni infrastruttura la misura della relativa fascia di rispetto.

<sup>198</sup> Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977, allegato 5 - Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della l. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

<sup>199</sup> d. leg.vo 11 maggio 1999, n. 152, modificato dal D. Leg.vo 18 agosto 2000

<sup>200</sup> l. 10-5-1976 n. 319 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

<sup>201</sup> Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977, allegato 5,

<sup>202</sup> d. leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada

<sup>203</sup> l. 214/2003, art. 1, comma 1

Ente	Nome (1)	Localizzazione (2)	Classificazione ai sensi del Codice della Strada (3)	Previsione di piano (4)
Regione	S.R. n. 1 di Perloz	Plan de Brun – Capoluogo – Tour d'Hérèraz	Strada regionale	
Regione	S.R. n. 44 della valle del Lys	Rechanté– Tour d'Hérèraz - Remondin	Strada regionale	
Comune	Accesso sottozona Eg4	Plan de Brun	Strada locale	
Comune	Accesso sottozona Fa1	Plan de Brun	Strada locale	
Comune	Notre Dame de la Garde – Les Bois Dessous - Piette	Capoluogo - Notre Dame de la Garde – Les Bois Dessous - Piette	Strada locale	
Comune	Les Bois Dessous	Les Bois Dessous	Strada locale	In previsione
Comune	Notre Dame de la Garde	Notre Dame de la Garde parte nord	Strada locale	In previsione
Comune	Capoluogo – Collerey – Le Ban	Capoluogo – Collerey – Le Ban	Strada locale	
Comune	Bivio S.R. – Fey Dessus	Viabilità principale dal bivio S.R. – Fey Dessus	Strada locale	
Comune	Bivio a valle di Crestaz Dessus - Crestaz	Bivio a valle di Crestaz Dessus - Crestaz	Strada locale	
Comune	Bivio a valle di Crestaz - Chemp	Bivio a valle di Crestaz - Chemp	Strada locale	
Comune	Bivio dalla strada di Chemp - Senizey	Bivio dalla strada di Chemp - Senizey	Strada locale	
Comune	Bivio S.R. n. 44 - Rechanté	Bivio S.R. n. 44 - Rechanté	Strada regionale	
Comune	Bivio S.R. n. 44 – Cimitero Tour d'Hérèraz - Versé – Vert d'Hérèraz	Bivio S.R. n. 44 – Cimitero Tour d'Hérèraz - Versé – Vert d'Hérèraz	Strada locale	
Comune	Bivio presso sottozona Ae53 – sottozona Ba9	Bivio presso sottozona Ae53 – sottozona Ba9	Strada locale	
Comune	Collegamento sottozona Ba8 – sottozona Ae52	Collegamento sottozona Ba8 – sottozona Ae52	Strada locale	
Comune	Bivio S.R. n. 44 Le Glairèt – La Costaz	Bivio S.R. n. 44 Le Glairèt – La Costaz	Strada locale	
Comune	Bivio S.R. n. 44 Barmette – Remondin	Bivio S.R. n. 44 Barmette – Remondin	Strada locale	
Comune	Barmette – Le Pian Mattet – Torrente Rechanté	Barmette – Le Pian Mattet – Torrente Rechanté	Strada locale	
Comune	Bivio S.R. n. 44 a monte di Remondin - Pissine	Bivio S.R. n. 40 a monte di Remondin - Pissine	Strada locale	
Comune	Pissine – ponte sul Lys	Pissine – ponte sul Lys	Strada locale	Strada in previsione

Per gli interventi di regolarizzazione delle sezioni stradali indicati nella soprastante tabella, nel caso in cui essi non siano individuati all'interno della tavola P4, dovrà essere avviata la procedura di variante al PRG ai fini dell'applicazione della procedura di esproprio.

- Le nuove strade comunali, o gli adeguamenti di tronchi stradali esistenti, devono essere progettati e costruiti

secondo quanto disposto dalle norme applicabili<sup>204</sup>, fatte salve le deroghe ammesse<sup>205</sup>. Deve inoltre essere previsto un sistema efficace di raccolta e smaltimento delle acque superficiali e drenate.

4. Si definiscono strade private di accesso le strade che collegano una strada pubblica a uno o più lotti edificati o edificabili.
5. Le strade private di accesso<sup>206</sup> a strutture con destinazioni residenziali, commerciali, produttive o di servizio devono possedere i requisiti seguenti, stabiliti in sede di permesso di costruire su proposta progettuale motivata, in relazione al volume e qualità del traffico atteso e alla sicurezza per la circolazione:
  - a) carreggiata veicolare con corsie adeguate al volume del traffico e alle esigenze di sicurezza e scorrevolezza e sezione della carreggiata<sup>207</sup> non inferiore a m 3,00;
  - b) andamento plano-altimetrico adagiato al suolo con pendenze adeguate al volume del traffico (max 16%);
  - c) raccordi orizzontali e verticali idonei a garantire la visibilità durante l'innesto sulla strada pubblica;
  - d) sistema di raccolta delle acque mediante cunette e pozzetti di raccolta e scarico in ruscelli o canali superficiali;
  - e) illuminazione se la lunghezza supera i 50,0 metri;
  - f) segnaletica stradale a norma di Codice della Strada;
  - g) immissione in una strada pubblica;
  - h) dove necessario potranno essere previsti eventuali marciapiedi strutturati e dimensionati ai sensi della normativa sulle barriere architettoniche;
  - i) pavimentazione adeguate all'uso e alla tipologia della strada;
  - j) ringhiere, cunette, attraversamenti, incroci di dimensioni e qualità atte a soddisfare le normative e le esigenze di funzionalità.
6. Si definiscono strade private funzionali alle attività agro-silvo-pastorali quelle che hanno origine da strada pubblica o da altra strada privata e danno accesso a uno o più fondi agricoli.
7. Per le strade di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 opera la disciplina delle NAPTP, art. 21, commi 1 e 2.
8. Con riferimento alle strade comunali o vicinali carrabili e alle strade pedonali<sup>208</sup> e percorsi ciclabili pubblici individuati nella tavola: P1 - *Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*, al fine della salvaguardia dei percorsi medesimi, dovranno essere utilizzati, nelle operazioni di manutenzione straordinaria e ordinaria, materiali lapidei per le pavimentazioni e muri di sostegno in pietra attinenti per tipologia e sistemi costruttivi a quelli presenti nell'area d'intervento.
9. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, alle strade regionali, comunali e vicinali si applicano le disposizioni seguenti. Le distanze dall'asse della carreggiata, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti la strada, non possono essere inferiori a quanto indicato nella tabella di seguito riportata:

---

<sup>204</sup> decreto 5 novembre 2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"

<sup>205</sup> d. leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, art. 13, comma 2

<sup>206</sup> cfr. art. 6, comma 4, lettera c)

<sup>207</sup> come definita dal Codice della strada

<sup>208</sup> Le strade pedonali ricomprendono i sentieri di cui alle NAPTP, art. 37, comma 5, e quelli eventualmente individuati per iniziativa del Comune

strade	entro gli insediamenti previsti dal PRG con esclusione delle sottozone di tipo A <sup>209</sup>	fuori dagli insediamenti previsti dal PRG <sup>210</sup>	fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG <sup>211</sup>
C. strade extraurbane secondarie (strade regionali)	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, <= m 8,00 15,00 per strade > m 8,00	m 14,00 per strade <= m 8,00 m 27,50 per strade > m 8,00 <sup>212</sup>	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, <= m 8,00 15,00 per strade > m 8,00
E. strade urbane di quartiere (regionali, comunali)	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, <= m 8,00 15,00 per strade > m 8,00 <sup>213</sup>	-----	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, <= m 8,00 15,00 per strade > m 8,00
F. strade locali (regionali, comunali, vicinali veicolari)	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, < m 8,00 15,00 per strade > m 8,00 <sup>214</sup>	m 14,00 per strade <= m 8,00 m 27,50 per strade > m 8,00 <sup>215</sup>	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, <= m 8,00 15,00 per strade > m 8,00

10. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, nel caso di fabbricati agricoli o di interesse generale ubicati nelle sottozone di tipo E, possono fruire delle disposizioni di deroga ai sensi di legge<sup>216</sup>.
11. Nelle sottozone di tipo A, pur in assenza di strumenti attuativi, nella ricostruzione di edifici può essere mantenuta la distanza in atto dalle strade. Inoltre, sia in assenza sia in presenza della classificazione delle strade, le distanze minime da osservarsi nell'edificazione di fabbricati interrati lungo le strade comunali sono:
  - a) fino al ciglio stradale per la costruzione di fabbricati interrati con orizzontamento di copertura posto a quota inferiore a quella del piano viabile; in tal caso, l'orizzontamento di copertura, il cui uso deve essere gratuitamente asservito al Comune, qualora richiesto, deve assicurare la transitabilità connessa ad eventuali ampliamenti della sede stradale mediante la realizzazione di un solaio dimensionato per un sovraccarico di almeno 3.000 kg/m<sup>2</sup>;
  - b) minimo di m 3,00 dal ciglio stradale per la costruzione di fabbricati interrati posti a quota uguale o superiore a quella del piano viabile; nel caso in cui siano previsti accessi carrabili prospettanti la sede stradale, gli accessi medesimi devono mantenere una distanza minima dal ciglio stradale pari a m 4,50; distanze inferiori a quest'ultimo limite sono consentite nei soli casi previsti dalla norma<sup>217</sup>.
12. Nelle sottozone di tipo B, sia in assenza sia in presenza della classificazione delle strade, è possibile costruire fabbricati interrati lungo le strade comunali alle condizioni di cui al comma 11, lettera a).
13. Nelle fasce di rispetto stradale, sia in assenza sia in presenza della classificazione delle strade, fermo restando la previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada, è ammessa esclusivamente la realizzazione di

<sup>209</sup> LR 6 aprile 1998 e smi, n. 11 art. 99; Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I

<sup>210</sup> DCR 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I

<sup>211</sup> nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi

<sup>212</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 99, comma 1, lettera b), comma 2

<sup>213</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 99, comma 1, lettera a), comma 2

<sup>214</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 99, comma 1, lettera a), comma 2

<sup>215</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 99, comma 1, lettera b), comma 2

<sup>216</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 art. 99, comma 3

<sup>217</sup> D. leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, art. 46, comma 4



rampe e scalinate di accesso ai fondi rispettando la distanza di m. 1,50 dal ciglio stradale qualora sviluppantesi parallelamente alla viabilità, di spazi di sosta e parcheggio, di solai di raccordo tra sedime viabile e fabbricato dimensionati per un sovraccarico di almeno 3.000 kg/m<sup>2</sup> e comunque computati quale superficie coperta, di ricoveri per attrezzi e materiali a servizio della viabilità, di manufatti e ricoveri inerenti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, di reti impiantistiche interrate, nonché di tutti quei manufatti che per la loro funzione interagiscono obbligatoriamente con la viabilità.

14. Nelle fasce di rispetto stradali, sia in assenza sia in presenza della classificazione delle strade, è altresì ammessa la costruzione di recinzioni e cancellate, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal regolamento edilizio, nonché l'installazione di pensiline, cartelli indicatori e segnaletici.
15. Le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, a seguito della avvenuta classificazione delle strade ai sensi del codice della strada, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti sono definite nella seguente tabella:

strade	Centro abitato <sup>218</sup>	fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG <sup>219</sup>	fuori dai centri abitati ma fuori le zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG <sup>220</sup>
E. Strade urbana di quartiere (regionali, comunali)	m 5,00 per strade ≤ m 5,00 m 6,50 per strade > m 5,01, ≤ m 8,00 9,00 per strade > m 8,00	m 5,00 per strade ≤ m 5,00 m 6,50 per strade > m 5,01, ≤ m 8,00 9,00 per strade > m 8,00	-----
F. Strade locali (regionali, comunali, vicinali veicolari)	m 5,00 per strade ≤ m 5,00 m 6,50 per strade > m 5,01, ≤ m 8,00 9,00 per strade > m 8,00	m 5,00 per strade ≤ m 5,00 m 6,50 per strade > m 5,01, ≤ m 8,00 9,00 per strade > m 8,00	m 20,00 (strade regionali e comunali) m 10,00 (strade vicinali) <sup>221</sup>

16. Le distanze minime da rispettare nella esecuzione di scavi, nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, nell'impiantare alberi, siepi e simili, lateralmente alle strade, in funzione della avvenuta classificazione delle strade, sono stabilite ai sensi del nuovo codice della strada e relativo regolamento<sup>222</sup>.
17. Le distanze minime da rispettare nelle curve fuori dai centri abitati in funzione della avvenuta classificazione delle strade sono definite dal nuovo codice della strada e relativo regolamento<sup>223</sup>.
18. Nelle fasce di rispetto a tutela delle strade sono ammessi gli interventi elencati alla vigente legislazione regionale<sup>224</sup> e quelli elencati nel Regolamento del Codice della strada<sup>225</sup> ed in particolare:
- impianti per la distribuzione di carburanti, strutture ad essi accessorie ed attrezzature a servizio della circolazione;
  - recinzioni, cancelli e pensiline che non ostacolino la piena visibilità del percorso stradale, dei bivi, degli incroci, delle aree di sosta e delle altre analoghe strutture;

<sup>218</sup> D. leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, art. 3, comma 1, punto 8), art. 4

<sup>219</sup> nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi

<sup>220</sup> nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi

<sup>221</sup> DPR 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2, lettere d) e e)

<sup>222</sup> D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, commi 1, 3, 4, 5.

<sup>223</sup> D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, commi 1, 3, 4, 5.

<sup>224</sup> l.r. 6 aprile 1998, n. 11, artt. 39 e 40

<sup>225</sup> D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, commi 1, 3, 4, 5.



- c) parcheggi di superficie;
  - d) accessi e diramazioni, passi carrabili, rampe di accesso ad autorimesse e parcheggi conformi alle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento;
  - e) percorsi pedonali e ciclabili (itinerari ciclopedonali);
  - f) piantumazioni e sistemazioni a verde, consentite dalle norme di legge o di regolamento e comunque tali da non ostacolare la piena visibilità di cui alla precedente lettera b).
  - g) gli impianti tecnici connessi con le strutture o le infrastrutture per la cui salvaguardia è prevista la fascia di rispetto;
  - h) gli impianti per il trasporto e la trasformazione dell'energia e quelli per la fornitura di pubblici servizi
19. La distanza minima da osservare nell'edificazione in fregio alle strade comunali pedonali, (di tipo F-bis) individuate nella tavola P1 - *Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali* o nella tavola P4 - *Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG*, è fissata in metri 5,0 da misurarsi dall'asse della strade stesse. Tale disposizione non si applica all'interno delle sottozone di tipo A.
20. Le infrastrutture stradali strettamente funzionali alla gestione forestale, tali espressamente considerate dai piani e dai programmi di settore, devono rispettare le determinazioni di cui all'articolo 21 delle NAPTP, nonché le limitazioni derivanti dalle specifiche condizioni ambientali, valutate, se del caso, in sede di studio o relazione di impatto ambientale<sup>226</sup>.

#### **Art. 34 (Acquedotto e metanodotto)**

1. Nelle tavola P2 – Elementi, usi ed attrezzature con particolare rilevanza urbanistica sono indicate le condotte principali dell'acquedotto e metanodotto.
2. Gli interventi di qualsiasi natura interferenti con le condotte di cui al comma 1 ed eventuali modifiche al loro tracciato sono autorizzati dal soggetto proprietario e segnalati al Comune. Gli interventi di scavo in adiacenza alle condotte dovranno essere preventivamente segnalati al soggetto proprietario o gestore.
3. La dismissione di condotte o di infrastrutture o di parti di esse, comporta la riqualificazione ambientale del territorio interessato a carico dell'ente proprietario o gestore.
4. Ai lati delle condotte acquedottistiche, indicate nella tavola P2 – Elementi, usi ed attrezzature con particolare rilevanza urbanistica, è fatto divieto di eseguire interventi edificatori, di effettuare piantagioni e di spandere materiali che possano risultare fonti di inquinamento entro fasce di rispetto di larghezza pari a m 2,50 misurata dall'asse delle condotte medesime<sup>227</sup>.
5. Le fasce di rispetto del metanodotto sono determinate e disciplinate dalle specifiche norme di settore vigenti in materia.

#### **Art. 35 (Gestione dei rifiuti)**

1. Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali<sup>228</sup> è attuato secondo le modalità previste dal piano regionale di gestione dei rifiuti, dal piano di SUB-ATO per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti<sup>229</sup>.
2. Le aree necessarie ad individuare i centri di raccolta comunale o i centri specializzati (ecostazioni o stazioni ecologiche) sono individuate nella tavola P2 "*Elementi, usi ed attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*".

---

<sup>226</sup> NAPTP, art.32, comma 7.

<sup>227</sup> Decreto Ministero della Sanità 26/3/1991, allegato II

<sup>228</sup> NAPTP, art. 22, commi 5, 6 e 7

<sup>229</sup> d. leg.vo n.152/2006, art. 21

3. Le aree di cui al comma 2 devono presentare fasce di rispetto ai sensi di legge<sup>230</sup> caratterizzate dall'impianto di essenze arboree o di altre misure di mitigazione paesaggistico-ambientale da precisare in sede di progetto di ciascuna area.

### **Art. 36 (Industria e artigianato)**

1. La disciplina urbanistico-edilizia relativa all'industria e artigianato è dettata all'art. 48 "Sottozone di tipo D".
2. Per l'artigianato ammesso nelle sottozone di tipo B si applicano le disposizioni urbanistiche ed edilizie di cui all'articolo 46 (*Sottozone di tipo B*) riguardanti le altre destinazioni d'uso ammesse nelle sottozone medesime.
3. Per usi ed attività produttive artigianali o industriali non collocabili in contesti abitativi in quanto incompatibili ambientalmente si intendono quelli che producono:
  - a) impatto paesaggistico rilevante;
  - b) inquinamento acustico, dell'aria ed in generale ambientale;
  - c) livelli di sicurezza modesti.
4. Opera la disposizione cogente delle NAPTP, art. 25, comma 7.
5. Gli interventi di nuovo impianto o di ristrutturazione urbanistica devono garantire spazi attrezzati e opportunamente schermati con alberature per lo stoccaggio all'aperto di prodotti o materie prime.

### **Art. 37 (Siti e impianti di radiotelecomunicazione)**

1. Le stazioni radioelettriche di radiotelecomunicazione previsti negli appositi progetti di rete<sup>231</sup>, le postazioni e le altre strutture sono autorizzabili con le procedure previste dalla specifica legge di settore<sup>232</sup> nelle apposite sottozone previste dal PRG o nelle altre sottozone a condizione che il PRG ne ammetta la destinazione d'uso.
2. Per i casi di motivata necessità, le stazioni radioelettriche e le altre strutture di radiotelecomunicazioni possono inoltre fruire delle procedure di deroga di cui alla legislazione regionale<sup>233</sup>.
3. Ai fini della tutela dei margini dei centri storici, per poterne garantire la leggibilità, la riconoscibilità, il mantenimento, la riqualificazione, i siti e gli impianti di radiotelecomunicazione non sono ammessi all'interno delle sottozone di tipo A e non sono consentiti neppure nei pressi di tali abitati o in parti di territorio che possano essere in relazione visiva con gli stessi.
4. Nelle more di approvazione del piano dei siti di radiotelecomunicazioni su tutto il territorio comunale, sono ammessi i seguenti interventi:
  - a) installazione di **nuove stazioni radioelettriche** anche se non coerenti con le destinazioni di zona del PRG, previo parere favorevole dell'ARPA in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente e previo assenso del Comune territorialmente competente, nonché postazioni ed altre strutture, qualora siano considerate<sup>234</sup>:
    - tecnicamente non localizzabili all'interno dei siti attrezzati individuati nei piani previsti ai sensi di legge;
    - tecnicamente non localizzabili su postazioni esistenti;
    - necessarie a rispondere a specifiche esigenze di localizzazione territoriale, esplicitate in apposita

---

<sup>230</sup> Ir 6 aprile 1998 n. 11, art. 43, comma 3, lettera b).

<sup>231</sup> Ir 04 novembre 2005, n. 25, *Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni*

<sup>232</sup> Ir 25/2005

<sup>233</sup> Ir 6 aprile 1998, n. 11, art. 88

<sup>234</sup> art. 11, comma 5, della l.r. 25/2005

documentazione tecnica allegata alla domanda.

- b) le **stazioni radioelettriche esistenti** e le altre strutture siano realizzate prioritariamente su strutture ed edifici pubblici esistenti.
5. Sulle stazioni radioelettriche esistenti e sulle postazioni esistenti, conseguenti a progetti di rete approvati, sono ammessi i seguenti interventi:
  - a) manutenzione ordinaria a e straordinaria e installazione di stazioni radioelettriche per il potenziamento della postazione esistente, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente;
  - b) manutenzione ordinaria a e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, interventi di demolizione e potenziamento delle altre strutture che compongono la postazione esistente.
6. Gli interventi ammessi sulle postazioni non potranno, in ogni caso, comportare una trasformazione edilizio-urbanistica tale da configurare la creazione di un sito attrezzato come definito dalle disposizioni vigenti.<sup>235</sup>
7. Nelle more dell'approvazione del piano dei siti di radiotelecomunicazione su tutto il territorio comunale, la tipologia costruttiva delle postazioni e delle altre strutture deve garantire :
  - a) che gli elementi strutturali metallici siano opachi e non riflettenti;
  - b) che le postazioni e le altre strutture siano positivamente inserite nel paesaggio circostante, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali del contesto; tale valutazione, negli ambiti non soggetti al parere vincolante della struttura competente in materia di tutela del paesaggio e dei beni architettonici, sarà espressa dalla Commissione Edilizia comunale, se costituita.
8. Gli interventi di nuovo impianto o di ristrutturazione urbanistica devono garantire spazi attrezzati e opportunamente schermati con alberature per lo stoccaggio all'aperto di prodotti o materie prime.

### **Art. 38 (Cimitero comunale)**

1. Nella tavola. P4 – *Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG* è indicato il perimetro dell'impianto cimiteriale esistente; si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia<sup>236 237</sup>, fatte salve le limitazioni imposte dalla vigente legislazione in materia di risorse idriche<sup>238</sup>.
2. Nelle tavole prescrittive P1 – *Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*, sono individuati i seguenti cimiteri che presentano interesse storico-culturale:
  - cimitero comunale in località Perloz;
  - cimitero comunale in località Tour d'Hérèraz.

Nei cimiteri monumentali di Perloz e Tour d'Hérèraz sono ammesse le ordinarie attività di tumulazione e manutenzione; mentre per attività di nuova costruzione e di modifica dei manufatti immobili esistenti, aventi più di settanta anni e la rimozione di manufatti tombali aventi più di cinquanta anni, è necessaria l'autorizzazione della Struttura regionale competente in materia di beni storico artistici e architettonici.

### **Art. 39 (Piste di sci nordico, attrezzature turistiche)**

1. Le piste di sci nordico e altre attrezzature turistiche e i relativi impianti sono indicate, qualora presenti, nelle tavole P2 - *Elementi, usi ed attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*.

---

<sup>235</sup> Ir 25/2005, art. 2

<sup>236</sup> RD 24 luglio 1934, n. 1265. *Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie*. Art. 338, più volte modificato e da ultimo dal collegato infrastrutture di cui alla legge 166 del 1 agosto 2002, art. 28.

<sup>237</sup> D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. *Approvazione del regolamento di polizia mortuaria*, da art. 54 a art. 73 e art. 78.

<sup>238</sup> D.lgvo 11 maggio 1999, n. 152 – art. 21

2. Le aree riservate alla pratica dello sci sono destinate ad uso pubblico<sup>239</sup>.
3. Gli interventi diretti alla riqualificazione delle piste di sci nordico, qualora esistenti, devono comportare la riduzione delle alterazioni alla modellazione del suolo, alla copertura vegetale e al reticolo idrografico.
5. E' ammessa la realizzazione di nuove piste di sci nordico o il loro potenziamento<sup>240</sup> mediante interventi che non comportino modellamenti del terreno tali da non consentire il completo ripristino del manto vegetale.
6. Sono ammesse nuove piste di sci nordico ai sensi delle NAPTP, art. 29, comma 12, compatibilmente con le esigenze di tutela paesaggistica.
7. Fatte salve diverse specifiche regolamentazioni di settore e l'acquisizione di eventuali autorizzazioni ai sensi di legge, sono ammesse attività ricreative, sportive e didattico-scientifiche in ambiente naturale<sup>241</sup>. In particolare:
  - nelle sottozone adiacenti al torrente Lys sono ammesse le attrezzature ed i servizi per le attività sportive del rafting, della canoa e di quelle legate all'utilizzo sportivo e ricreativo del fiume, in conformità alle disposizioni in materia di tutela per i corpi idrici a destinazione particolare<sup>242</sup>;
  - l'attività venatoria e la pesca sportiva;
  - le attività ricreative in aree espressamente destinate ed attrezzate, quali le aree per pic-nic, o quelle non richiedenti attrezzature fisse, utilizzate occasionalmente per la pratica degli sport tradizionali valdostani e per altre attività ricreative o sportive, quali tiro con l'arco, tiro a segno, ecc.
8. Sono consentite le opere infrastrutturali necessarie al funzionale esercizio delle attività ricreativo-sportive e didattiche che non prevedano la realizzazione di fabbricati e quelli occorrenti per assicurare condizioni di sicurezza verso l'utenza, sono altresì ammesse, anche in area boscata, manufatti e nuove costruzioni dimensionalmente esigue per la tutela, la valorizzazione e lo studio dell'ecosistema del bosco quali casotti connessi al servizio forestale, all'osservazione naturalistica in genere, stazioni scientifiche e di supporto all'escursionismo in quanto opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali.
9. Le strutture edilizie indispensabili per lo svolgimento funzionale degli usi e delle attività ammesse, diverse da quelle esigue contemplate al precedente comma 8, devono essere prioritariamente realizzate mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di ristrutturazione e ampliamento planivolumetrico fuori terra degli attuali fabbricati nella misura massima del 20% del volume esistente, con le limitazioni di cui al comma 25 delle NTA.
10. Per le strutture ricettive realizzate con finanziamenti pubblici o premi di volumetria, in cui cessi l'attività, non sono ammessi riusi diversi da quelli ricettivi, nei venti anni successivi alla dichiarazione di abitabilità delle opere<sup>243</sup>.

---

<sup>239</sup> I.r. 17 marzo 1992, n. 9, art. 1, e successive modifiche ed integrazioni.

<sup>240</sup> NAPTP, art. 29, commi 11 e 12.

<sup>241</sup> NAPTP, art. 29, comma 13

<sup>242</sup> Piano di tutela delle acque (PTA), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1788/XII del 08 febbraio 2006, Art. 49

<sup>243</sup> NAPTP, art. 29, comma 6..

## Capo III- Tutela e valorizzazione naturalistica

### Art. 40 (Siti e beni di specifico interesse naturalistico)

1. I siti ed i beni di specifico interesse naturalistico<sup>244</sup> sono rappresentati nelle tavole P3 – *Tutela e valorizzazione naturalistica*; sui siti e sulle aree prossime<sup>245</sup> ai beni di specifico interesse naturalistico si applicano le disposizioni cogenti di cui alle NAPTP, art. 38, comma 4<sup>246</sup>. Eventuali interventi che possano interessare i siti o le aree prossime alle stazioni floristiche di pregio<sup>247</sup> dovranno essere preventivamente concordati con la struttura regionale competente in materia di aree protette, al fine di ottenere parere favorevole o favorevole condizionato, preventivo e vincolante e finalizzato alla tutela degli stessi.

*Beni puntuali di specifico interesse naturalistico*

#### **Piante Monumentali**

S005 - Estellé - Vitis Vinifera L.

S010 - Pessé - Fraxinus excelsor L.

S011 - Prà - Ulmus laevis Pallas

#### **Stazioni floristiche di pregio elencate nella banca dati flora<sup>248</sup>**

S001 - Plan de Brun - Asplenium foreziense Magnier

S002 - Sengla - Spiranthes spiralis (L.) Chevall.

S003 - Sengla - Aquilegia vulgaris L.

S004 - Chamieux - Aquilegia vulgaris L.

S006 - Fey - Aquilegia vulgaris L.

S007 - Col Fenêtre - Paeonia officinalis L.

S008 - Col Fenêtre - Paeonia officinalis L.

S009 - Col Fenêtre - Paeonia officinalis L.

S012 - Pian - Delphinium elatum subsp. helveticum Pawl.

2. Sono parimenti oggetto di conservazione<sup>249</sup> le cascate permanenti e le grotte<sup>250</sup>.

---

<sup>244</sup> NAPTP, art. 38 commi 1, 2 e appendici 3 alla relazione.

1. Sono oggetto di conservazione i siti d'interesse naturalistico comunitario o nazionale indicati dal PTP.

2. Sono altresì oggetto di conservazione le strutture geologiche, i siti d'interesse mineralogico, petrografico, geomorfologico, le sorgenti minerali, le stazioni floristiche, gli ambiti vegetazionali e le zone umide, indicati dal PTP. Gli strumenti urbanistici possono integrare tali beni naturalistici nonché i siti di cui al comma 1.

3. Sono parimenti oggetto di conservazione, ancorché non esplicitamente indicati dal PTP, ma oggettivamente riconoscibili sul terreno, i ghiacciai, i depositi morenici delle pulsazioni glaciali, le cascate permanenti e le grotte.

<sup>245</sup> Per area prossima ai beni puntuali di specifico interesse naturalistico è da intendersi un areale di m 50.00 di raggio con centro in corrispondenza del baricentro del simbolo grafico riportato nelle tavole inerenti i valori naturalistici.

<sup>246</sup> Nelle aree interessate dai beni naturalistici di cui ai commi 1, 2 e 3, è vietata ogni nuova edificazione ed ogni trasformazione del territorio, comprese quelle comportanti rimodellamenti del suolo, alterazioni del reticolo idrografico, depositi anche transitori di materiali, discariche o impianti depuratori. Sono consentiti gli interventi necessari alla conservazione e al recupero delle aree di cui al presente comma, nonché al miglioramento della fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree medesime. Sono altresì consentiti, con provvedimento adeguatamente motivato, gli interventi necessari per garantire la sicurezza idrogeologica degli insediamenti e delle infrastrutture; le piste forestali indispensabili alla gestione dei boschi; le opere infrastrutturali di interesse generale; gli interventi rivolti alla manutenzione ed adeguamento delle infrastrutture ed attività eventualmente in atto, limitatamente all'escursionismo, alpinismo e sci alpino e nordico.

<sup>247</sup> I.r. 45/2009 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della flora alpina" – Allegato A (specie a protezione rigorosa)

<sup>248</sup> I.r. 45/2009 Disposizioni per la tutela e la conservazione della flora alpina

3. Gli alberi classificati "monumentali" ai sensi della vigente legislazione in materia<sup>251</sup> sono oggetto di specifica tutela e gli interventi fito-manutentivi devono essere preventivamente concordati con i competenti uffici regionali; in ogni caso l'abbattimento degli alberi monumentali segue le procedure di legge<sup>252</sup>.

#### **Art. 41 (Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica)**

1. Nel comune di Perloz non sono presenti parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica.

#### **Art. 42 (Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale)**

1. Nelle tavole P3 – Tutela e valorizzazione naturalistica, sono indicati<sup>253</sup> i seguenti siti di importanza comunitaria (SIC/ZPS)
- SIC-IT1205110 – Stazione di Peonia officinalis<sup>254</sup>
2. A tali siti si applicano le disposizioni i criteri per l'applicazione della Valutazione di Incidenza<sup>255</sup>.
3. Per i siti di importanza comunitaria e le zone di protezione speciale vigono le disposizioni dell'art. 38 del PTP.

---

<sup>249</sup> NAPTP, Art. 38, comma 3

<sup>250</sup> I comuni, ai sensi dell'intesa di cui all'art. 38, comma 5, delle NAPTP, assicurano - mediante gli strumenti urbanistici, o con altri provvedimenti - forme differenziate di tutela delle aree interessate dai beni di cui ai commi 1, 2, 3, a fini scientifici, didattici, educativi e di pubblico godimento; per i beni di cui al comma 2, i comuni - nella sede anzidetta - sulla base di adeguati approfondimenti tecnici e scientifici e nel rispetto dell'interesse prioritario segnalato dal PTP, precisano le delimitazioni formulate dal PTP e delimitano le aree interessate dai beni che il PTP individua simbolicamente. I comuni assicurano, altresì, forme appropriate di tutela ad altri beni e ambiti di valore ambientale, quali le stazioni pioniere a carattere erbaceo, arbustivo o arboreo, gli ambiti faunistici, ivi compresi le aree di nidificazione di uccelli rapaci, i corridoi di transito degli ungulati, particolari zone di svernamento e riproduzione della fauna selvatica, individuati da specifici studi.

<sup>251</sup> l.r. 21 agosto 1990, n. 50 e smi.

<sup>252</sup> l.r. 21 agosto 1990, n. 50 e smi, art. 5.

<sup>253</sup> ai sensi delle Deliberazioni della Giunta regionale 1460/2002 e 3361/2002.

<sup>254</sup> Istituita con Del.G.R. 29 dicembre 2006, n°4233.

<sup>255</sup> -l.r. 21 maggio 2007, n° 8 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007;

- Del.G.R. 6 luglio 2007, n° 1815;

- Del.G.R. 18 aprile 2008, n° 1087 - Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 8/2007 e del D.M. 17 ottobre 2007.

- Del.G.R. 16 dicembre 2011, n° 3061 - Approvazione del documento tecnico concernente le misure di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria della rete ecologica europea NATURA 2000, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 8/2007 e del D.M. 17 ottobre 2007 e ai fini della designazione delle zone speciali di conservazione (ZSC);

- Del.G.R. 11 maggio 2012, n° 970 - Approvazione della disciplina per l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 8/2007, concernente disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 e 79/409. Revoca della DGR 1815/2007;

- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 febbraio 2013.

## Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità

### Art. 43 (Suddivisione del territorio in sottozone)

1. Le zone territoriali di cui alla l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 22, comma 1 sono ripartite, ai sensi della delibera di Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 421, e rappresentate nelle tavole P4 – *Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG* nelle sottozone seguenti sottozone:

<i>sottozona</i>	<i>toponimo</i>	<i>sistema</i>	<i>superficie territoriale m<sup>2</sup></i>
<b>Ab</b>			
<b>Ab1*</b>	<i>Perloz- Chef Lieu</i>	SI	28.399
	<b>totale</b>		<b>28.399</b>
<b>Ac</b>			
<b>Ac1*</b>	<i>Marine</i>	SI	19.658
	<b>totale</b>		<b>19.658</b>
<b>Ae</b>			
<b>Ae1*</b>	<i>Les Bois dessous</i>	SI	7.166
<b>Ae2*</b>	<i>Ronc Cretaz</i>	SI	3.159
<b>Ae3*</b>	<i>Ronc Cretaz dessous</i>	SI	7.917
<b>Ae4</b>	<i>Plan de Brun</i>	SI	19.208
<b>Ae5*</b>	<i>N. D. de la Garde</i>	SI	9.006
<b>Ae6</b>	<i>Collerey</i>	SI	4.674
<b>Ae7</b>	<i>Le Chichal</i>	SI	630
<b>Ae8</b>	<i>Liavanère dessous</i>	SI	293
<b>Ae9*</b>	<i>Liavanère du milieu</i>	SI	1.966
<b>Ae10</b>	<i>Liavanère dessus</i>	SI	1.224
<b>Ae11</b>	<i>Breil</i>	SI	3.935
<b>Ae12</b>	<i>Estellé dessous</i>	SI	428
<b>Ae13</b>	<i>Estellé dessus</i>	SI	1.669
<b>Ae14</b>	<i>Estellé</i>	SI	4.317
<b>Ae15*</b>	<i>Chamioux</i>	SI	6.754
<b>Ae16</b>	<i>Crestaz dessous</i>	SI	763
<b>Ae17</b>	<i>Crestaz dessus</i>	SI	4.875
<b>Ae18</b>	<i>Crestaz dessus</i>	SI	1.352
<b>Ae19</b>	<i>Fey dessous</i>	SI	4.743
<b>Ae20</b>	<i>Fey dessus</i>	SI	6.997
<b>Ae21*</b>	<i>Pessé dessous</i>	SI	6.225
<b>Ae22*</b>	<i>Pessé dessus</i>	SI	7.852
<b>Ae23*</b>	<i>Finestra</i>	PA	6.526
<b>Ae24*</b>	<i>Le Glairat</i>	SI	8.350
<b>Ae25*</b>	<i>La Croux</i>	SI	1.566
<b>Ae26*</b>	<i>Le Chichalin</i>	SI	6.224
<b>Ae27*</b>	<i>La Ruinaz</i>	SI	5.572



COMUNE DI PERLOZ  
VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE  
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

<b>Ae28*</b>	<i>Badery</i>	SI	2.372
<b>Ae29*</b>	<i>Rascart</i>	SI	3.235
<b>Ae30*</b>	<i>Chieva</i>	SI	2.441
<b>Ae31*</b>	<i>Chesalles</i>	SI	674
<b>Ae32*</b>	<i>Pré Premier</i>	SI	2.664
<b>Ae33*</b>	<i>Darbelley</i>	SI	730
<b>Ae34</b>	<i>Arfey</i>	SI	4.804
<b>Ae35*</b>	<i>Miochaz</i>	SI	1.183
<b>Ae36</b>	<i>Seramont</i>	SI	650
<b>Ae37*</b>	<i>Chemp</i>	SI	6.349
<b>Ae38</b>	<i>Nantey</i>	SI	5.544
<b>Ae39*</b>	<i>Besesse</i>	SI	3.961
<b>Ae40</b>	<i>Remondin</i>	SI	8.018
<b>Ae41*</b>	<i>Bioley</i>	SI	2.515
<b>Ae42</b>	<i>Le Mignot</i>	SI	3.658
<b>Ae43*</b>	<i>Pré de la Vache dessous</i>	SI	2.046
<b>Ae44</b>	<i>Pré de la Vache dessus</i>	SI	1.690
<b>Ae45</b>	<i>Le Pian Mattet</i>	SI	3.344
<b>Ae46</b>	<i>Cavallé</i>	SI	842
<b>Ae47*</b>	<i>Souset</i>	SI	3.554
<b>Ae48</b>	<i>Vers Chenuil</i>	SI	5.270
<b>Ae49</b>	<i>Vers Vert</i>	SI	3.749
<b>Ae50*</b>	<i>La Costaz</i>	SI	573
<b>Ae51*</b>	<i>Chatignolet</i>	SI	4.970
<b>Ae52</b>	<i>Vert Hérèraz</i>	SI	6.129
<b>Ae53</b>	<i>Tour d' Hérèraz</i>	SI	3.796
<b>Ae54*</b>	<i>Rechanté</i>	SI	4.582
<b>totale</b>			<b>222.739</b>

<b>Ba</b>			
-----------	--	--	--

<b>Ba1*</b>	<i>Plan de Brun</i>	SI	1.131
<b>Ba2*</b>	<i>Plan de Brun</i>	SI	29.891
<b>Ba3*</b>	<i>La Costaz</i>	SI	3.798
<b>Ba4</b>	<i>Chef Lieu</i>	SI	883
<b>Ba5</b>	<i>Chef Lieu</i>	SI	2.812
<b>Ba6</b>	<i>Chamioux</i>	SI	2.980
<b>Ba7</b>	<i>Marine</i>	SI	3.279
<b>Ba8*</b>	<i>La Costaz</i>	SI	23.662
<b>Ba9</b>	<i>Tour d' Hérèraz</i>	SI	1.189
<b>Ba10</b>	<i>Vert Hérèraz</i>	SI	9.234
<b>Ba11*</b>	<i>Barmotte</i>	SI	4.836
<b>Ba12*</b>	<i>Remondin</i>	SI	8.424
<b>totale</b>			<b>92.117</b>



<b>Eb</b>			
-----------	--	--	--

<b>Eb1</b>	<i>Arp</i>	PA	1.226.014
<b>Eb2</b>	<i>Quiarouzéra</i>	PA	70.687
<b>Eb3</b>	<i>Tchaehe</i>	PA	124.830
<b>Eb4</b>	<i>Erpia</i>	PA	321.890
<b>Eb5</b>	<i>Pourci Desot</i>	PA	31.577
<b>Eb6</b>	<i>Pra da Cort</i>	PA	107.345
<b>Eb7</b>	<i>Trontchina</i>	PA	418.690
<b>Eb8</b>	<i>Pian Cazal</i>	PA	106.568
<b>Eb9</b>	<i>Charat</i>	PA	85.171
	<b>totale</b>		<b>2.492.772</b>

<b>Ec</b>			
-----------	--	--	--

<b>Ec1</b>	<i>Les Bois, Besesse, Pessé</i>	BO	5.866.627
<b>Ec2</b>	<i>Plan du Brun, Remondin</i>	FL	366.185
<b>Ec3</b>	<i>Rechante, Remondin, Clevette, Pra da Cort</i>	BO	4.348.575
	<b>totale</b>		<b>10.581.387</b>

<b>Ed</b>			
-----------	--	--	--

<b>Ed1</b>	<i>Praz long (Depuratore)</i>	SI	6.098
<b>Ed2</b>	<i>Giassère (Centrale idroelettrica)</i>	BO	4.483
<b>Ed3</b>	<i>Le Chichalin (Centrale idroelettrica)</i>	SI	3.193
	<b>totale</b>		<b>13.774</b>

<b>Ee</b>			
-----------	--	--	--

<b>Ee1</b>	<i>Bois, Plan de Brun</i>	SI	198.140
<b>Ee2</b>	<i>Bois</i>	SI	1.543
<b>Ee3</b>	<i>Plan de Brun</i>	SI	98.806
<b>Ee4</b>	<i>Notre Dame de la Garde</i>	SI	7.442
<b>Ee5</b>	<i>Plan de Brun</i>	SI	1.579
<b>Ee6</b>	<i>Tour d'Hérèraz</i>	SI	38.267
<b>Ee7</b>	<i>Vert Hérèraz</i>	BO	25.344
<b>Ee8</b>	<i>Vert Hérèraz</i>	SI	1.532
	<b>totale</b>		<b>372.652</b>

<b>Ef</b>			
-----------	--	--	--

<b>Ef1</b>	<i>Varfey, Mont Crabun, Pessé</i>	AAN	6.093.328
<b>Ef2</b>	<i>Tchaehe</i>	PA	192.057
<b>Ef3</b>	<i>Yavanère, Arpille, Fey</i>	AAN	787.116
	<b>Totale</b>		<b>7.072.501</b>

Eg			
Eg1	<i>Les Bois dessus</i>	SI	18.052
Eg2	<i>Plan de Brun</i>	SI	14.486
Eg3	<i>Rechanté</i>	SI	17.209
Eg4	<i>Plan de Brun</i>	SI	1.132
Eg5	<i>Plan de Brun</i>	SI	36.390
Eg6	<i>Notre Dame de la Garde</i>	SI	32.773
Eg7	<i>Sengla, Chanavisa</i>	BO	25.571
Eg8	<i>Le Ban</i>	BO	9.431
Eg9	<i>Seville</i>	BO	17.539
Eg10	<i>Chef Lieu</i>	SI	4.995
Eg11	<i>Chef Lieu</i>	SI	41.629
Eg12	<i>Collerey</i>	SI	35.073
Eg13	<i>Le Chichal</i>	SI	5.376
Eg14	<i>Liavanère</i>	SI	9.780
Eg15	<i>Liavanère Dessus</i>	SI	3.713
Eg16	<i>Breil</i>	SI	57.506
Eg17	<i>Chamioux</i>	SI	2.350
Eg18	<i>Chamioux</i>	SI	3.713
Eg19	<i>Marine, Chamioux</i>	SI	133.805
Eg20	<i>Marine</i>	SI	513
Eg21	<i>Estellé</i>	SI	46.621
Eg22	<i>Fey, Crestaz</i>	SI	145.547
Eg23	<i>Pessé</i>	SI	79.564
Eg24	<i>Le Glaiet, La Croux, Le Chichalin</i>	SI	166.178
Eg25	<i>La Ruinaz</i>	SI	35.883
Eg26	<i>Badéry, Chieva</i>	SI	30.479
Eg27	<i>Pré Premier</i>	SI	7.235
Eg28	<i>Darbelley</i>	SI	23.705
Eg29	<i>Miochaz</i>	SI	35.073
Eg30	<i>Arfey</i>	SI	57.477
Eg31	<i>Cornaley</i>	SI	20.067
Eg32	<i>Seramont</i>	SI	11.157
Eg33	<i>Chemp</i>	SI	36.177
Eg34	<i>Nantey</i>	SI	43.206
Eg35	<i>Bois de Chemp</i>	BO	5.716
Eg36	<i>Pra Long</i>	SI	22.053
Eg37	<i>Remondin</i>	SI	2.259
Eg38	<i>Remondin</i>	SI	55.705
Eg39	<i>Remondin</i>	SI	3.390
Eg40	<i>Besesse, Remondin, Bioley</i>	SI	49.745

<b>Eg41</b>	<i>Ronchaille, Le Mignot, Remondin</i>	SI	153.965
<b>Eg42</b>	<i>Senizey</i>	SI	8.517
<b>Eg43</b>	<i>Fouillé</i>	SI	978
<b>Eg44</b>	<i>Téste</i>	BO	2.593
<b>Eg45</b>	<i>Chicalet</i>	SI	30.444
<b>Eg46</b>	<i>Suc du Mont, Lazessa</i>	SI	33.003
<b>Eg47</b>	<i>Fontanot</i>	BO	8.232
<b>Eg48</b>	<i>Broccard</i>	BO	11.408
<b>Eg49</b>	<i>Romeron</i>	BO	7.942
<b>Eg50</b>	<i>Bringue</i>	BO	8.414
<b>Eg51</b>	<i>Plan de Chenaly</i>	SI	104.865
<b>Eg52</b>	<i>Partajou</i>	BO	23.140
<b>Eg53</b>	<i>Visen</i>	SI	51.903
<b>Eg54</b>	<i>Vers Vert</i>	SI	55.254
<b>Eg55</b>	<i>Souset</i>	SI	39.389
<b>Eg56</b>	<i>Cavallé</i>	SI	9.922
<b>Eg57</b>	<i>Fretan</i>	SI	17.686
<b>Eg58</b>	<i>Pré de la Vache</i>	SI	19.485
<b>Eg59</b>	<i>Le Pian Mattet</i>	SI	30.999
<b>Eg60</b>	<i>Tour d'Hérèraz, La Costaz</i>	SI	82.348
	<b>totale</b>		<b>2.048.757</b>

<b>Fa</b>			
-----------	--	--	--

<b>Fa1*</b>	<i>Plan de Brun: microcomunità</i>	SI	7.482
	<b>totale</b>		<b>7.482</b>

<b>Fb</b>			
-----------	--	--	--

<b>Fb1*</b>	<i>Plan de Brun: centro gestione emergenze</i>	SI	6.062
<b>Fb2*</b>	<i>Perloz Chef Lieu: centro comunale</i>	SI	2.497
<b>Fb3</b>	<i>Perloz Chef Lieu: municipio</i>	SI	4.058
<b>Fb4</b>	<i>Tour d'Hérèraz: cimitero</i>	SI	2.019
	<b>totale</b>		<b>14.636</b>

- Le sottozone A, B, C, D, F contrassegnate da \* presentano significative porzioni costituite da ambiti inedificabili, per alto e/o medio rischio idrogeologico, per le quali si applica la specifica normativa legge.<sup>256</sup>
- Le sottozone A, B, C, D, F non contrassegnate da \* possono presentare marginali porzioni costituite da ambiti inedificabili, per alto e/o medio rischio idrogeologico, per le quali si applica la specifica normativa di legge.

<sup>256</sup> vedere art. 2, comma 2, lettere g) ed h)

4. Studi maggiormente approfonditi o nuovi interventi con opere d'arte possono modificare il perimetro degli ambiti inedificabili.

#### **Art. 44 (Sottozone di tipo “A”)**

1. Nelle tavole P4 - *Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG* sono delimitate le sottozone di tipo A<sup>257</sup>, ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi.
2. In assenza di strumento attuativo di cui all'art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A, si applicano le disposizioni di cui alla vigente legislazione regionale<sup>258</sup>; in particolare si precisa che:
  - a) relativamente agli interventi di ampliamento su edifici pubblici, la densità fondiaria massima (Imax) e l'altezza massima (Hmax) esistenti nella sottozona di riferimento, quale indicata nella tabella 6, sono incrementabili in misura non superiore, rispettivamente, al 20% e al 10%, salvo diritti di terzi;
  - b) relativamente ai ruderi o fabbricati diroccati, ripristinabili ai sensi di legge, sono fatte salve le misure delle distanze tra i fabbricati, delle altezze preesistenti, nonché le aree di sedime; per i casi in cui non sia presente idonea documentazione per consentirne il recupero, le aree sono considerate libere;
  - c) le distanze minime tra i fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
  - d) le distanze minime dei fabbricati dal confine non possono essere inferiori a quelle in atto;
  - e) le infrastrutture ed i servizi, di cui alla vigente legislazione regionale<sup>259</sup>, devono essere accessibili dall'interno del fabbricato oppure dall'esterno solo se si sfruttano dislivelli di terreno preesistenti e non se ne creano di nuovi con scavi, rampe e muri; le autorimesse interrate devono costituire pertinenza di singole unità immobiliari ai sensi della l. 24 marzo 1989, n. 122, art. 9, comma 1.
3. Le tabelle di cui al presente comma individuano gli interventi, le destinazioni d'uso, le attività e gli strumenti attuativi di cui rispettivamente agli artt. 10, 8, 9 e 7 ammessi in ogni sottozona tenuto conto delle determinazioni del PTP, in funzione della Sur totale per ogni sottozona indicata nella tabella 6.

---

<sup>257</sup> Si faccia riferimento alle NAPTP, art. 36, commi 2, 3, 5

<sup>258</sup> l.r. 6 aprile 1998 n. 11, art. 52, comma 4

<sup>259</sup> l.r. 6 aprile 1998 n. 11, art. 52, comma 4, lettera a)

**TABELLA 1**

Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato				
sottozona: <i>Ab1* Perloz-Chef Lieu.</i>				
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi	Sur	Sur aggiuntiva in presenza di strumento attuativo
art. 10	art. 8	art. 7		
comma 3 di carattere agro-silvo-pastorale lettere a) c) e) k) m) v)  comma 4 residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali lettere a) c)  comma 5 abitazione permanente o principale  comma 6 abitazione temporanea  comma 7 attività produttive artigianali locali lettera a)  comma 8 attività commerciali locali lettere a) c)  comma 9 attività turistiche ricettive lettere a) b) c) d) f) g) j) k) m)  comma 13 attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse lettera a)	comma 1 lettere a) di recupero <sup>1</sup> b) nuova costruzione punto 8) c) di demolizione <sup>2</sup> d) altri interventi punto 1	pdc scia	In atto	
comma 13 attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse lettera a)	comma 1 lettera b) nuova costruzione punti 1) 3) 8)	PUD		10%

<sup>1</sup> Escluso punto 4 per fabbricati classificati monumento, documento e di pregio.

<sup>2</sup> Limitatamente a quanto indicato dall'art.52, comma 4 della LR 11/98.

**NBI:** Nelle parti individuate con il retino Lm2, Lm3 ed Lm4, che risultano di specifico interesse archeologico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 NTA.

**TABELLA 2**

<b>Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato</b>				
<i>sottozona: Ac1* Marine.</i>				
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi	Sur	Sur aggiuntiva in presenza di strumento attuativo
art. 10	art. 8	art. 7		
comma 3 di carattere agro-silvo-pastorale lettere a) c) e) k) m) v)  comma 4 residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali lettere a) c)  comma 5 abitazione permanente o principale  comma 6 abitazione temporanea  comma 7 attività produttive artigianali locali lettera a)  comma 8 attività commerciali locali lettere a) c)  comma 9 attività turistiche ricettive lettere a) b) c) d) f) g) j) k) m)  comma 13 attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse lettera a)	comma 1 lettere a) di recupero <sup>1</sup> b) nuova costruzione punto 8) c) di demolizione <sup>2</sup> d) altri interventi punto 1	pdc scia	In atto	
comma 13 attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse lettera a)	comma 1 lettera b) nuova costruzione punti 1) 3) 8)	PUD		10%

<sup>1</sup> Escluso punto 4 per fabbricati classificati monumento, documento e di pregio.

<sup>2</sup> Limitatamente a quanto indicato dall'art.52, comma 4 della LR 11/98.

**TABELLA 3**

<b>Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato</b>
<i>sottozone:</i>
<i>Ae1* Les Bois dessous; Ae3* Ronc Cretaz dessous; Ae4 Plan de Brun; Ae5* Notre Dame de la Garde; Ae6 Collerey; Ae11 Breil; Ae12 Estellé Dessous; Ae13 Estellé dessus; Ae14 Estellé; Ae15* Chamieux; Ae16 Crestaz dessous; Ae17 Crestaz dessus; Ae18 Crestaz dessus; Ae19 Fey dessous; Ae20 Fey dessus; Ae21* Pessé dessous; Ae22* Pessé dessus; Ae37* Chemp; Ae38 Nantey; Ae39* Besesse; Ae40 Remondin; Ae41* Bioley; Ae42 Le Mignot; Ae43* Pré de la Vache dessous; Ae44 Pré de la Vache dessus; Ae45 Le Plan Mattet; Ae46 Cavallé; Ae50* La Costaz; Ae51* Chatignolet ; Ae52 Vert Hérèraz; Ae53 Tour d'Hérèraz; Ae54* Rechanté.</i>

destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi	Sur	Sur aggiuntiva in presenza di strumento attuativo
art. 10	art. 8	art. 7		
comma 3 di carattere agro-silvo-pastorale lettere a) c) e) k) m) v) comma 4 residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali lettere a) c) comma 5 abitazione permanente o principale comma 6 abitazione temporanea comma 7 attività produttive artigianali locali lettera a) comma 8 attività commerciali locali lettere a) c) comma 9 attività turistiche ricettive lettere a) b) c) d) f) g) j) k) m) comma 13 attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse lettera a)	comma 1 lettere a) di recupero <sup>1</sup> b) nuova costruzione punto 8) c) di demolizione <sup>2</sup> d) altri interventi punto 1	pdc scia	In atto	
comma 13 attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse lettera a)	comma 1 lettera b) nuova costruzione punti 1) 3) 8)	PUD		10%

<sup>1</sup> Escluso punto 4 per fabbricati classificati monumento, documento e di pregio.

<sup>2</sup> Limitatamente a quanto indicato dall'art.52, comma 4 della LR 11/98.

**NB1:** Per la sottozona Ae5, nelle parti individuate con il retino Lm1 che risultano di specifico interesse archeologico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 NTA.

**NB2:** Le sottozone Ae1, Ae2 e Ae3 risultano di specifico interesse paesaggistico, storico e culturale.

**NB3:** Le sottozone Ae52 e Ae53, contrassegnate con la limitazione Lm5, risultano di specifico interesse archeologico, superfici nelle quali non è ammessa la realizzazione di locali interrati e dove si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 NTA.

**NB4:** Nelle sottozone Ae1, Ae3, in quanto integralmente gravate da ambiti inedificabili ad alto e medio rischio, non è consentito il mutamento della destinazione d'uso di cui all'art. 8 comma 1 lettera d) punto 1 verso destinazioni che prevedano un aggravio del carico antropico.

**TABELLA 4**

Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato				
<p style="text-align: center;"><i>sottozone:</i>  <b><i>Ae2* Ronc Cretaz; Ae7 Le Chichal; Ae8 Liavanère Dessous; Ae9* Liavanère du milieu; Ae10 Liavanère dessus; Ae24* Le Glairret; Ae25* La Croux; Ae26* Le Chichalin; Ae27* La Ruinaz; Ae28* Badery; Ae29* Rascart; Ae30* Chieva; Ae31* Chesalles; Ae32* Pré Premier; Ae33* Darbelley; Ae34 Arfey; Ae35* Miochaz; Ae36 Seramont; Ae47* Souset; Ae48 Vers Chenuil; Ae49 Vers Vert.</i></b></p>				
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi	Sur	Sur aggiuntiva in presenza di strumento attuativo
art. 10	art. 8	art. 7		
<p>comma 3 di carattere agro-silvo-pastorale lettere a) c) e) k) m) v)</p> <p>comma 4 residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali lettere a) c)</p> <p>comma 6 abitazione temporanea</p> <p>comma 9 attività turistiche ricettive lettere d) f) g) m)</p> <p>comma 13 attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse lettera a)</p>	<p>comma 1 lettere a) di recupero<sup>1</sup></p> <p>b) nuova costruzione punto 8)</p> <p>c) di demolizione<sup>2</sup></p> <p>d) altri interventi punto 1</p>	<p>pdc scia</p>	<p>In atto</p>	
<p>comma 13 attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse lettera a)</p>	<p>comma 1 lettera b) nuova costruzione punti 1) 3) 8)</p>	<p>PUD</p>		<p>10%</p>

<sup>1</sup> Escluso punto 4 per fabbricati classificati monumento, documento e di pregio.

<sup>2</sup> Limitatamente a quanto indicato dall'art.52, comma 4 della LR 11/98.

**NB1:** Nelle sottozone Ae2, Ae28, Ae29, Ae30, Ae31, Ae32, Ae33, in quanto integralmente gravate da ambiti inedificabili ad alto e medio rischio, non è consentito il mutamento della destinazione d'uso di cui all'art. 8 comma 1 lettera d) punto 1 verso destinazioni che prevedano un aggravio del carico antropico.



**TABELLA 5**

Sistema dei pascoli				
sottozona: <i>Ae23* Finestra.</i>				
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi	Sur	Sur aggiuntiva in presenza di strumento attuativo
art. 10	art. 8	art. 7		
comma 3 di carattere agro-silvo-pastorale lettere a) m) v) comma 4 residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali lettere a) c) comma 6 abitazione temporanea comma 9 attività turistiche ricettive lettere d) f) g) m) comma 13 attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse lettera a)	comma 1 lettere a) di recupero <sup>1</sup> b) nuova costruzione punto 8) c) di demolizione <sup>2</sup> d) altri interventi punto 1	pdc scia	In atto	
comma 13 attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse lettera a)	comma 1 lettera b) nuova costruzione punti 1) 3) 8)	PUD		10%

<sup>1</sup> Escluso punto 4 per fabbricati classificati monumento, documento e di pregio.

<sup>2</sup> Limitatamente a quanto indicato dall'art.52, comma 4 della LR 11/98.

**NBI:** Nella sottozona in tabella, in quanto integralmente gravata da ambiti inedificabili ad alto e medio rischio, non è consentito il mutamento della destinazione d'uso di cui all'art. 8 comma 1 lettera d) punto 1 verso destinazioni che prevedano un aggravio del carico antropico.

- Le destinazioni d'uso di cui all'art. 10, comma 2 sono sempre consentite.
- Le destinazioni d'uso di cui all'art. 10, comma 3, possono continuare ad essere mantenute ed esercitate anche ove sono ammesse le destinazioni d'uso di cui all'art. 10, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
- I limiti di densità fondiaria e di altezza su edifici esistenti corrispondono, in assenza di strumento attuativo (PUD o NA) alla densità fondiaria del lotto interessato dall'intervento ed all'altezza preesistente dell'edificio, eccezion fatta per gli interventi ammessi dalla vigente legislazione regionale<sup>260</sup>; in presenza di strumento attuativo detti limiti di densità fondiaria e di altezza sono indicati nella tabella di cui al presente comma<sup>261</sup>:

**TABELLA 6**

ZONA	LOCALITA'	SLP (SUPERFICIE LORDA DEI PIANI)	SUR (SLP X 0,75)	SUPERFICIE TERRITORIALE	SUP FONDIARIE (SF)	DENSITA' FONDIARIA A MEDIA (SUR/ SF)	h max	Distanza da confini
SIMBOLO	DENOMINAZIONE	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m	m
Ab1*	Perloz-Chef Lieu	20.268,76	15.201,57	28.399	23.193	0,66	8,0	3,00
Ac1*	Marine	9.935,70	7.451,78	19.658	16.148	0,46	8,0	3,00
Ae1*	Les Bois dessous	1.502,25	1.126,69	7.166	6.464	0,17	8,0	3,00
Ae2*	Ronc Cretaz	608,75	456,56	3.159	3.084	0,15	8,0	3,00
Ae3*	Ronc Cretaz dessous	1.846,05	1.384,54	7.917	7.306	0,19	8,0	3,00
Ae4	Plan de Brun	12.404,15	9.303,11	19.208	17.028	0,55	8,0	3,00
Ae5*	N. D. de la Garde	2.815,54	2.111,66	9.006	7.488	0,28	8,0	3,00

<sup>260</sup> Ir 11/98, art. 52, comma 4, lettere d) e) h) ed i) - Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 517/XI, Cap. II, par. A, punto 1 e par. B, punto 1

<sup>261</sup> Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 517/XI, Cap. II, par. A, punto 2 e par. B, punto 1

COMUNE DI PERLOZ  
VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE  
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Ae6	Collerey	2.022,79	1.517,09	4.674	3.927	0,39	8,0	3,00
Ae7	Le Chichal	302,73	227,05	630	582	0,39	8,0	3,00
Ae8	Liavanère dessous	261,85	196,39	293	244	0,80	8,0	3,00
Ae9*	Liavanère du milieu	202,00	151,50	1.966	1.875	0,08	8,0	3,00
Ae10	Liavanère dessus	373,73	280,30	1.224	1.176	0,24	8,0	3,00
Ae11	Breil	2.984,48	2.238,36	3.935	3.369	0,66	8,0	3,00
Ae12	Estellé dessous	334,45	250,84	428	330	0,76	8,0	3,00
Ae13	Estellé dessus	993,00	744,75	1.669	1.446	0,52	8,0	3,00
Ae14	Estellé	1.843,31	1.382,48	4.317	4.090	0,34	8,0	3,00
Ae15*	Chamioux	1.161,00	870,75	6.754	5.586	0,16	8,0	3,00
Ae16	Crestaz dessous	529,58	397,19	763	679	0,58	8,0	3,00
Ae17	Crestaz dessus	1.768,54	1.326,41	4.875	4.397	0,30	8,0	3,00
Ae18	Crestaz dessus	434,91	326,18	1.352	1.243	0,26	8,0	3,00
Ae19	Fey dessous	2.700,65	2.025,49	4.743	4.146	0,49	8,0	3,00
Ae20	Fey dessus	2.691,66	2.018,75	6.997	6.555	0,31	8,0	3,00
Ae21*	Pessé dessous	2.083,97	1.562,98	6.225	5.748	0,27	8,0	3,00
Ae22*	Pessé dessus	1.840,49	1.380,37	7.852	7.242	0,19	8,0	3,00
Ae23*	Finestra	876,25	657,19	6.526	6.286	0,10	8,0	3,00
Ae24*	Le Glairét	1.809,87	1.357,40	8.350	7.427	0,18	8,0	3,00
Ae25*	La Croux	940,98	705,74	1.566	1.453	0,49	8,0	3,00
Ae26*	Le Chichalin	1.557,19	1.167,89	6.224	5.942	0,20	8,0	3,00
Ae27*	La Ruinaz	1.327,19	995,39	5.572	5.195	0,19	8,0	3,00
Ae28*	Badery	2.128,77	1.596,58	2.372	2.100	0,76	8,0	3,00
Ae29*	Rascart	956,32	717,24	3.235	2.906	0,25	8,0	3,00
Ae30*	Chieva	847,33	635,50	2.441	2.119	0,30	8,0	3,00
Ae31*	Chesalles	359,00	269,25	674	674	0,40	8,0	3,00
Ae32*	Pré Premier	2.063,63	1.547,72	2.664	2.366	0,65	8,0	3,00
Ae33*	Darbelley	388,38	291,29	730	636	0,46	8,0	3,00
Ae34	Arfey	2.118,45	1.588,84	4.804	4.337	0,37	8,0	3,00
Ae35*	Miochaz	726,93	545,20	1.183	1.076	0,51	8,0	3,00
Ae36	Seramont	327,55	245,66	650	650	0,38	8,0	3,00
Ae37*	Chemp	3.202,08	2.401,56	6.349	6.037	0,40	8,0	3,00
Ae38	Nantey	1.667,49	1.250,62	5.544	4.736	0,26	8,0	3,00
Ae39*	Besesse	334,50	250,88	3.961	3.379	0,07	8,0	3,00
Ae40	Remondin	3.638,81	2.729,11	8.018	6.896	0,40	8,0	3,00
Ae41*	Bioley	500,85	375,64	2.515	2.028	0,19	8,0	3,00
Ae42	Le Mignot	1.038,00	778,50	3.658	3.265	0,24	8,0	3,00
Ae43*	Pré de la Vache dessous	899,66	674,75	2.046	1.887	0,36	8,0	3,00
Ae44	Pré de la Vache dessus	739,33	554,50	1.690	1.517	0,37	8,0	3,00
Ae45	Le Pian Mattet	1.024,62	768,47	3.344	2.555	0,30	8,0	3,00
Ae46	Cavallé	490,45	367,84	842	774	0,48	8,0	3,00
Ae47*	Souset	1.127,55	845,66	3.554	3.060	0,28	8,0	3,00
Ae48	Vers Chenuil	618,06	463,55	5.270	4.918	0,09	8,0	3,00
Ae49	Vers Vert	1.939,06	1.454,30	3.749	3.103	0,47	8,0	3,00
Ae50*	La Costaz	511,50	383,63	573	573	0,67	8,0	3,00
Ae51*	Chatignolet	1.539,41	1.154,56	4.970	4.344	0,27	8,0	3,00
Ae52	Vert Hérèraz	1.569,81	1.177,36	6.129	5.120	0,23	8,0	3,00
Ae53	Tour d' Hérèraz	1.097,70	823,28	3.796	3.627	0,23	8,0	3,00
Ae54*	Rechanté	1.608,06	1.206,05	4.582	3.848	0,31	8,0	3,00
<b>TOTALE GENERALE ZONE A</b>		<b>111.885,12</b>	<b>83.913,84</b>	<b>270.795</b>	<b>238.180</b>	<b>0,35</b>		

7. Gli strumenti attuativi, fatte salve le misure delle fasce di rispetto, definiscono:

a) relativamente agli interventi di nuova costruzione:

1. densità massima (Ie) in misura non superiore a quella media (Im) della sottozona considerata, tenuto conto dell'appartenenza dell'agglomerato ad una delle classi di complessità individuate ai sensi dell'art. 36, comma 10, NAPTP<sup>262</sup>;

<sup>262</sup> L'art. 36, comma 10, NAPTP, recita:

"Con riferimento ai caratteri storici strutturali, gli agglomerati sono distinti nelle seguenti classi di decrescente complessità che, ad eccezione delle strutture di cui alla lettera f), sono evidenziate nelle tavole del PTP:

- a) centro storico di Aosta: è l'area contenuta dalla "città romana" e dalle aree edificate e non, formanti, con la prima, compagine urbana coerente e unitaria, comprese le parti di recente trasformazione, secondo quanto definito dal PRG;
- b) bourg: è il nucleo dotato di una struttura edilizia e urbanistica densa e pianificata, appoggiata su un asse viario principale e dotata, nel medioevo, di un sistema di chiusura e di difesa (cinta muraria, porte, torri, castello o casaforte) e di una zona franca periferica;
- c) ville: è il nucleo di concentrazione della popolazione nel medioevo, spesso caratterizzato da una struttura parcellare ordinata, centro

2. le altezze massime, le distanze minime dai confini e tra i fabbricati;
  3. l'esatta collocazione dei nuovi corpi di fabbrica;
  - b) relativamente agli interventi di ampliamento ammessi:
    1. la densità fondiaria massima (Ie) in relazione al valore culturale degli edifici, quale risulta dalla relativa classificazione, comunque non superiore a quella massima in atto nella sottozona considerata;
    2. le altezze massime, le distanze minime tra i fabbricati;
  - c) relativamente ai volumi pertinenziali: gli usi, le tipologie costruttive, i limiti dimensionali e i rapporti con il contesto.
8. Ai fini della determinazione delle densità fondiarie, delle superfici lorde, di quelle utili, della insediabilità, vengono computati, oltre ai piani esistenti, i piani virtuali realizzabili nei volumi esistenti nel rispetto delle disposizioni in materia di altezze interne minime utili dei locali abitabili.
9. Nelle sottozone di tipo A è ammessa la realizzazione di strutture pertinenziali a servizio degli edifici esistenti di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), punto 7 secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla vigente normativa<sup>263</sup>, ad eccezione di quanto stabilito al successivo comma 19.
10. Nella tavola "P1 - tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali" sono individuate le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico<sup>264</sup> interferenti con le sottozone: Ae1 "Les Bois dessous"; Ae2 "Ronc Cretaz"; Ae3 "Ronc Cretaz dessous"; Ae52 "Vert Hérèraz" e Ae53 "Tour d'Hérèraz"; in tali casi oltre alla disciplina indicata al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 26 delle NTA.
11. Non è ammessa la realizzare autorimesse interrato nelle aree di specifico interesse archeologico, individuate nella tavola "P1 - tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali", sottozone Ae52 "Vert Hérèraz" e Ae53 "Tour d'Hérèraz".
12. Ogni intervento sui fabbricati deve:
- a) conseguire il rigoroso restauro di tutti gli elementi di specifico intrinseco valore ed evitare alterazioni agli elementi contestuali che ne possano pregiudicare la leggibilità o il significato;
  - b) comportare l'eliminazione delle superfetazioni;
  - c) escludere, anche negli edifici e manufatti privi di intrinseco valore ma in diretto rapporto visuale con tali elementi, le contraffazioni tipologiche o stilistiche, l'introduzione di elementi, anche di tradizione locale, ma non facenti parte della tipologia del fabbricato oggetto di intervento;
  - d) escludere l'introduzione di elementi e materiali estranei alle specifiche tradizioni e regole architettoniche locali, gli interventi mimetici ed i camuffamenti;
  - e) escludere l'arredo urbano con materiali e prodotti in contrasto con il contesto circostante ed alle regole locali ed incoerenti con l'ambiente storico.
13. Relativamente alle norme in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione,

---

*principale di una residenza signorile o di una comunità particolarmente rilevante;*

*d) village: è il nucleo di concentrazione della popolazione, con almeno una decina di costruzioni alla fine del XIX secolo, caratterizzato dalla presenza di edifici comunitari e da una struttura parcellare non ordinata, eccetto che nel caso di impianto su una importante via di comunicazione;*

*e) hameau: è il nucleo di minor dimensione, con struttura parcellare più o meno agglomerata, di formazione familiare o relativo ad utilizzazioni stagionali o marginali del territorio;*

*f) altre strutture insediative aggregate: quartieri operai, villaggi minerari, aree edificate d'interesse storico-culturale, prive di carattere di centralità."*

<sup>263</sup> Deliberazione di Giunta regionale n.1810 del 6 settembre 2012 "APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER LA REALIZZAZIONE DI BENI STRUMENTALI A SERVIZIO DI FONDI COLTIVATI NELLE ZONE TERRITORIALI DI TIPO E PER I QUALI È ESCLUSO IL PARERE DI RAZIONALITÀ NONCHÉ PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PERTINENZIALI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI ESISTENTI NELLE ZONE TERRITORIALI DI TIPO A E DI QUELLI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE NELLE ZONE TERRITORIALI DI TIPO E, AI SENSI DELLA L.R. 11/1998 COME MODIFICATA CON L.R. 17/2012."

<sup>264</sup> NAPTP, art. 40; l.r. 10 giugno 1983, n. 56 e smi, art. 5

sui fabbricati classificati si applicano le rispettive disposizioni di legge<sup>265</sup>.

14. Gli interventi sui fontanili e sugli abbeveratoi tradizionali classificati “documento”, in quanto costituenti infrastrutture oggetto di tutela e valorizzazione, devono tendere alla salvaguardia delle specifiche caratteristiche tipologiche, costruttive e dei materiali favorendone la fruibilità e la leggibilità nell’ambito del contesto nei quali sono inseriti; tali interventi sono assoggettati alla preventiva autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni storico artistici ed architettonici.
15. Ogni intervento sui fabbricati e sulle loro aree pertinenziali deve porre particolare attenzione al rapporto con il contesto agricolo e naturale (accessi a sentieri, orti, prati, rus, ecc.).
16. Qualora l'intervento preveda il rifacimento degli intonaci su murature in pietra questi dovranno essere a base di malte di calce preparate senza l'impiego di leganti cementizi ed eventualmente pigmentate con terre naturali; le eventuali tinteggiature dovranno essere di colore chiaro e tenue, con l'esclusione del bianco e delle tinte tendenti al rosa, all'arancio, al lilla, all'azzurro, al viola, al verde e al blu. Inoltre, le finiture esterne (tinteggiature e intonaci) dei fabbricati classificati “monumento” e “documento” sono da sottoporre alla preventiva autorizzazione vincolante da parte della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni storico artistici ed architettonici.
17. È fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia in atto.
18. La disciplina degli usi e degli interventi nelle aree libere classificate o classificabili di particolare interesse di tipo F1 e F2 è indicata all'art. 26 delle presenti NTA. In ogni caso, in tali aree, non è consentita la realizzazione di strutture pertinenziali a servizio degli edifici esistenti<sup>266</sup>.
19. Gli elementi decorativi di notevole pregio, quali affreschi, stemmi, graffiti esposti e non alla pubblica vista<sup>267</sup> sono oggetto di tutela ed eventuali interventi sugli stessi, previa autorizzazione da parte delle strutture regionali in materia di beni architettonici e storico-artistici, devono essere volti alla loro riqualificazione e conservazione.
20. Nel caso di individuazione di beni archeologici e di rinvenimento fortuito di reperti archeologici si applicano le disposizioni di legge<sup>268</sup>.
21. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli articoli da 11 a 16.
22. Nelle parti di sottozona individuate nelle carte degli ambiti inedificabili, allegate al PRG, quali aree boscate, laghi e zone umide, terreni sedi di frane, terreni a rischio di inondazione, terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine, si applicano le disposizioni di cui agli art. 63, 64, 65, 66 e 67 del Capo V delle presenti NTA. Spetta al promotore dell’iniziativa accertarsi della collocazione dell’intervento che intende effettuare.
23. Le attività ammesse nelle sottozone devono rispettare i dettami della legge quadro sull’inquinamento acustico ed il Piano di classificazione acustica<sup>269</sup>.
24. Nell’ambito delle sottozone di tipo A è vietata la realizzazione o l’installazione di:
  - a) linee elettriche e telefoniche aeree nei nuclei storici dotati di cavi interrati o di cunicoli ispezionabili; in assenza di tali infrastrutture si applica la disciplina di cui all'art. 31, comma 4, delle presenti norme;
  - b) impianti eolici;
  - c) impianti idroelettrici in prossimità di edifici classificati monumento, documento e di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale nonché nelle relative aree di pertinenza qualora, su parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, questi possano

---

<sup>265</sup> l.r. 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 95, commi 2, 3 e 5

<sup>266</sup> Strutture ammesse dalla Del.G.R. 6 settembre 2012, n° 1810, All. B.

<sup>267</sup> d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 11, comma 1, lettera a)

<sup>268</sup> l.r. 10 giugno 1983, n. 56 e smi, art. 6

<sup>269</sup> l. 447/1995 e l.r. 30 giugno 2009, n. 20; l. 26 ottobre 1995, n.447 e smi

pregiudicare la conservazione o la fruizione dei beni stessi;

- d) pannelli solari o fotovoltaici sugli edifici classificati monumento e documento qualora, su parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali, questi possano pregiudicarne la tutela.

#### **Art. 45 (Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo “A”)**

1. Gli edifici ubicati nelle sottozone di tipo A sono classificati<sup>270</sup> e indicati nelle tavole *Classificazione degli edifici nelle zone A* (1:1000); tale classificazione evidenzia le categorie seguenti:
  - a) monumenti, integri o diroccati<sup>271</sup>, isolati o inseriti in contesti insediati<sup>272</sup>;
  - b) documenti, integri o diroccati<sup>273</sup>, isolati o inseriti in contesti insediati<sup>274</sup>;
  - c) edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, integri o diroccati<sup>275</sup>;
  - d) edifici diroccati;
  - e) edifici inseriti nell’ambiente;
  - f) edifici in contrasto con l’ambiente;
  - g) basso fabbricato inserito nell’ambiente;
  - h) altri bassi fabbricati.
2. Ai fabbricati classificati ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla vigente legislazione regionale<sup>276</sup>.
3. Nelle tavole di cui al comma 1 sono altresì individuate le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico<sup>277</sup>; la relativa disciplina è disposta all’art. 26.
4. Sugli edifici di cui al comma 1 sono eseguibili, con riferimento alle definizioni di cui all’art. 8, gli interventi di seguito indicati:
  - a) relativamente agli edifici classificati monumento e documento, la manutenzione ordinaria, la

---

<sup>270</sup> Ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418

<sup>271</sup> Ai sensi del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42

<sup>272</sup> sono monumenti:

A1 - castelli, torri, cinte murarie e case forti e fortificazioni

A2 - reperti archeologici

A3 - ponti e strutture viarie

A4 - edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi

A5 - edifici appartenenti ai Comuni, alla Regione, alle Comunità Montane o altri enti e istituti legalmente riconosciuti risalenti ad oltre 50 anni.

<sup>273</sup> Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999

<sup>274</sup> sono documenti:

B1 rascard, grenier, stadel

B2 edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, fontanili e lavatoi)

B3 edifici produttivi e connessi alle attività produttive (segherie, forge, edifici di tipo industriale, miniere)

B4 edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale, connessi a particolari momenti o eventi storici. (ad esempio: “maison du sel”, terme, edificio legato con la storia di personaggi celebri...)

classificati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 418 del 15.10.1999. Beni evidenziati all’appendice 7 della relazione del PTP eventualmente integrati dal PRG nonché sulla base dei beni di architettura minore di cui alla legge regionale 21/1991

<sup>275</sup> Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999

Per edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale si intende qualsiasi immobile o insieme di immobili che, non rientrando nelle precedenti categorie, presenti comunque la contestuale presenza di alcuni tra i seguenti elementi, che li distingua in relazione agli aspetti storici, culturali, architettonici od ambientali: tipo di materiali, articolazioni volumetriche, tipo di strutture, organizzazione distributiva, presenza di elementi stilisticamente e storicamente databili e che ne determinino un’insieme tipologico e compositivo emergente rispetto al contesto in cui si situano.

<sup>276</sup> Lr 11/1998, art. 52, comma 4

<sup>277</sup> Ai sensi delle NAPTP, art. 40 e della Lr 56/83, art. 5

- manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo;
- b) relativamente agli edifici di pregio, la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo e in presenza di strumento attuativo, la ristrutturazione edilizia senza ampliamenti plano-altimetrici e con limitazioni volte a conservare le strutture portanti verticali esistenti (interne ed esterne) nonché con interventi volti a preservare, conservare e recuperare i seguenti elementi architettonici di pregio:
- le volte;
  - gli orizzontamenti lignei di particolare fattura;
  - i collegamenti verticali interni in pietra (scale a chiocciola);
  - i forni o le macine ad uso privato;
  - gli atri, gli androni e/o le aree comuni;
  - le teste di camino e i camini interni di particolare rilevanza e pregio;
  - l'orditura primaria della copertura, qualora questa sia recuperabile e presenti elementi con iscrizioni o capriate;
  - qualsiasi altro elemento di particolare pregio che emerga in fase di rilievo.
- c) relativamente agli edifici diroccati assimilabili a monumento, documento e di pregio storico architettonico e ambientale, questi possono essere oggetto di ricostruzione nel rispetto della documentazione comprovante la preesistenza;
- d) laddove gli edifici di cui al comma 1 ricadono in ambiti ad alto rischio, il mutamento della destinazione d'uso è ammissibile solo per le categorie elencate nella vigente legislazione regionale<sup>278</sup>.
5. Gli interventi sugli edifici di cui alle lettere a) e b), del comma 1, sono soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali<sup>279</sup>, nonché alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 37 NAPTP, fermo restando che gli interventi di restauro devono tendere a:
- a) eliminare gli usi impropri o degradanti;
  - b) favorire forme di utilizzazione e fruizione coerenti con la natura e il significato originario dei beni;
  - c) ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi intorni, ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso;
  - d) migliorare la fruibilità sociale e la leggibilità nell'ambito del contesto;
  - e) interessare gli edifici nella loro interezza o porzioni di edifici estese dalle fondazioni al tetto, in ordine, quantomeno, allo studio progettuale della uniformizzazione dei prospetti visibili da suolo pubblico;
  - f) salvaguardare le specifiche caratteristiche tipologico-architettoniche.
6. Sugli edifici di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono da escludere, di norma, usi commerciali, produttivi, ricettivi, ricreativi o che comunque possano determinare afflussi rilevanti di utenti, nonché abitazioni private o altri usi che sottraggono i beni alla pubblica fruizione, se non per parti limitate dei beni stessi<sup>280</sup>.
7. Gli edifici di cui alle lettere b) e c) del comma 1 possono essere soggetti ad usi di privati purché delle parti aventi interesse storico o culturale sia assicurata la visitabilità<sup>281</sup>.

### **Art. 46 (Sottozone di tipo "B")**

1. Nelle tavole P4 - Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG sono indicate le sottozone di tipo B che sono le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici, terziari, totalmente o parzialmente edificati. Per le sottozone di tipo Ba, la permanenza della destinazione prevalente di zona è garantita dagli usi già presenti nelle aree edificate, in gran parte residenziali.

---

<sup>278</sup> deliberazione della Giunta regionale 2939/2008 e s.m.i.

<sup>279</sup> d.lgs. 22.01.2004, n. 42

<sup>280</sup> art. 37, comma 4, NAPTP

<sup>281</sup> art. 28, comma 3, NAPTP; si tenga, inoltre, conto degli indirizzi di cui all'art. 24, comma 6, NAPTP



2. Le tabelle di cui al presente comma individuano gli interventi, le destinazioni d'uso, le attività e gli strumenti attuativi di cui rispettivamente agli artt. 10, 8, 9 e 7 ammessi in ogni sottozona tenuto conto delle determinazioni del PTP.

**TABELLA 1**

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato			
sottozone: <i>Ba1* Plan de Brun; Ba2* Plan de Brun; Ba3* La Costaz; Ba4 Chef Lieu; Ba5 Chef Lieu; Ba6 Chamieux; Ba7 Marine; Ba8* La Costaz; Ba9 Tour d'Hérèraz; Ba10 Vert Hérèraz; Ba11* Barmotte; Ba12* Remondin.</i>			
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi	Sur
art. 10	art. 8	art. 7	
comma 3 di carattere agro-silvo-pastorale lettere a) c) e) k) m) v) w) comma 5 abitazione permanente o principale comma 6 abitazione temporanea comma 7 attività produttive artigianali locali lettera a) comma 8 attività commerciali locali lettere a) c) comma 9 attività turistiche ricettive lettere a) b) c) d) f) g) j) k) m) comma 13 attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse lettera a)	comma 1 lettere a) di recupero c) di demolizione d) altri interventi	pdc scia	In atto
comma 3 di carattere agro-silvo-pastorale lettere d) f) l) n) v) w) comma 5 abitazione permanente o principale comma 6 abitazione temporanea comma 7 attività produttive artigianali locali lettera a) comma 8 attività commerciali locali lettere a) c) comma 9 attività turistiche ricettive lettere a) b) c) g) k) comma 13 attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse lettera a)	comma 1 lettere b) di nuova costruzione punti 1, 2, 3	pdc scia	Secondo parametri di sottozona

**NB1:** Tutta la sottozona Ba9 nonché le parti delle sottozone Ba8 e Ba10 contrassegnate con la limitazione Lm5 risultano di specifico interesse archeologico, superfici nelle quali non è ammessa la realizzazione di locali interrati e dove si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 NTA.

**NB2:** Nella parte di sottozona Ba12 contrassegnata con la limitazione Lm6, per motivi paesaggistici, risulta vietata l'edificazione. L'indice di densità fondiaria è comunque garantito a favore delle superfici confinanti.

3. La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi delle tabelle di cui al comma 2, stabilisce per ogni sottozona la superficie urbanistica, il limite di densità fondiaria (I), il rapporto di copertura (RC), l'altezza massima (Hmax), il numero dei piani (N), la distanza minima tra i fabbricati (DF) e dai confini (DC).

**TABELLA 2**

		SF	Sur	I	RC	Hmax	N	DF	DC
sottozone		Superficie fondiaria m <sup>2</sup>	Superficie urbanistica totale m <sup>2</sup>	densità fondiaria m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	rapporto di copertura m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	altezza massima m	numero dei piani n	distanza tra fabbricati m	distanza dai confini m
		1	2	3	4	6	7	8	9
<b>Ba1*</b>	<i>Plan de Brun</i>	1.096	274	0,25 <sup>(1)</sup>	1/3	9,50 <sup>(2)</sup>	3 <sup>(3)</sup>	min. 10,00	min. 5,00
<b>Ba2*</b>	<i>Plan de Brun</i>	23.998	6.000	0,25 <sup>(1)</sup>	1/3	9,50 <sup>(2)</sup>	3 <sup>(3)</sup>	min. 10,00	min. 5,00
<b>Ba3*</b>	<i>La Costaz</i>	3.698	925	0,25 <sup>(1)</sup>	1/3	9,50 <sup>(2)</sup>	3 <sup>(3)</sup>	min. 10,00	min. 5,00
<b>Ba4</b>	<i>Chef Lieu</i>	790	198	0,25 <sup>(1)</sup>	1/3	9,50 <sup>(2)</sup>	3 <sup>(3)</sup>	min. 10,00	min. 5,00
<b>Ba5</b>	<i>Chef Lieu</i>	2.632	658	0,25 <sup>(1)</sup>	1/3	9,50 <sup>(2)</sup>	3 <sup>(3)</sup>	min. 10,00	min. 5,00
<b>Ba6</b>	<i>Chamioux</i>	2.755	689	0,25 <sup>(1)</sup>	1/3	9,50 <sup>(2)</sup>	3 <sup>(3)</sup>	min. 10,00	min. 5,00
<b>Ba7</b>	<i>Marine</i>	2.935	734	0,25 <sup>(1)</sup>	1/3	9,50 <sup>(2)</sup>	3 <sup>(3)</sup>	min. 10,00	min. 5,00
<b>Ba8*</b>	<i>La Costaz</i>	20.669	5.167	0,25 <sup>(1)</sup>	1/3	9,50 <sup>(2)</sup>	3 <sup>(3)</sup>	min. 10,00	min. 5,00
<b>Ba9</b>	<i>Tour d'Hérèraz</i>	1.036	259	0,25 <sup>(1)</sup>	1/3	9,50 <sup>(2)</sup>	3 <sup>(3)</sup>	min. 10,00	min. 5,00
<b>Ba10</b>	<i>Vert Hérèraz</i>	7.340	1.835	0,25 <sup>(1)</sup>	1/3	9,50 <sup>(2)</sup>	3 <sup>(3)</sup>	min. 10,00	min. 5,00
<b>Ba11*</b>	<i>Barmotte</i>	3.404	851	0,25 <sup>(1)</sup>	1/3	9,50 <sup>(2)</sup>	3 <sup>(3)</sup>	min. 10,00	min. 5,00
<b>Ba12*</b>	<i>Remondin</i>	6.559	1.640	0,25 <sup>(1)</sup>	1/3	9,50 <sup>(2)</sup>	3 <sup>(3)</sup>	min. 10,00	min. 5,00

- (1) Nel caso di interventi di nuova costruzione, per le destinazioni d'uso di cui all'art. 10, comma 9 ammesse in tabella, la densità fondiaria è incrementabile fino ad un massimo di 0.28 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.
- (2) Nel caso di interventi di nuova costruzione, per le destinazioni d'uso di cui all'art. 10, comma 9 ammesse in tabella, l'altezza massima è incrementabile fino ad un massimo di m 12,50.
- (3) Nel caso di interventi di nuova costruzione, per le destinazioni d'uso di cui all'art. 10, comma 9 ammesse in tabella, il numero di piani è incrementabile fino ad un massimo di 4.

4. Tipologie costruttive e elementi di arredo urbano:

- tutti gli interventi innovativi nel tessuto edilizio e urbanistico preesistente devono tendere alla formazione di complessi qualificati e integrati con l'ambiente;
- in particolare sono richiesti un corretto uso dei materiali, l'idoneo soleggiamento degli edifici, un corretto controllo della zona d'ombra propria e portata, l'organizzazione funzionale dei servizi, la sistemazione e l'arredo delle aree libere, la salvaguardia e la valorizzazione delle visuali interne ed esterne;
- nella progettazione degli edifici le forme dovranno essere giustificate da considerazioni costruttive e funzionali ed i materiali di costruzione, da rivestimento e gli accessori dovranno essere impiegati secondo le loro caratteristiche e tecnologie e dovranno avere buone caratteristiche di conservazione nel tempo;
- particolare attenzione dovrà essere posta alla composizione risultante dall'accostamento di edifici nuovi con quelli preesistenti, o tra di loro, anche se di proprietà diverse, favorendo la formazione di agglomerati ordinati;
- non potrà essere assunta come valida giustificazione per un non corretto orientamento dei fabbricati la particolare conformazione planimetrica mappale del lotto.



5. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli articoli da 11 a 16.
6. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
  - a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
  - b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
7. Per la ristrutturazione edilizia, gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto.
8. In interrato è ammessa l'edificazione di volumi nella misura massima del 60% della superficie fondiaria del lotto mentre fuori terra la Snr, con esclusione di locali non abitabili, androni d'ingresso, scale, porticati, balconi e terrazzi, non potrà essere superiore al 15% della Sur ammessa.
9. Nelle parti di sottozona individuate nelle carte degli ambiti inedificabili, allegate al PRG, quali aree boscate, laghi e zone umide, terreni sedi di frane, terreni a rischio di inondazione, terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine, si applicano le disposizioni di cui agli art. 63, 64, 65, 66 e 67 del Capo V delle presenti NTA. Spetta al promotore dell'iniziativa accertarsi della collocazione dell'intervento che intende effettuare.
10. Le attività ammesse nelle sottozone devono rispettare i dettami della legge quadro sull'inquinamento acustico ed il Piano di classificazione acustica<sup>282</sup>.

#### **Art. 47 (Sottozone di tipo "C")**

1. Nel territorio di Perloz non sono previste sottozone di tipo C.

#### **Art. 48 (Sottozone di tipo "D")**

1. Nel territorio di Perloz non sono previste sottozone di tipo D.

#### **Art. 49 (Sottozone di tipo "Ea")**

1. Nel territorio di Perloz non sono previste sottozone di tipo Ea.

#### **Art. 50 (Sottozone di tipo "Eb")**

1. Nelle tavole "*Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG 1:5.000*" sono delimitate le sottozone di tipo Eb, agricole dei pascoli (alpeggi e mayen), costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione, ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo.
2. Le tabelle di cui al presente comma individuano distintamente i pascoli da riqualificare, da intendersi quali aree di particolare interesse agricolo<sup>283</sup> e gli altri pascoli<sup>284</sup>, indicando le destinazioni d'uso di cui all'art. 10, gli interventi di cui agli artt. 8, 9, e gli strumenti attuativi di cui all'art. 7, ammessi in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP.

---

<sup>282</sup> l. 447/1995 e l.r. 30 giugno 2009, n. 20; l. 26 ottobre 1995, n.447 e s.m.i.

<sup>283</sup> Ai fini di cui alla lett. d), comma 2 dell'art. 14 della L.R. 11/98 e s.m.i.

<sup>284</sup> NAPTP, art. 31

**TABELLA EB1**

<b>Sistema dei pascoli</b>		
<i>Sottozona: Eb1 Arp; Eb8 Pian Cazal.</i>		
<b>destinazioni d'uso</b>	<b>interventi</b>	<b>strumenti attuativi</b>
<b>art. 10</b>	<b>art. 8</b>	<b>art. 7</b>
<p>comma 3 usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettere i), v)</p> <p>comma 4 residenza temporanea legata alle att. agro silvo pastorali lettera a)</p> <p>comma 6 abitazione temporanea</p> <p>comma 9 attività turistiche e ricettive lettera f)</p>	<p>lettera a) interventi di recupero punti 1,2,3,4,5</p> <p>lettera d) altri interventi punto 1</p>	PC SCIA
<p>comma 3 usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettera j)</p> <p>comma 4 residenza temporanea legata alle att. agro silvo pastorali lettera b)</p>	<p>lettera b) interventi di nuova costruzione punto 1</p>	

**NB1:** Nell'alpeggio di Barmetta in Eb1, situato a 2005 m s.l.m., risultano da riqualificare i fabbricati mentre per l'alpeggio Eb8 Pian Cazal risulta da riqualificare la viabilità di accesso tramite eventuale realizzazione di una pista trattorabile.

**NB2:** Il cambio di destinazione d'uso a favore dell'abitazione temporanea di cui all'art. 10 comma 6 è da limitarsi ad abitazioni connesse alla residenza temporanea per la pratica di attività di coltivazione e manutenzione del territorio agricolo e forestale da parte di proprietari non qualificati imprenditori agricoli a titolo principale.

**NB3:** Il cambio di destinazione da agro-silvo-pastorale ad altro uso ammesso nella sottozona può avvenire esclusivamente nel rispetto dei limiti stabiliti all'art. 15 delle presenti NTA.

**NB4:** La nuova costruzione, di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 8, è consentita nella sola sottozona Eb1 Arp per la riqualificazione dei fabbricati dell'alpe Barmetta o da intendersi limitata agli interventi di ampliamento e razionalizzazione degli edifici agricoli esistenti nel limite di quanto ammesso dal giudizio di razionalità.

**NB5:** Nelle parti di sottozona gravate da ambiti inedificabili ad alto e medio rischio, non è consentito il mutamento della destinazione d'uso di cui all'art. 8 comma 1 lettera d) punto 1 verso destinazioni che prevedano un aggravio del carico antropico.

**TABELLA EB2**

Sistema dei pascoli		
<b>Sottozone:</b> <b><i>Eb2 Quiarouzéra; Eb3 Tchaehc; Eb4 Erpia; Eb5 Pourci Desot; Eb6 Pra da Cort; Eb7 Trontchina; Eb9 Charat.</i></b>		
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi
art. 10	art. 8	art. 7
comma 3 usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettere i), v)  comma 4 residenza temporanea legata alle att. agro silvo pastorali lettera a)  comma 6 abitazione temporanea  comma 9 attività turistiche e ricettive lettera f)	lettera a) interventi di recupero punti 1,2,3,4,5  lettera d) altri interventi punto 1	PC SCIA
comma 3 usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettera j)	comma 1 lettera b) interventi di nuova costruzione punti 1,2	

**NB1:** Le sottozone in tabella risultano pascoli da mantenere.

**NB2:** Il cambio di destinazione d'uso a favore dell'abitazione temporanea di cui all'art. 10 comma 6 è da limitarsi ad abitazioni connesse alla residenza temporanea per la pratica di attività di coltivazione e manutenzione del territorio agricolo e forestale da parte di proprietari non qualificati imprenditori agricoli a titolo principale.

**NB3:** Il cambio di destinazione da agro-silvo-pastorale ad altro uso ammesso nella sottozona può avvenire esclusivamente nel rispetto dei limiti stabiliti all'art. 15 delle presenti NTA.

**NB4:** La nuova costruzione, di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 8, è da intendersi limitata agli interventi di ampliamento e razionalizzazione degli edifici agricoli esistenti nel limite di quanto ammesso dal giudizio di razionalità.

**NB5:** Nelle parti di sottozona gravate da ambiti inedificabili ad alto e medio rischio, non è consentito il mutamento della destinazione d'uso di cui all'art. 8 comma 1 lettera d) punto 1 verso destinazioni che prevedano un aggravio del carico antropico.

- Le sottozone Eb1, Eb3, Eb4, Eb5, Eb6, Eb7, Eb8 ed Eb9 sono definite di particolare interesse agricolo<sup>285</sup>.
- Nei pascoli da riqualificare<sup>286</sup> di cui alla tabella Eb1, oltre agli interventi di cui al successivo comma, sono ammessi interventi di nuova costruzione di fabbricati rurali rigorosamente proporzionati alle esigenze ricettive delle addetti e degli animali, in relazione alla dimensione dei pascoli e tenuto conto dei tramuti, recependo inoltre quanto previsto all'art. 14 commi 1, 2 e 3.
- Fatte salve ulteriori disposizioni introdotte da eventuali piani e programmi di settore e comunque del PSR, negli altri pascoli sono consentiti interventi di recupero. La nuova costruzione è ammessa esclusivamente per ampliamenti e razionalizzazione degli edifici agricoli esistenti. La nuova costruzione è inoltre ammessa per le opere infrastrutturali strettamente necessarie alla conduzione dell'alpeggio, quali: acquedotti, impianti di smaltimento acque reflue, impianti per produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili per autoconsumo sul sito di installazione, impianti irrigui mobili, decespugliamenti e spietramenti superficiali, collegamenti tramite soluzioni reversibili quali monorotaie e/o filovie e quanto altro occorrente per lo sfruttamento razionale del pascolo e per l'adeguamento igienico funzionale delle strutture. La realizzazione di nuova viabilità carrabile è consentita esclusivamente per l'accesso alla sottozona Eb8.

Ulteriori realizzazioni sono ammesse per opere infrastrutturali di difesa idrogeologica del suolo, per l'utilizzo delle risorse idriche, di osservazione o di protezione della fauna e della flora (queste ultime di modeste dimensioni e realizzate dai competenti servizi regionali) e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse

<sup>285</sup> Ai fini di cui alla lett. d), comma 2 dell'art. 14 della L.R. 11/98 e s.m.i.

<sup>286</sup> NAPTP, art. 31, comma 3

pubblico.

6. Nell'ambito di nuovi insediamenti si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) localizzazioni esterne agli insediamenti tradizionali indicati nelle tavole di piano, ai margini di complessi di fondi caratterizzati da colture omogenee e alle aree di specifico interesse<sup>287</sup>, lontane da poggi e margini di terrazzi naturali;
  - b) sviluppi planimetrici e altimetrici coerenti con le dimensioni e la trama dell'ambiente in cui gli edifici sono inseriti;
  - c) articolazioni volumetriche che riflettano le specifiche destinazioni d'uso;
  - d) delimitazione e sistemazione degli spazi scoperti funzionali all'attività aziendale;
  - e) ricomposizione del suolo e del soprassuolo immediatamente dopo la conclusione dei lavori edilizi con particolare attenzione al drenaggio e all'allontanamento delle acque ruscellanti di superficie e percolanti a livello degli interrati;
  - f) le parti rurali dei nuovi fabbricati dovranno presentare finiture esterne in pietra e/o legno. Il manto di copertura dovrà essere in lase oppure in metallo, di colore scuro e non riflettente.
7. Gli interventi eseguibili su edifici esistenti devono rispettare le disposizioni seguenti:
- a) nelle parti di fabbricato oggetto di recupero materiali e tecniche costruttive devono risultare coerenti con le preesistenze;
  - b) devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc..) e, qualora gli interventi si situino in aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico devono essere rispettate le disposizioni specifiche relative a tali aree (in particolare le sottozone Eb1 e Eb2 sono interessate da percorsi storici);
  - c) sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione<sup>288</sup> gli interventi non devono eccedere il restauro e il risanamento conservativo, assicurando la testimonianza dell'uso originario ed il mantenimento dei caratteri esterni distintivi dell'edificio;
  - d) deve essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
  - e) deve essere assicurata la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia;
  - f) i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi edilizi tradizionali devono essere eliminati ed eventualmente recuperati attraverso interventi di ristrutturazione che comportino la riorganizzazione planivolumetrica delle preesistenze prestando particolare attenzione al loro inserimento nel contesto ma evidenziandoli con tipologia chiaramente differenziata.
8. Nelle parti di sottozona individuate nelle carte degli ambiti inedificabili, allegate al PRG, quali aree boscate, terreni sedi di frane, terreni a rischio di inondazione, terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine, si applicano le disposizioni di cui agli art. 63, 65, 66 e 67 delle NTA.
9. Si applicano inoltre gli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16, nonché le disposizioni di cui all'art. 26, comma 6, NAPTP.
10. Nell'ambito delle sottozone di tipo Eb1, Eb2, Eb3 ed Eb4 è vietata la realizzazione o l'installazione di impianti eolici.
11. Le attività ammesse nelle sottozone devono rispettare i dettami della legge quadro sull'inquinamento acustico

---

<sup>287</sup> artt. 38 e 40 NAPTP

<sup>288</sup> Con le limitazioni di cui al comma 4 dell'articolo 25 delle NTA

ed il Piano di classificazione acustica<sup>289</sup>.

12. La tabella di cui al presente articolo, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi delle tabelle di cui al comma 2, stabilisce per ogni sottozona la superficie fondiaria, l'altezza massima, il numero di piani, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini.

**TABELLA 3**

<b>Sottozone Eb</b>	<b>ST</b> Superficie territoriale m <sup>2</sup>	<b>Hmax</b> altezza massima m	<b>N</b> numero dei piani n	<b>DF</b> distanza tra i fabbricati m	<b>DC</b> distanza dai confini m
<i>Eb1 Arp</i>	1.226.014	in atto o max 8,00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eb2 Quiarouzéra</i>	70.687	in atto o max 8,00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eb3 Tchaehc</i>	124.830	in atto o max 8,00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eb4 Erpia</i>	321.890	in atto o max 8,00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eb5 Pourci Desot</i>	31.577	in atto o max 8,00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eb6 Pra da Cort</i>	107.345	in atto o max 8,00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eb7 Trontchina</i>	418.690	in atto o max 8,00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eb8 Pian Cazal</i>	106.568	in atto o max 8,00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eb9 Charat</i>	85.171	in atto o max 8,00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00

**NB1:** L'altezza massima è pari a quella in atto con le integrazioni necessarie a fini igienico-sanitari ai sensi della L.R. 11/98 e s.m.i., art. 95 o per i dettami del giudizio di razionalità agricola.

**NB2:** I parametri urbanistici relativi agli edifici ad uso agro-pastorale sono definiti dal giudizio di razionalità.

### Art. 51 (Sottozone di tipo "Ec")

- Nelle tavole P4 "Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo Ec<sup>290</sup> costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale; in esse sono ricomprese le aree destinate al rimboschimento<sup>291</sup> nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto.
- La tabella di cui al presente comma individua le destinazioni d'uso di cui all'art. 10, gli interventi di cui agli artt. 8, 9, e gli strumenti attuativi di cui all'art. 7, ammessi in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP.

<sup>289</sup> l. 447/95 - l.r. 30 giugno 2009, n.20; Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.

<sup>290</sup> Sottozone definite di particolare interesse agricolo ai sensi della lett. d), comma 2 dell'art. 14 della L.R. 11/98 e s.m.i.

<sup>291</sup> NAPTP, art. 26, comma 1

**TABELLA EC1**

Sistema boschivo		
Sottozona: <i>Ec1 Les Bois, Besesse, Pessé; Ec3 Rechanté, Remondin, Clevette, Pra da Cort.</i>		
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi
art. 10	art. 8	art. 7
comma 3 usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettere a), i), o), q)  comma 4 residenza temporanea legata alle att. agro silvo pastorali lettera a), c)  comma 6 abitazione temporanea  comma 9 attività turistiche e ricettive lettera f)	lettera a) interventi di recupero punti 1,2,3,4,5  lettera d) altri interventi punto 1	PC SCIA

**NB1:** Il cambio di destinazione d'uso a favore dell'abitazione temporanea di cui all'art. 10 comma 6 è da limitarsi ad abitazioni connesse alla residenza temporanea per la pratica di attività di coltivazione e manutenzione del territorio agricolo e forestale da parte di proprietari non qualificati imprenditori agricoli a titolo principale.

**NB2:** Il cambio di destinazione da agro-silvo-pastorale ad altro uso ammesso nella sottozona può avvenire esclusivamente nel rispetto dei limiti stabiliti all'art. 15 delle presenti NTA.

**NB3:** Nelle parti di sottozona gravate da ambiti inedificabili ad alto e medio rischio, non è consentito il mutamento della destinazione d'uso di cui all'art. 8 comma 1 lettera d) punto 1 verso destinazioni che prevedano un aggravio del carico antropico.

**TABELLA EC2**

Sistema fluviale		
Sottozona: <i>Ec2 Plan de Brun, Remondin.</i>		
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi
art. 10	art. 8	art. 7
comma 3 usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettere i), o), q)	lettera a) interventi di recupero punti 1,2,3,4,5  lettera d) altri interventi punto 1	PC SCIA

**NB1:** Nelle parti di sottozona gravate da ambiti inedificabili ad alto e medio rischio, non è consentito il mutamento della destinazione d'uso di cui all'art. 8 comma 1 lettera d) punto 1 verso destinazioni che prevedano un aggravio del carico antropico.

3. Gli interventi eseguibili devono rispettare le disposizioni seguenti:
- nelle parti di fabbricato oggetto di recupero materiali e tecniche costruttive devono risultare coerenti con le preesistenze;
  - devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc.), e qualora gli interventi si situino in aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico devono essere rispettate le disposizioni specifiche relative a tali aree (in particolare le sottozone Ec1 ed Ec2 sono interessate da percorsi storici);
  - sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di

specificata conservazione<sup>292</sup> gli interventi non devono eccedere il restauro e il risanamento conservativo, assicurando la testimonianza dell'uso originario ed il mantenimento dei caratteri esterni distintivi dell'edificio;

- d) deve essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
  - e) deve essere assicurata la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia;
  - f) i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi edilizi tradizionali devono essere eliminati ed eventualmente recuperati attraverso interventi di ristrutturazione che comportino la riorganizzazione planivolumetrica delle preesistenze prestando particolare attenzione al loro inserimento nel contesto ma evidenziandoli con tipologia chiaramente differenziata.
4. Nuovi interventi sono ammessi esclusivamente per opere infrastrutturali di difesa idrogeologica del suolo, per l'utilizzo delle risorse idriche di pubblica utilità, di osservazione o di protezione della fauna e della flora (queste ultime di modeste dimensioni e realizzate dai competenti servizi regionali) e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
5. Fatte salve ulteriori disposizioni introdotte da eventuali piani e programmi di settore e comunque del PSR, sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione, potenziamento o nuova costruzione di opere infrastrutturali strettamente necessari alle esigenze di salvaguardia e valorizzazione degli usi ammissibili quali: acquedotti, impianti di smaltimento acque reflue, impianti per produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili per autoconsumo sul sito di installazione, decespugliamenti, spietramenti, infrastrutture di accesso, privilegiando soluzioni reversibili quali monorotaie e/o teleferiche, interventi fitosanitari volti alla salvaguardia ed al recupero di castagneti da frutto.
6. Nelle parti di sottozona individuate nelle carte degli ambiti inedificabili, allegate al PRG, quali aree boscate, terreni sedi di frane, terreni a rischio di inondazione, terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine, si applicano le disposizioni di cui agli art. 63, 65, 66 e 67 delle NTA.
7. Si applicano inoltre gli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16, nonché le disposizioni di cui all'art. 26, comma 6, NAPTP.
8. Nell'ambito delle sottozone di tipo Ec è vietata la realizzazione o l'installazione di impianti eolici.
9. Le attività ammesse nelle sottozone devono rispettare i dettami della legge quadro sull'inquinamento acustico ed il Piano di classificazione acustica<sup>293</sup>.
10. La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi delle tabelle di cui al comma 2, stabilisce per ogni sottozona la superficie fondiaria, l'altezza massima, il numero di piani, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini.

---

<sup>292</sup> Con le limitazioni di cui al comma 4 dell'articolo 25 delle NTA

<sup>293</sup> l. 447/95 - l.r. 30 giugno 2009, n.20; Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e smi



**TABELLA 3**

<b>Sottozone Ec</b>	<b>ST</b> Superficie territoriale m <sup>2</sup>	<b>Hmax</b> altezza massima m	<b>N</b> numero dei piani n	<b>DF</b> distanza tra i fabbricati m	<b>DC</b> distanza dai confini m
<i>Ec1 Les Bois, Besesse, Pessé</i>	5.866.627	in atto	in atto	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Ec2 Plan du Brun, Remondin</i>	366.185	in atto	in atto	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Ec3 Rechanté, Remondin, Clevette, Pra da Cort</i>	4.348.575	in atto	in atto	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00

**NB1:** L'altezza massima è pari a quella in atto con le integrazioni necessarie a fini igienico-sanitarie ai sensi della L.R. 11/98 e s.m.i., art. 95.

### Art. 52 (Sottozone di tipo "Ed")

- Nelle tavole P4 "Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo Ed destinate ad usi speciali quali: discariche, attività estrattive, stoccaggio di reflui zootecnici, siti di teleradiocomunicazioni, sbarramenti artificiali di rilevanza sovracomunale con relativi invasi ed eventuali fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica superiore a 3000 Kw/h, i magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione, gli edifici destinati al ricovero e all'allevamento del bestiame nell'ambito di aziende zootecniche senza terra, le serre aventi superficie coperta superiore a cinquanta metri quadrati<sup>294</sup> e usi similari.
- Le tabelle di cui al presente comma individuano le destinazioni d'uso di cui all'art. 10, gli interventi di cui agli artt. 8, 9, e gli strumenti attuativi di cui all'art. 7, ammessi in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP.

**TABELLA ED1**

<b>Sistema insediativo tradizionale: Sottosistema a sviluppo integrato</b>		
<i>Sottozona: Ed1 Praz long (depuratore).</i>		
<b>destinazioni d'uso</b>	<b>interventi</b>	<b>strumenti attuativi</b>
<b>art. 10</b>	<b>art. 8</b>	<b>art. 7</b>
comma 3 usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettera o)	lettera a) interventi di recupero punti 1,4	PC SCIA
comma 13 destinazione ad attività pubbliche i servizio o di pubblico interesse lettera f)	lettera c) interventi di demolizione  lettera d) altri interventi punti 5, 6	
comma 13 destinazione ad attività pubbliche i servizio o di pubblico interesse lettera f)	lettera b) interventi di nuova costruzione punti 1,2,3	

<sup>294</sup> NAPTP, art. 26, comma 9



**TABELLA ED2**

<b>Sistema boschivo</b>		
<i>Sottozona: Ed2 Giassère (centrale idroelettrica).</i>		
<b>destinazioni d'uso</b>	<b>interventi</b>	<b>strumenti attuativi</b>
<b>art. 10</b>	<b>art. 8</b>	<b>art. 7</b>
comma 3 usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettera o)	lettera a) interventi di recupero punti 1,4	PC SCIA
comma 13 destinazione ad attività pubbliche i servizio o di pubblico interesse lettera e)	lettera c) interventi di demolizione  lettera d) altri interventi punti 5, 6	
comma 13 destinazione ad attività pubbliche i servizio o di pubblico interesse lettera e)	lettera b) interventi di nuova costruzione punti 1,2,3	

**TABELLA ED3**

<b>Sistema insediativo tradizionale: Sottosistema a sviluppo integrato</b>		
<i>Sottozona: Ed3 Le Chichalin (centrale idroelettrica).</i>		
<b>destinazioni d'uso</b>	<b>interventi</b>	<b>strumenti attuativi</b>
<b>art. 10</b>	<b>art. 8</b>	<b>art. 7</b>
comma 3 usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettera g)	lettera a) interventi di recupero punti 1,4	PC SCIA
comma 13 destinazione ad attività pubbliche i servizio o di pubblico interesse lettera e)	lettera c) interventi di demolizione  lettera d) altri interventi punti 5, 6	
comma 13 destinazione ad attività pubbliche i servizio o di pubblico interesse lettera e)	lettera b) interventi di nuova costruzione punti 1,2,3	

- Gli interventi edilizi devono contemperare le esigenze di funzionalità, costruttiva e di esercizio delle infrastrutture e degli impianti destinati ad uso speciale, con la coerenza nei confronti del contesto ambientale di appartenenza senza alterare nel complesso i caratteri tipici del sistema insediativo tradizionale e del relativo aspetto paesaggistico. In ogni caso costruzioni e manufatti devono rapportarsi alla situazione geomorfologica locale e privilegiare forme e materiali tali da garantire la necessaria funzionalità e la qualità dell'edificato.
- Le aree pertinenziali ai fabbricati ed agli impianti devono essere funzionalmente ed esteticamente sistemati in relazione alla specifica destinazione d'uso ed alla esigenza di conseguire il migliore inserimento ambientale. A tale scopo dovrà essere prevista anche un'adeguata messa a dimora di essenze arboree autoctone in grado, senza creare cortine artificiali, di mitigare gli impatti sull'ambiente circostante.
- Nel caso di nuovi impianti destinati ad usi speciali e compatibilmente alla specifica situazione ambientale ed alla tipologia, deve essere garantito il livello minimo di infrastrutturazione necessario alla funzionalità di esercizio e di manutenzione degli impianti stessi.
- Ulteriori nuovi interventi sono ammessi esclusivamente per opere infrastrutturali di difesa idrogeologica del suolo, per l'utilizzo delle risorse idriche e per la realizzazione di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.

7. Gli interventi eseguibili devono inoltre rispettare le disposizioni seguenti:
- in tutti gli interventi dovranno essere utilizzati materiali e tecniche costruttive coerenti con l'ambiente in cui si inseriscono;
  - devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc..), e qualora gli interventi si situino in aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico devono essere rispettate le disposizioni specifiche relative a tali aree;
8. Nelle parti di sottozona individuate nelle carte degli ambiti inedificabili, allegate al PRG, quali aree boscate, terreni sedi di frane, terreni a rischio di inondazione, terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine, si applicano le disposizioni di cui agli art. 63, 65, 66 e 67 delle NTA.
9. Le attività ammesse nelle sottozone devono rispettare i dettami della legge quadro sull'inquinamento acustico ed il Piano di classificazione acustica<sup>295</sup>.
10. La tabella di cui al presente articolo, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi delle tabelle di cui al comma 2, stabilisce per ogni sottozona la superficie fondiaria, la superficie urbanistica massima, la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima, il numero dei piani, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini.

**TABELLA 4**

<b>Sottozone Ed</b>	<b>ST</b> Superficie territoriale e m <sup>2</sup>	<b>Sur</b> Superficie urbanistica massima m <sup>2</sup>	<b>I</b> densità fondiaria m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	<b>RC</b> rapporto di copertura m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	<b>Hmax</b> altezza massima m	<b>N</b> numero dei piani n	<b>DF</b> distanza tra i fabbricati m	<b>DC</b> distanza dai confini m
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ed1</b> Praz long (Depuratore)	6.098	in atto o in funzione della necessità dell'impianto	in atto o in funzione della necessità dell'impianto	in atto o in funzione della necessità dell'impianto	in atto o max 3.50	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<b>Ed2</b> Giassère (Centrale idroelettrica)	4.483	in atto o in funzione della necessità dell'impianto	in atto o in funzione della necessità dell'impianto	in atto o in funzione della necessità dell'impianto	in atto o max 3.50	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<b>Ed3</b> Le Chichalin (Centrale idroelettrica)	3.193	in atto o in funzione della necessità dell'impianto	in atto o in funzione della necessità dell'impianto	in atto o in funzione della necessità dell'impianto	in atto o max 3.50	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00

### Art. 53 (Sottozone di tipo "Ee")

1. Nelle tavole "P4 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG 1:5.000 e 1:2000" sono delimitate le sottozone di tipo Ee di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico<sup>296</sup>.

<sup>295</sup> l. 447/95 - l.r. 30 giugno 2009, n.20; Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e smi

<sup>296</sup> Ai sensi dell'art. 40 NAPTP

2. Le tabelle di cui al presente articolo individuano le destinazioni d'uso di cui all'art. 10, gli interventi di cui agli artt. 8, 9, e gli strumenti attuativi di cui all'art. 7, ammessi in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP.

**TABELLA EE1**

Sistema insediativo tradizionale: Sottosistema a sviluppo integrato		
Sottozona: <i>Ee1 Les Bois-Plan de Brun, Ee4 Notre Dame de la Garde.</i>		
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi
art. 10	art. 8	art. 7
comma 3 destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale lettere a) c) e) m) v)  comma 5 abitazione permanente o principale  comma 6 abitazione temporanea  comma 9 attività turistiche e ricettive lettera f) g) m)	lettera a) interventi di recupero punti 1,2,3,4,5  lettera b) interventi di nuova costruzione punto 7  lettera d) altri interventi punto 1	PC SCIA

**NB1:** Nelle parti di sottozona gravate da ambiti inedificabili ad alto e medio rischio, non è consentito il mutamento della destinazione d'uso di cui all'art. 8 comma 1 lettera d) punto 1 verso destinazioni che prevedano un aggravio del carico antropico.

**TABELLA EE2**

Sistema insediativo tradizionale: Sottosistema a sviluppo integrato		
Sottozona: <i>Ee2 Les Bois.</i>		
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi
art. 10	art. 8	art. 7
comma 3 destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale lettere a) c) e) m) v)  comma 5 abitazione permanente o principale  comma 6 abitazione temporanea  comma 7 attività produttive artigianali locali lettera a)  comma 9 attività turistiche e ricettive lettera f) g) m)	lettera a) interventi di recupero punti 1,2,3,4,5  lettera b) interventi di nuova costruzione punto 7  lettera d) altri interventi punto 1	PC SCIA
comma 3 destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale lettere b) d) f) n) v)	lettera b) interventi di nuova costruzione punto 1	

**NB1:** Il cambio di destinazione da agro-silvo-pastorale ad altro uso ammesso nella sottozona può avvenire esclusivamente nel rispetto dei limiti stabiliti all'art. 15 delle presenti NTA.

**NB2:** Nelle parti di sottozona gravate da ambiti inedificabili ad alto e medio rischio, non è consentito il mutamento della destinazione d'uso di cui all'art. 8 comma 1 lettera d) punto 1 verso destinazioni che prevedano un aggravio del carico antropico.

**TABELLA EE3**

Sistema insediativo tradizionale: Sottosistema a sviluppo integrato		
Sottozona: Ee3 Plan de Brun		
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi
art. 10	art. 8	art. 7
comma 3 destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale lettera o)	lettera a) interventi di recupero punto 1	PC SCIA

**NBI:** Nelle parti di sottozona gravate da ambiti inedificabili ad alto e medio rischio, non è consentito il mutamento della destinazione d'uso di cui all'art. 8 comma 1 lettera d) punto 1 verso destinazioni che prevedano un aggravio del carico antropico.

**TABELLA EE4**

Sistema insediativo tradizionale: Sottosistema a sviluppo integrato		
Sottozona: Ee5 Plan de Brun.		
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi
art. 10	art. 8	art. 7
comma 3 destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale lettere c) e) m) v)  comma 5 abitazione permanente o principale  comma 6 abitazione temporanea  comma 7 attività produttive artigianali locali lettera a)  comma 9 attività turistiche e ricettive lettere f) g) m)	lettera a) interventi di recupero punti 1,2,3,4,5  lettera b) interventi di nuova costruzione punto 7  lettera d) altri interventi punto 1	PC SCIA
comma 3 destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale lettere d) f) n) v)	lettera b) interventi di nuova costruzione punto 1	

**NBI:** Il cambio di destinazione da agro-silvo-pastorale ad altro uso ammesso nella sottozona può avvenire esclusivamente nel rispetto dei limiti stabiliti all'art. 15 delle presenti NTA.

**TABELLA EE5**

Sistema insediativo tradizionale: Sottosistema a sviluppo integrato		
Sottozona: Ee6 Tour d'Hérèraz.		
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi
art. 10	art. 8	art. 7
comma 3 destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale lettera g)	lettera a) interventi di recupero punti 1,2,3,4,5  lettera d) altri interventi punto 1	PC SCIA

**NBI:** Nella sottozona risulta presente la ex cappella di Tour d'Hérèraz (censita come reliquato stradale, inserito al Fig. 21, lett. C, e contornato dal mappale 208) per la quale, in caso di intervento, eventuali decori presenti sono tutelati ai sensi del codice dei beni culturali.

**TABELLA EE6**

<b>Sistema boschivo</b>		
<i>Sottozona: Ee7 Vert Hérèraz.</i>		
<b>destinazioni d'uso</b>	<b>interventi</b>	<b>strumenti attuativi</b>
<b>art. 10</b>	<b>art. 8</b>	<b>art. 7</b>
comma 3 destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale lettera o)	lettera a) interventi di recupero punto 1	PC SCIA

**TABELLA EE7**

<b>Sistema insediativo tradizionale: Sottosistema a sviluppo integrato</b>		
<i>Sottozona: Ee8 Vert Hérèraz.</i>		
<b>destinazioni d'uso</b>	<b>interventi</b>	<b>strumenti attuativi</b>
<b>art. 10</b>	<b>art. 8</b>	<b>art. 7</b>
comma 3 destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale lettere a) m) v)  comma 5 abitazione permanente o principale  comma 6 abitazione temporanea  comma 7 attività produttive artigianali locali lettera a)  comma 9 attività turistiche e ricettive lettera f) g) m)	lettera a) interventi di recupero punti 1,2,3,4,5  lettera b) interventi di nuova costruzione punto 7  lettera d) altri interventi punto 1	PC SCIA
comma 3 destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale lettere b) n) v)	lettera b) interventi di nuova costruzione punto 1	

**NBI:** Il cambio di destinazione da agro-silvo-pastorale ad altro uso ammesso nella sottozona può avvenire esclusivamente nel rispetto dei limiti stabiliti all'art. 15 delle presenti NTA.

- In relazione al tipo di interesse riconosciuto dal PRG, sono individuate le destinazioni di uso ammesse, avendo presente l'obiettivo primario di conseguire la tutela e la valorizzazione del tipo di interesse stesso.
- Eventuali interventi strutturali e infrastrutturali ai sensi dell'art. 40, commi 2, lett. a), b) e 3 NAPTP, sono dichiarati ammissibili, localizzati e dimensionati tramite deliberazione dall'organo comunale competente, previa acquisizione dei pareri favorevoli o sfavorevoli condizionati delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di tutela dei beni archeologici, su proposta dei soggetti interessati.
- Nelle sottozone di tipo Ee, da considerarsi di particolare pregio paesaggistico<sup>297</sup>, trovano applicazione le norme cogenti e prevalenti di cui all'art. 40, NAPTP e i dispositivi dell'art. 26 delle NTA.
- Nelle aree di specifico interesse paesaggistico non sono consentite edificazioni né realizzazioni di infrastrutture, salvo quelle inerenti alle attività agricole e quelle indispensabili per ripristinare, riqualificare, recuperare o razionalizzare gli usi e attività in atto o per eliminare elementi o fattori degradanti o per migliorare la fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree. Nelle aree di specifico interesse archeologico sono ammessi, sino alle determinazioni della struttura regionale competente in materia di patrimonio archeologico, conseguenti ad adeguate prospezioni archeologiche, soltanto interventi riqualificativi delle costruzioni esistenti; ogni scavo o lavorazione deve essere autorizzato dalla struttura

<sup>297</sup> Ai fini di cui alla lett. d), comma 2, dell'art. 14 della L.R. 11/98 e s.m.i.

predetta; si applicano inoltre le disposizioni di legge in materia.

7. Gli interventi eseguibili devono rispettare le disposizioni seguenti:
- a) devono essere conservati, mantenuti, e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc.); è escluso ogni intervento che possa compromettere la complessiva leggibilità o fruibilità degli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale;
  - b) gli interventi di demolizione sono ammessi soltanto per l'esecuzione degli scavi archeologici;
  - c) sono consentite solo edificazioni e realizzazioni di infrastrutture per eliminare elementi o fattori degradanti e/o per migliorare la fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree;
  - d) nelle aree a vigneto devono essere mantenuti, altresì, i terrazzamenti artificiali, i manufatti antichi (quali le colonne in pietra) e gli elementi naturali (quali roccioni) che ne fanno parte integrante, i segni della parcellizzazione fondiaria e ogni altro elemento concorrente alla definizione del loro disegno complessivo;
  - e) sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione<sup>298</sup> gli interventi non devono eccedere il restauro e il risanamento conservativo, assicurando la testimonianza dell'uso originario ed il mantenimento dei caratteri esterni distintivi dell'edificio e della relativa tipologia;
  - f) deve essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
  - g) nelle parti di fabbricato oggetto di recupero materiali e tecniche costruttive devono risultare coerenti con le preesistenze storiche;
  - h) gli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale, presenti in Ee1 e Ee6, nonché le sottozone Ae1, Ae2, Ae3, Ae52 e Ae53, sono soggetti all'applicazione delle determinazioni dell'articolo 36 NAPTP;
  - i) i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi edilizi tradizionali devono essere eliminati ed eventualmente recuperati attraverso interventi di ristrutturazione che comportino la riorganizzazione planivolumetrica delle preesistenze prestando particolare attenzione al loro inserimento nel contesto ma evidenziandoli con tipologia chiaramente differenziata.
8. Nelle parti di sottozona individuate nelle carte degli ambiti inedificabili, allegate al PRG, quali aree boscate, terreni sedi di frane, terreni a rischio di inondazione, terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine, si applicano le disposizioni di cui agli art. 63, 65, 66 e 67 delle NTA.
9. Si applicano inoltre gli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16, nonché le disposizioni di cui all'art. 26, comma 6, NAPTP.
10. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozona di tipo Ee, si osservano altresì le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 29 delle presenti NTA.
11. Nell'ambito delle sottozone Ee6 ed Ee7 di cui al presente articolo di particolare interesse archeologico ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della Struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici; inoltre, non è ammessa la realizzare autorimesse interrato.
12. Oltre alle opere di interesse pubblico necessarie ad espletare le esigenze connesse con le destinazioni d'uso ammesse, ulteriori nuove opere infrastrutturali sono ammesse esclusivamente per opere di difesa idrogeologica del suolo, di captazione e sfruttamento delle risorse idriche ad uso potabile e irriguo e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
13. Le attività ammesse nelle sottozone devono rispettare i dettami della legge quadro sull'inquinamento acustico

---

<sup>298</sup> Con le limitazioni di cui al comma 4 dell'articolo 25 delle NTA

ed il Piano di classificazione acustica<sup>299</sup>.

14. Nell'ambito delle sottozone di tipo Ee è vietata la realizzazione o l'installazione di impianti eolici.
15. La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi delle tabelle di cui al comma 2, stabilisce per ogni sottozona l'altezza massima, il numero di piani, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini.

**TABELLA 8**

<b>Sottozone Ee</b>	<b>ST</b> Superficie territoriale m <sup>2</sup>	<b>Hmax</b> altezza massima m	<b>N</b> numero dei piani n	<b>DF</b> distanza tra i fabbricati m	<b>DC</b> distanza dai confini m
<i>Ee1 Les Bois, Plan de Brun</i>	198.140	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Ee2 Les Bois</i>	1.543	in atto o max 11.00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Ee3 Plan de Brun</i>	98.806	in atto	in atto	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Ee4 Notre Dame de la Garde</i>	7.442	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Ee5 Plan de Brun</i>	1.579	in atto o max 8.00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Ee6 Tour d'Hérèraz</i>	38.267	in atto	in atto	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Ee7 Vert Hérèraz</i>	25.344	in atto	in atto	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Ee8 Vert Hérèraz</i>	1.532	in atto o max 11.00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00

**NB1:** L'altezza massima è pari a quella in atto con le integrazioni necessarie a fini igienico-sanitari ai sensi della L.R. 11/98 e s.m.i., art. 95 o per i dettami del giudizio di razionalità agricola.

**NB2:** I parametri urbanistici relativi agli edifici ad uso agro-pastorale sono definiti dal giudizio di razionalità.

### Art. 54 (Sottozone di tipo "Ef")

1. Nelle tavole "P4 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG 1:5.000 e 1:2000" sono delimitate le sottozone di tipo Ef di specifico interesse naturalistico<sup>300</sup> o rientranti nel sistema delle aree naturali – sottosistema delle altre aree naturali.
2. Le tabelle di cui al presente comma individuano le destinazioni d'uso di cui all'art. 10, gli interventi di cui agli artt. 8, 9, e gli strumenti attuativi di cui all'art. 7, ammessi in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP.

<sup>299</sup> l. 447/95 - l.r. 30 giugno 2009, n.20; Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.

<sup>300</sup> Sottozone da considerarsi di particolare pregio ambientale e naturalistico ai fini di cui alla lett. d), comma 2, dell'art. 14 della L.R. 11/98 e s.m.i.



**TABELLA EF1**

3. In relazione al tipo di interesse riconosciuto dal PRG, sono individuate le destinazioni di uso ammesse, avendo presente l'obiettivo primario di conseguire la tutela e la valorizzazione del tipo di interesse stesso.

4. Tutte le sottozone di tipo Ef sono da intendersi di particolare pregio ambientale e naturalistico<sup>301</sup>. Per la sottozona Ef2, di specifico interesse naturalistico, trovano inoltre applicazione le norme cogenti e prevalenti di cui all'art. 38 delle NPTP.
5. Nella sottozona comprendenti i siti di specifico interesse naturalistico indicati nella tavola P2 – “Carta di tutela e valorizzazione naturalistica”, in relazione al tipo di interesse riconosciuto dal PRG, le destinazioni di uso e gli interventi sono principalmente rivolti alla tutela e alla valorizzazione dei siti; oltre alle specifiche prescrizioni contenute nelle tabelle indicate nel comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'art. 40 delle presenti NTA.
6. Per la sottozona Ef2 sono ammessi nuovi interventi esclusivamente per opere infrastrutturali di difesa idrogeologica del suolo, per l'utilizzo delle risorse idriche, di osservazione o di protezione della fauna e della flora (queste ultime di modeste dimensioni e realizzate dai competenti servizi regionali) e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.

Per le restanti sottozone, fatte salve ulteriori disposizioni introdotte da eventuali piani e programmi di settore e comunque del PSR, sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione, potenziamento o nuova costruzione di opere infrastrutturali strettamente necessari alle esigenze di salvaguardia e valorizzazione degli usi ammissibili quali: acquedotti, impianti di smaltimento acque reflue, impianti per produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili per autoconsumo sul sito di installazione.

7. Nelle aree interessate dai beni naturalistici, è vietata ogni nuova edificazione ed ogni trasformazione del territorio, comprese quelle comportanti rimodellamenti del suolo, alterazioni del reticolo idrografico, depositi anche transitori di materiali, discariche o impianti depuratori. Sono consentiti gli interventi necessari alla conservazione e al recupero delle aree di cui al presente comma, nonché al miglioramento della fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree medesime. Sono altresì consentiti, con provvedimento adeguatamente motivato, gli interventi necessari per garantire la sicurezza idrogeologica degli insediamenti e delle infrastrutture, la viabilità rurale comunque privilegiando l'installazione di monorotaie, le opere infrastrutturali di interesse generale e gli interventi rivolti alla manutenzione ed adeguamento delle infrastrutture ed attività eventualmente in atto, limitatamente all'escursionismo e all'alpinismo.
8. Gli interventi eseguibili devono rispettare le disposizioni seguenti:
  - a) nelle parti di fabbricato oggetto di recupero materiali e tecniche costruttive devono risultare coerenti con le preesistenze;
  - b) devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc.), e qualora gli interventi si situino in aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico devono essere rispettate le disposizioni specifiche relative a tali aree;
  - c) sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione<sup>302</sup> gli interventi non devono eccedere il restauro e il risanamento conservativo, assicurando la testimonianza dell'uso originario ed il mantenimento dei caratteri esterni distintivi dell'edificio;
  - d) deve essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
  - e) deve essere assicurata la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia;
  - f) i volumi superflui non coerenti con gli organismi edilizi tradizionali devono essere eliminati ed eventualmente recuperati attraverso interventi di ristrutturazione che comportino la riorganizzazione planivolumetrica delle preesistenze prestando particolare attenzione al loro inserimento nel contesto ma

---

<sup>301</sup> Ai fini di cui alla lett. d), comma 2, dell'art. 14 della L.R. 11/98 e s.m.i.

<sup>302</sup> Con le limitazioni di cui al comma 4 dell'articolo 25 delle NTA

evidenziandoli con tipologia chiaramente differenziata.

9. Le attività ammesse nelle sottozone devono rispettare i dettami della legge quadro sull'inquinamento acustico ed il Piano di classificazione acustica<sup>303</sup>.
10. Nelle sottozone Ef, è ammessa l'installazione di impianti connessi allo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili a condizione che venga dimostrata la compatibilità dell'intervento in rapporto all'esigenza di tutela ambientale ed all'effettiva validità tecnico-funzionale dell'impianto alla luce di soluzioni alternative. Non è ammessa l'installazione di impianti eolici<sup>304</sup>.
11. Nelle parti di sottozona individuate nelle carte degli ambiti inedificabili, allegate al PRG, quali aree boscate, terreni sedi di frane, terreni a rischio di inondazione, terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine, si applicano le disposizioni di cui agli art. 63, 65, 66 e 67 delle NTA.
12. Nell'ambito delle sottozone di tipo Ef è vietata la realizzazione o l'installazione di impianti eolici.
13. Si applicano inoltre gli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16, nonché le disposizioni di cui all'art. 26, comma 6, NAPTP.
14. La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi delle tabelle di cui al comma 2, stabilisce per ogni sottozona l'altezza massima, il numero di piani, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini.

**TABELLA 3**

<b>Sottozone Ef</b>	<b>ST</b> Superficie territoriale m <sup>2</sup>	<b>Sur</b> Superficie urbanistica massima m <sup>2</sup>	<b>Hmax</b> altezza massima m	<b>N</b> numero dei piani n	<b>DF</b> distanza tra i fabbricati m	<b>DC</b> distanza dai confini m
<b>Ef1</b> Miniera d'Herin Varfey, Mont Crabun, Pessé	6.093.328	20	in atto o max 4.50	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<b>Ef2</b> Tchaehc	192.057	-----	in atto	in atto	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<b>Ef3</b> Yavanère, Arpille, Fey	787.116	-----	in atto	in atto	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00

**NB1:** L'altezza massima è pari a quella in atto con le integrazioni necessarie a fini igienico-sanitarie ai sensi della L.R. 11/98 e s.m.i., art. 95.

### Art. 55 (Sottozone di tipo "Eg")

1. Nelle tavole "P4 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG 1:5.000 e 1:2000" sono delimitate le sottozone di tipo Eg di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate, (vigneti, frutteti, castagneti da frutto) non costituenti aree di specifico interesse paesaggistico, e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondo valle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo.
2. Le sottozone Eg4, Eg10, Eg17, Eg18, Eg20, Eg36, Eg37, Eg38, Eg39, Eg40, Eg41, Eg42, Eg43, Eg54, Eg55, Eg57, Eg60 ed Eg61 sono definite di particolare interesse agricolo<sup>305</sup>.

<sup>303</sup> l. 447/95 - l.r. 30 giugno 2009, n.20; Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.

<sup>304</sup> Decreto interministeriale del 10 settembre 2010, Deliberazione della Giunta regionale n.9 del 05 gennaio 2011, allagato B

<sup>305</sup> Ai fini di cui alla lett. d), comma 2 dell'art. 14 della L.R. 11/98 e s.m.i.

3. Le tabelle di cui al presente comma individuano le destinazioni d'uso di cui all'art. 10, gli interventi di cui agli artt. 8, 9, e gli strumenti attuativi di cui all'art. 7, ammessi in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP.

**TABELLA EG1**

Sistema insediativo tradizionale: Sottosistema a sviluppo integrato		
Sottozona: Eg1 Les Bois dessus; Eg2 Plan de Brun.		
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi
art. 10	art. 8	art. 7
comma 3 destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale lettere a) c) e) g) i) m) u) v) w) x)  comma 5 abitazione permanente o principale  comma 6 abitazione temporanea  comma 7 attività produttive artigianali locali lettere e) f)  comma 9 attività turistiche e ricettive lettere f) g) j) m)	lettera a) interventi di recupero punti 1,2,3,4,5  lettera b) interventi di nuova costruzione punto 7  lettera d) altri interventi punto 1	PC SCIA
comma 3 destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale lettera b) w) x)	lettera b) interventi di nuova costruzione punti 1,2	

**NB1:** Il cambio di destinazione da agro-silvo-pastorale ad altro uso ammesso nella sottozona può avvenire esclusivamente nel rispetto dei limiti stabiliti all'art. 15 delle presenti NTA.

**NB2:** La nuova costruzione, di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 8, è da intendersi limitata agli interventi di ampliamento e razionalizzazione degli edifici agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal giudizio di razionalità, e per la realizzazione di serre di cui al comma 3 lettere w), x).

**NB3:** Nelle parti di sottozona gravate da ambiti inedificabili ad alto e medio rischio, non è consentita la nuova costruzione di cui all'art. 8 comma 1 lettera b) punti 1, 2 ed il mutamento della destinazione d'uso di cui all'art. 8 comma 1 lettera d) punto 1 verso destinazioni che prevedano un aggravio del carico antropico.

**TABELLA EG2**

<b>Sistema insediativo tradizionale: Sottosistema a sviluppo integrato</b>		
<i>sottozona:</i> <b>Eg3 Rechanté; Eg13 Le Chichal; Eg14 Liavanére; Eg15 Liavanére Dessus; Eg24 Le Glairret, La Croux, Le Chichalin; Eg25 La Ruinaz; Eg26 Badéry, Chieva; Eg27 Pré Premier; Eg28 Darbelley; Eg29 Miochaz; Eg30 Arfey; Eg31 Cornaley; Eg32 Seramont; Eg45 Chicalet; Eg51 Plan de Chenaly; Eg53 Visen; Eg54 Vers Vert; Eg55 Souset.</b>		
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi
art. 10	art. 8	art. 7
comma 3 destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale lettere a) g) i) m) u) v)  comma 6 abitazione temporanea  comma 9 attività turistiche e ricettive lettere f) g) j) m)	lettera a) interventi di recupero punti 1,2,3,4,5  lettera b) interventi di nuova costruzione punto 7  lettera d) altri interventi punto 1	PC SCIA
comma 3 destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale lettera b)	lettera b) interventi di nuova costruzione punti 1,2	

**NB1:** Il cambio di destinazione da agro-silvo-pastorale ad altro uso ammesso nella sottozona può avvenire esclusivamente nel rispetto dei limiti stabiliti all'art. 15 delle presenti NTA.

**NB2:** La nuova costruzione, di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 8, è da intendersi limitata agli interventi di ampliamento e razionalizzazione degli edifici agricoli esistenti nel limite di quanto ammesso dal giudizio di razionalità.

**NB3:** Nelle parti di sottozona gravate da ambiti inedificabili ad alto e medio rischio, non è consentito il mutamento della destinazione d'uso di cui all'art. 8 comma 1 lettera d) punto 1 verso destinazioni che prevedano un aggravio del carico antropico.

**TABELLA EG3**

Sistema insediativo tradizionale: Sottosistema a sviluppo integrato		
<p style="text-align: center;"><i>sottozona:</i>  <b><i>Eg5 Plan de Brun; Eg6 Notre Dame de la Garde; Eg11 Chef Lieu; Eg12 Collerey; Eg16 Breil; Eg19 Marine, Chamieux; Eg21 Estellé; Eg22 Fey, Crestaz; Eg23 Pessé; Eg33 Chemp; Eg34 Nantey; Eg38 Remondin; Eg40 Besesse, Remondin, Bioley; Eg41 Ronchaille, Le Mignot, Remondin; Eg46 Suc du Mont, Lazessa; Eg56 Cavallé; Eg58 Pre de la Vache; Eg59 Le Pian Mattet; Eg60 Tour d'Hérèraz, La Costaz.</i></b> </p>		
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi
art. 10	art. 8	art. 7
<p>comma 3 destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale lettere a) g) i) m) u) v) w) x)</p> <p>comma 5 abitazione permanente o principale</p> <p>comma 6 abitazione temporanea</p> <p>comma 7 attività produttive artigianali locali lettere e) f)</p> <p>comma 9 attività turistiche e ricettive lettere f) g) j) m)</p>	<p>lettera a) interventi di recupero punti 1,2,3,4,5</p> <p>lettera b) interventi di nuova costruzione punto 7</p> <p>lettera d) altri interventi punto 1</p>	PC SCIA
<p>comma 3 destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale lettera b) w) x)</p>	<p>lettera b) interventi di nuova costruzione punti 1,2</p>	

**NB1:** Il cambio di destinazione da agro-silvo-pastorale ad altro uso ammesso nella sottozona può avvenire esclusivamente nel rispetto dei limiti stabiliti all'art. 15 delle presenti NTA.

**NB2:** La nuova costruzione, di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 8, è da intendersi limitata agli interventi di ampliamento e razionalizzazione degli edifici agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal giudizio di razionalità, e per la realizzazione di serre di cui al comma 3 lettere w), x).

**TABELLA EG4**

Sistema insediativo tradizionale: Sottosistema a sviluppo integrato		
sottozona: <i>Eg4 Plan de Brun; Eg10 Chef Lieu; Eg17 Chamieux; Eg18 Chamieux; Eg20 Marine; Eg36 Pra Long; Eg37 Remondin; Eg39 Remondin; Eg42 Senizey; Eg43 Fouillé; Eg57 Fretan.</i>		
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi
art. 10	art. 8	art. 7
comma 3 destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale lettere a) g) i) m) u) v) w) x)  comma 5 abitazione permanente o principale  comma 6 abitazione temporanea  comma 7 attività produttive artigianali locali lettere e) f)  comma 9 attività turistiche e ricettive lettere f) g) j) m)	lettera a) interventi di recupero punti 1,2,3,4,5  lettera b) interventi di nuova costruzione punto 7  lettera d) altri interventi punto 1	PC SCIA
comma 3 destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale lettere b) n) u) v) w) x)	lettera b) interventi di nuova costruzione punto 1	

**NB1:** Il cambio di destinazione da agro-silvo-pastorale ad altro uso ammesso nella sottozona può avvenire esclusivamente nel rispetto dei limiti stabiliti all'art. 15 delle presenti NTA.

**NB2:** Nelle parti di sottozona gravate da ambiti inedificabili ad alto e medio rischio, non è consentito il mutamento della destinazione d'uso di cui all'art. 8 comma 1 lettera d) punto 1 verso destinazioni che prevedano un aggravio del carico antropico.

**TABELLA EG5**

Sistema boschivo		
sottozona: <i>Eg7 Sengla, Chanavisa; Eg8 Le Ban; Eg9 Seville; Eg35 Bois de Chemp; Eg44 Tête; Eg47 Fontanot; Eg48 Broccard; Eg49 Romeron; Eg50 Bringue; Eg52 Partajou.</i>		
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi
art. 10	art. 8	art. 7
comma 3 destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale lettere a) g) i) m) u) v)  comma 6 abitazione temporanea  comma 9 attività turistiche e ricettive lettere f) g) j) m)	lettera a) interventi di recupero punti 1,2,3,4,5  lettera b) interventi di nuova costruzione punto 7  lettera d) altri interventi punto 1	PC SCIA
comma 3 destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale lettera b)	lettera b) interventi di nuova costruzione punti 1,2	

**NB1:** Il cambio di destinazione da agro-silvo-pastorale ad altro uso ammesso nella sottozona può avvenire esclusivamente nel rispetto dei limiti stabiliti all'art. 15 delle presenti NTA.

**NB2:** La nuova costruzione, di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 8, è da intendersi limitata agli interventi di ampliamento e razionalizzazione degli edifici agricoli esistenti nel limite di quanto ammesso dal giudizio di razionalità.

**NB3:** Nelle parti di sottozona gravate da ambiti inedificabili ad alto e medio rischio, non è consentito il mutamento della destinazione d'uso di cui all'art. 8 comma 1 lettera d) punto 1 verso destinazioni che prevedano un aggravio del carico antropico.



4. Nelle sottozone in cui è prevista la nuova costruzione ai sensi del precedente art.8, comma 1 lettera b), sono ammessi interventi di completamento, ampliamento e nuova costruzione di fabbricati rurali, proporzionati alle esigenze ricettive delle addetti e degli animali e in relazione alla dimensione aziendali, che dovranno necessariamente recepire quanto previsto all'art. 14 commi 1, 2 e 3. Ulteriori nuovi interventi sono ammessi esclusivamente per opere infrastrutturali di difesa idrogeologica del suolo, per l'utilizzo delle risorse idriche e per la realizzazione infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
5. In tutte le sottozone di tipo Eg, in prossimità della viabilità già esistente e al margine delle singole sottozone, è sempre ammessa la realizzazione o l'adeguamento di strutture volte a migliorare le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza delle aziende agricole operanti sul territorio comunale. La realizzazione di concimaie a servizio di singole aziende agricole è ammessa per le sole aziende operanti sul territorio comunale alla data di adozione della presente variante ed è subordinata al rilascio del giudizio di razionalità<sup>306</sup>. Tali strutture, con platea impermeabile, dovranno essere prioritariamente realizzate in prossimità del centro aziendale e, in ogni caso, nei pressi della viabilità già esistente e al margine delle singole sottozone. Se realizzate lontane dal centro aziendale, le eventuali murature di contenimento perimetrali non dovranno emergere dal terreno naturale circostante.
6. Fatte salve ulteriori disposizioni introdotte da eventuali piani e programmi di settore e comunque del PSR, sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione, potenziamento o nuova costruzione di opere infrastrutturali strettamente necessari alle esigenze di salvaguardia e valorizzazione degli usi ammissibili quali: acquedotti, impianti di smaltimento acque reflue, impianti per produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili per autoconsumo sul sito di installazione, decespugliamenti, spietramenti, livellamenti e opere di bonifica in genere, infrastrutture di accesso privilegiando l'installazione di monorotaie e/o teleferiche.
7. Nell'ambito di nuovi insediamenti si osservano le seguenti prescrizioni:
  - a) localizzazioni esterne agli insediamenti tradizionali indicati nelle tavole di piano, ai margini di complessi di fondi caratterizzati da colture omogenee e alle aree di specifico interesse<sup>307</sup>, lontane da poggi e margini di terrazzi naturali;
  - b) sviluppi planimetrici e altimetrici coerenti con le dimensioni e la trama dell'ambiente in cui gli edifici sono inseriti;
  - c) articolazioni volumetriche che riflettano le specifiche destinazioni d'uso;
  - d) delimitazione e sistemazione degli spazi scoperti funzionali all'attività aziendale;
  - e) ricomposizione del suolo e del soprassuolo immediatamente dopo la conclusione dei lavori edilizi con particolare attenzione al drenaggio e all'allontanamento delle acque ruscellanti di superficie e percolanti a livello degli interrati;
  - f) esistenza di parcheggi nella misura di un posto macchina ogni 50 m<sup>2</sup> di Su in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta;
  - g) la necessità di realizzare nuovi fabbricati in alternativa al recupero di quelli preesistenti, dovrà risultare da un piano di utilizzazione aziendale che evidenzia, sulla base dei risultati colturali che si intendono conseguire, l'utilizzazione delle costruzioni esistenti e l'indispensabilità delle nuove costruzioni;
  - h) le parti rurali dei nuovi fabbricati dovranno presentare finiture esterne in pietra e/o legno. Il manto di copertura dovrà essere in lase oppure in metallo, di colore scuro e non riflettente.
8. Gli interventi eseguibili su edifici esistenti devono rispettare le disposizioni seguenti:
  - a) nelle parti di fabbricato oggetto di recupero materiali e tecniche costruttive devono risultare coerenti con le preesistenze;
  - b) devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri,

---

<sup>306</sup> Giudizio rilasciato dalla struttura competente dell'Assessorato dell'Agricoltura ai sensi della lettera e) dell'art. 22 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11 e s.m..

<sup>307</sup> artt. 38 e 40 NAPTP

- percorsi, ecc..), e qualora gli interventi si situino in aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico devono essere rispettate le disposizioni specifiche relative a tali aree;
- c) sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione<sup>308</sup> gli interventi non devono eccedere il restauro e il risanamento conservativo, assicurando la testimonianza dell'uso originario ed il mantenimento dei caratteri esterni distintivi dell'edificio;
  - d) i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi edilizi tradizionali devono essere eliminati ed eventualmente recuperati attraverso interventi di ristrutturazione che comportino la riorganizzazione planivolumetrica delle preesistenze prestando particolare attenzione al loro inserimento nel contesto ma evidenziandoli con tipologia chiaramente differenziata;
  - e) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili; interventi a livello del piano fondale e con sensibile variazione della volumetria dovranno tener altresì conto delle caratteristiche geomorfologiche del sito e geomeccaniche del sedime fondale;
  - f) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo;
9. In relazione al tipo di interesse riconosciuto dal PRG, nelle sottozone di tipo Eg interessate dai castagneti da frutto, avendo presente l'obiettivo primario di conseguire la tutela e la valorizzazione del tipo di coltura stesso, di norma è da escludere il taglio raso.
10. Le attività ammesse nelle sottozone devono rispettare i dettami della legge quadro sull'inquinamento acustico ed il Piano di classificazione acustica<sup>309</sup>.
11. Nell'ambito delle sottozone Eg non sono generalmente ammessi:
- a) il potenziamento e la costruzione di impianti idroelettrici<sup>310</sup> con potenza nominale superiore a 3.000 kW;
  - b) l'installazione di impianti eolici.
12. Nelle parti di sottozona individuate nelle carte degli ambiti inedificabili, allegate al PRG, quali aree boscate, terreni sedi di frane, terreni a rischio di inondazione, terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 63, 65, 66 e 67 delle NTA.
13. Si applicano inoltre gli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16, nonché le disposizioni di cui all'art. 26, comma 6, NAPTP.
14. La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi delle tabelle di cui al comma 3, stabilisce per ogni sottozona l'altezza massima, il numero di piani, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini.

**TABELLA 6**

<b>Sottozone Eg</b>	<b>ST</b>  Superficie territoriale m <sup>2</sup>	<b>Hmax</b>  altezza massima  m	<b>N</b>  numero dei piani  n	<b>DF</b>  distanza tra i fabbricati m	<b>DC</b>  distanza dai confini  m
<i>Eg1 Les Bois dessus</i>	18.052	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg2 Plan de Brun</i>	14.486	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00

<sup>308</sup> Con le limitazioni di cui al comma 4 dell'articolo 25 delle NTA

<sup>309</sup> l. 447/95 - l.r. 30 giugno 2009, n.20; Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e smi

<sup>310</sup> Classificazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO), in base alla taglia di potenza nominale (P): micro impianti P<10 kW; mini impianti 100<P(kW)<1.000; piccoli impianti 1.000<P(kW)<10.000.

COMUNE DI PERLOZ  
VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE  
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

<b>Sottozone Eg</b>	<b>ST</b>  Superficie territoriale m <sup>2</sup>	<b>Hmax</b>  altezza massima  m	<b>N</b>  numero dei piani  n	<b>DF</b>  distanza tra i fabbricati  m	<b>DC</b>  distanza dai confini  m
<i>Eg3 Rechanté</i>	17.209	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg4 Plan de Brun</i>	1.132	in atto o max 11.00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg5 Plan de Brun</i>	36.390	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg6 Notre Dame de la Garde</i>	32.773	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg7 Sengla, Chanavisa</i>	25.571	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg8 Le Ban</i>	9.431	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg9 Seville</i>	17.539	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg10 Chef Lieu</i>	4.995	in atto o max 11.00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg11 Chef Lieu</i>	41.629	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg12 Collerey</i>	35.073	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg13 Le Chichal</i>	5.376	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg14 Liavanère</i>	9.780	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg15 Liavanère Dessus</i>	3.713	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg16 Breil</i>	57.506	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg17 Chamieux</i>	2.350	in atto o max 11.00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg18 Chamieux</i>	3.713	in atto o max 11.00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg19 Marine, Chamieux</i>	133.805	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg20 Marine</i>	513	in atto o max 11.00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg21 Estellé</i>	46.621	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg22 Fey, Crestaz</i>	145.547	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg23 Pessé</i>	79.564	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg24 Le Glairét, La Croux, Le Chichalin</i>	166.178	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg25 La Ruinaz</i>	35.883	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg26 Badéry, Chieva</i>	30.479	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg27 Pré Premier</i>	7.235	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00

COMUNE DI PERLOZ  
VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE  
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

<b>Sottozone Eg</b>	<b>ST</b>  Superficie territoriale m <sup>2</sup>	<b>Hmax</b>  altezza massima  m	<b>N</b>  numero dei piani  n	<b>DF</b>  distanza tra i fabbricati  m	<b>DC</b>  distanza dai confini  m
<i>Eg28 Darbelley</i>	23.705	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg29 Miochaz</i>	35.073	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg30 Arfey</i>	57.477	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg31 Cornaley</i>	20.067	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg32 Seramont</i>	11.157	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg33 Chemp</i>	36.177	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg34 Nantey</i>	43.206	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg35 Bois de Chemp</i>	5.716	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg36 Pra Long</i>	22.053	in atto o max 11.00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg37 Remondin</i>	2.259	in atto o max 11.00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg38 Remondin</i>	55.705	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg39 Remondin</i>	3.390	in atto o max 11.00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg40 Besesse, Remondin, Bioley</i>	49.745	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg41 Ronchaille, Le Mignot, Remondin</i>	153.965	in atto o max 11.00	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg42 Senizey</i>	8.517	in atto o max 11.00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg43 Fouillé</i>	978	in atto o max 11.00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg44 Tête</i>	2.593	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg45 Chicalet</i>	30.444	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg46 Suc du Mont, Lazessa</i>	33.003	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg47 Fontanot</i>	8.232	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg48 Broccard</i>	11.408	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg49 Romeron</i>	7.942	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg50 Bringue</i>	8.414	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg51 Plan de Chenaly</i>	104.865	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg52 Partajou</i>	23.140	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00

Sottozone Eg	ST Superficie territoriale m <sup>2</sup>	Hmax altezza massima m	N numero dei piani n	DF distanza tra i fabbricati m	DC distanza dai confini m
<i>Eg53 Visen</i>	51.903	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg54 Vers Vert</i>	55.254	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg55 Souset</i>	39.389	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg56 Cavallé</i>	9.922	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg57 Fretan</i>	17.686	in atto o max 11.00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg58 Pré de la Vache</i>	19.485	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg59 Le Pian Mattet</i>	30.999	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
<i>Eg60 Tour d'Hérèraz, La Costaz</i>	82.348	in atto o max 3.40	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00

**NB1:** L'altezza massima è pari a quella in atto con le integrazioni necessarie a fini igienico-sanitari ai sensi della L.R. 11/98 e s.m.i., art. 95 o per i dettami del giudizio di razionalità agricola.

**NB2:** I parametri urbanistici relativi agli edifici ad uso agro-pastorale sono definiti dal giudizio di razionalità.

### Art. 56 (Sottozone di tipo “Eh”)

1. Nel territorio di Perloz non sono previste sottozone di tipo.

### Art. 57 (Sottozone di tipo “Ei”)

1. Nel territorio di Perloz non sono previste sottozone di tipo Ei.

### Art. 58 (Edifici rustici e abitativi o strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle zone di tipo E)

1. Fermo il rispetto delle disposizioni in materia di equilibri funzionali, la realizzazione di nuovi edifici rustici e abitativi in funzione della conduzione dei fondi o di strutture utilizzate per attività agrituristiche<sup>311</sup> è ammessa sulla base dei seguenti criteri<sup>312</sup>:
  - a) venga acquisito il giudizio di razionalità<sup>313</sup>;
  - b) localizzazioni ai margini di complessi di fondi caratterizzati da colture omogenee e alle aree di specifico interesse, lontane da poggi e margini di terrazzi naturali<sup>314</sup>;
  - c) sviluppi planimetrici e altimetrici coerenti con le dimensioni e la trama dell'ambiente in cui gli edifici sono inseriti;
  - d) articolazioni volumetriche che riflettano le specifiche destinazioni d'uso;

<sup>311</sup> NAPTP, art. 26, comma 12,

<sup>312</sup> NAPTP, art. 26, comma 7 NAPTP

<sup>313</sup> Giudizio rilasciato dalla struttura competente dell'Assessorato dell'Agricoltura ai sensi della lettera e), comma 2, dell'art.22 della l.r. 6 aprile 1998, n.11 e smi

<sup>314</sup> NAPTP, artt. 38 e 40

- e) delimitazione e sistemazione degli spazi scoperti funzionali all'attività aziendale;
  - f) ricomposizione del suolo e del sovrassuolo immediatamente dopo la conclusione dei lavori edilizi;
  - g) sviluppi in elevazione non superiori a due piani fuori terra computati dal piano del terreno risistemato;
2. Alle strutture utilizzate per attività agrituristiche si applicano le disposizioni di legge.<sup>315</sup>

**Art. 59 (Beni strumentali a servizio dei fondi agricoli e altre strutture non disciplinate dal manuale degli standard costruttivi e ai parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali – strutture pertinenziali in sottozone di tipo A)**

**A BENI STRUMENTALI a servizio di fondi coltivati nelle zone E<sup>316</sup>**

1. Al fine di mantenere i caratteri di ruralità del territorio, nelle zone territoriali di tipo Eg nonché nelle sottozone Ee1, Ee2, Ee4, Ee5 ed Ee8, è ammessa la realizzazione di beni strumentali agli usi di cui al comma 3 con superficie netta inferiore a 20 m<sup>2</sup>, limitatamente al primo intervento, senza la necessità di acquisire il parere di razionalità rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura<sup>317</sup>. In ogni caso i beni strumentali devono essere utilizzati dai soggetti che coltivano, in proprietà o in godimento, le superfici da asservire al bene strumentale stesso.
2. Ai fini dell'individuazione degli interventi assentibili riguardanti beni strumentali per primo intervento si intende:
- la realizzazione contestuale di uno o più beni strumentali di superficie complessiva interna inferiore a 20 m<sup>2</sup>;
  - la demolizione e ricostruzione, anche su sedime diverso, di beni strumentali già realizzati, aventi superficie complessiva, interna, inferiore a 20 m<sup>2</sup>.

L'ambito territoriale di riferimento è il territorio comunale.

3. I beni strumentali sono destinati agli usi seguenti:
- a) allevamento di animali da cortile per il consumo familiare;
  - b) ricovero di animali di consistenza non superiore a 2 UBA e strutture rurali connesse al loro allevamento;
  - c) ricovero per attrezzi e mezzi agricoli;
  - d) depositi di prodotti agricoli e forestali.

E' ammessa la realizzazione contestuale di più beni strumentali o di un bene strumentale con diverse destinazioni, aventi in ogni caso superficie netta complessiva inferiore a 20 m<sup>2</sup>.

4. I beni strumentali devono avere, indicativamente, le seguenti caratteristiche:
- se completamente interrati, essere ricoperti con strato di terreno vegetale di altezza minima di 30 cm, con un unico fronte dell'accesso in vista, realizzato con paramento in pietra lavorata visivamente a secco in modo tradizionale e di larghezza massima pari a 3,00 m, con altezza utile interna massima pari a 2,50 m.  
Tale soluzione è ammessa se il dislivello del terreno naturale consente un inserimento adeguato, senza posizionamenti e interramenti artificiali, in modo da non compromettere la fruibilità dei terreni agricoli;
  - se emergenti dal terreno sistemato, avere altezza massima pari a 3,40 m, misurata all'estradosso del colmo del manto di copertura, tetto a 1 o 2 falde inclinate, manto di copertura in materiale di colore scuro o lose, pareti perimetrali, orditura e serramenti in legno di tonalità scura e presentare aspetto

---

<sup>315</sup> LR 04 dicembre 2006, n. 29

<sup>316</sup> Del.G.R. 6 settembre 2012, n° 1810, All. A.

<sup>317</sup> Ir 6 aprile 1998, n. 11, art. 22, comma 2, lettera e)

decoroso e rifinito.

L'eventuale accesso carraio non deve pregiudicare la fruibilità dei terreni agricoli circostanti. Le suddette strutture devono rispettare le seguenti distanze minime dal limite delle zone destinate all'edificazione residenziale e dalle abitazioni esistenti:

- 30 metri, se si tratta di nuova realizzazione;
- 20 metri, se concerne la ricostruzione sullo stesso sedime o l'ampliamento di strutture già esistenti.

Tenuto conto delle condizioni locali, il Comune, di concerto con il veterinario ufficiale e il medico di sanità pubblica, può, su richiesta motivata del proponente, concedere distanze inferiori prevedendo, se necessario, adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie.

La realizzazione di eventuale platea esterna per lo stoccaggio della lettiera esausta a servizio di tali beni strumentali è sempre ammessa e non è considerata ai fini della determinazione della superficie interna massima. Anche queste strutture devono rispettare le distanze minime di cui sopra. Sono ammesse distanze inferiori nel caso di abitazioni che ospitano il richiedente o suoi familiari.

Le aree circostanti devono essere mantenute libere dal deposito di materiali.

5. Per i beni strumentali destinati agli usi di cui al precedente comma 3, lettere a) e b), la superficie netta è calcolata in relazione alla superficie in proprietà, coltivata dal richiedente, e deve rispettare i seguenti limiti dimensionali:

	superficie interna massima	Superficie agricola minima da asservire
<b>beni strumentali di cui al comma 3, lettera a)</b>	10 m <sup>2</sup>	oltre 1.000 m <sup>2</sup>
<b>beni strumentali di cui al comma 3, lettera b)</b>	10 m <sup>2</sup>	oltre 2.000 m <sup>2</sup>
	20 m <sup>2</sup>	oltre 5.000 m <sup>2</sup>

La superficie massima netta interna dei beni strumentali per gli usi di cui al comma 3, lettere c) e d), è calcolata in relazione alla superficie lavorata delle colture specializzate e deve rispettare i seguenti limiti dimensionali:

strutture interrate	strutture emergenti	superficie minima coltivata a colture specializzate
10 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	da 150 a 500 m <sup>2</sup>
15 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	da 501 a 1.000 m <sup>2</sup>
20 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	da 1.001 a 2.000 m <sup>2</sup>
20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	oltre 2.000 m <sup>2</sup>

Per superficie coltivata a colture specializzate si intende la superficie investita a colture intensive quali vigneto, frutteto, orto, ecc.. Sono escluse le colture foraggere, mentre per le superfici investite a frutta a guscio (castagni, noci, ecc.) e i boschi è richiesta una superficie minima di 2.000 m<sup>2</sup>.

6. Le eventuali opere di urbanizzazione sono ammesse solo se necessarie per fini igienico-sanitari ed in ogni caso sono ad esclusivo carico del proprietario del bene strumentale.



7. Nella costruzione dei beni strumentali, le distanze minime dalle strade pubbliche, dai confini di proprietà e tra i fabbricati seguono le prescrizioni richiamate dalle NTA dei PRG per i fabbricati nelle zone di appartenenza, con l'indicazione di collocare le stesse in posizione marginale rispetto alle visuali principali.
8. Gli interventi per la realizzazione di beni strumentali di cui al comma 1 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA) ai sensi della legislazione regionale<sup>318</sup>. Il proprietario o i proprietari all'atto della presentazione della SCIA edilizia devono dichiarare gli estremi catastali e dimostrare il possesso nonché l'uso agricolo in atto, quest'ultimo esercitato in proprio o tramite terzi affittuari o titolari di altri diritti di godimento sul fondo.
9. I beni strumentali sono unicamente funzionali alle superfici coltivate che ne hanno permesso la realizzazione e, in caso di cessione dei fondi in godimento a terzi, sono ceduti unitamente al bene principale. La proprietà di tali beni può essere ceduta a soggetti non in possesso di analoghe strutture nel Comune di riferimento e comunque fino al raggiungimento della superficie prevista dalla norma.
10. In ogni caso i beni strumentali non possono essere oggetto di cambio di destinazione d'uso e, qualora utilizzati in modo difforme, dovranno essere rimossi e le aree interessate dovranno essere ripristinate all'uso agricolo.

## **B SERRE**

11. Fatte salve le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nella vigente legislazione in materia di tutela del paesaggio<sup>319</sup> possono essere realizzate serre per attività floreali e/o ortofrutticole con le seguenti prescrizioni:

### **1. - SERRE FISSE**

Si considerano fisse le serre realizzate con elementi strutturali permanenti che mantengono la struttura e la copertura stabilmente fissate all'area di insediamento e, pertanto, operano una trasformazione definitiva del sedime ai fini urbanistici. La rimozione di una serra fissa presuppone la demolizione di una o più parti d'insieme (es. opere di fondazione in cls).

#### **1.1. Serre fisse di superficie coperta $\leq 50 \text{ m}^2$ , normalmente di uso familiare per attività ortofrutticole e/o florovivaistiche:**

- destinazioni d'uso e attività di cui all'art. 10 delle NTA: comma 3, lettera w) e comma 7, lettera e);
- ammissibilità: sono ammesse nelle sottozone di tipo A, B ed Eg di cui all'art. 55 delle NTA, in prossimità dell'edificio esistente;
- titolo abilitativo: SCIA. Non è subordinata alla presentazione di parere favorevole di razionalità da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura;
- caratteristiche geometriche e materiche:
  - superficie coperta  $\leq 50 \text{ m}^2$  e se in sottozone di tipo A  $\leq 20 \text{ m}^2$ ;
  - H max utile  $\leq 2,50 \text{ m}$ ;
  - presenza di basamenti fissi;
  - realizzazione copertura con materiali leggeri (metallo/legno – vetro o altro materiale trasparente);
  - aspetto decoroso e rifinito;
- altre caratteristiche:
  - sono soggette alle disposizioni in materia di distanze minime dai confini e tra costruzioni, ad esclusione della reciproca distanza tra le serre;

---

<sup>318</sup> l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 61, comma 1, lettera i).

<sup>319</sup> d.lgs. 42/2004

- alla cessazione dell'attività la struttura deve essere rimossa e il terreno riportato allo stato di coltivazione originale.

**1.2. Serre fisse di superficie coperta > 50 m<sup>2</sup>, per attività ortofrutticole e/o florovivaistiche:**

- destinazioni d'uso e attività di cui all'art. 10 delle NTA: comma 3, lettera x) e comma 7, lettera f);
- ammissibilità: sono ammesse nelle sottozone di tipo Eg di cui all'art. 55 delle NTA previo rilascio di giudizio di razionalità favorevole da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura;
- titolo abilitativo:
  - se di superficie coperta > di 50 m<sup>2</sup> fino a 1.000 m<sup>2</sup>: permesso di costruire;
  - se di superficie > 1.000 m<sup>2</sup>: PUD;
- caratteristiche geometriche e materiche:
  - H max al punto di colmo sulla base delle esigenze produttive;
  - presenza di basamenti fissi;
  - realizzazione copertura con materiali leggeri (metallo/legno – vetro o altro materiale trasparente);
  - aspetto decoroso e rifinito;
- altre caratteristiche:
  - sono soggette alle disposizioni in materia di distanze minime dai confini e tra costruzioni ad esclusione della reciproca distanza tra le serre;
  - alla cessazione dell'attività la struttura deve essere rimossa e il terreno riportato allo stato di permeabilità originale.

**2. - SERRE MOBILI**

Si considerano serre mobili le strutture realizzate con elementi strutturali facilmente smontabili e rimovibili, comprese le eventuali fondazioni, in modo da consentire la completa rimozione di tutti gli elementi e il trasferimento in altro sito senza alcuna operazione di demolizione di parti o elementi.

**2.1. Serre mobili di superficie coperta ≤ 50 m<sup>2</sup>, normalmente di uso familiare, per attività ortofrutticole e/o florovivaistiche:**

- destinazioni d'uso e attività di cui all'art. 10 delle NTA: comma 3, lettera w) e comma 7, lettera e);
- ammissibilità: sono ammesse nelle sottozone di tipo A, B ed Eg di cui all'art. 55 delle NTA, in prossimità dell'edificio esistente;
- titolo abilitativo: nessun titolo abilitativo;
- caratteristiche geometriche e materiche:
  - superficie coperta ≤ 50 m<sup>2</sup> e se in sottozone di tipo A ≤ 20 m<sup>2</sup>;
  - H max al punto di colmo ≤ 2,50 m;
  - rapporto di copertura: nessuno;
  - assenza di basamenti fissi;
  - realizzazione copertura con materiali leggeri (strutture in metallo e coperture in teli);
  - aspetto decoroso e rifinito;
- altre caratteristiche:
  - sono soggette alle disposizioni in materia di distanze minime dai confini e tra costruzioni secondo quanto previsto da codice civile, ad esclusione della reciproca distanza tra le serre;
  - alla cessazione dell'attività la struttura deve essere rimossa e il terreno riportato allo stato di coltivazione originale.

**2.2. Serre mobili di superficie coperta > 50 m<sup>2</sup>, per attività ortofrutticole e/o florovivaistiche:**

- destinazioni d'uso e attività di cui all'art. 10 delle NTA: comma 3, lettera x) e comma 7, lettera f);

- ammissibilità: sono ammesse nelle sottozone di tipo Eg di cui all'art. 55 delle NTA;
- titolo abilitativo: SCIA. Non è subordinata alla presentazione di parere favorevole di razionalità da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura;
- caratteristiche geometriche e materiche:
  - H max al punto di colmo sulla base delle esigenze produttive;
  - assenza di basamenti fissi;
  - realizzazione copertura con materiali leggeri (strutture in metallo e coperture in teli);
  - aspetto decoroso e rifinito;
- altre caratteristiche:
  - sono soggette alle disposizioni in materia di distanze minime dai confini e tra costruzioni ad esclusione della reciproca distanza tra le serre;
  - alla cessazione dell'attività la struttura deve essere rimossa e il terreno riportato allo stato di coltivazione originale.

**C STRUTTURE PERTINENZIALI a servizio degli edifici esistenti nelle zone territoriali di tipo A e di quelli a destinazione residenziale nelle zone territoriali di tipo E<sup>320</sup>**

12. Nelle aree libere private delle sottozone di tipo A e di tipo E, limitatamente a servizio di edifici aventi destinazione residenziale, è ammessa la realizzazione di strutture pertinenziali<sup>321</sup> agli edifici esistenti alle condizioni di cui alla vigente normativa<sup>322</sup>.
13. Nelle zone A è esclusa la realizzazione di strutture pertinenziali per gli edifici classificati, ai sensi della vigente normativa<sup>323</sup>, E3 - Basso fabbricato inserito nell'ambiente ed E4 - Basso fabbricato ed in generale a servizio di edifici aventi già carattere di pertinenzialità.
14. Le strutture pertinenziali devono essere collocate in aderenza o in prossimità dei fabbricati, nel rispetto delle distanze dai fabbricati e dai confini stabilite dal PRG, devono inoltre essere rispettate le disposizioni vigenti in materia di fasce di rispetto stradale.
15. Nella realizzazione delle strutture pertinenziali di cui al comma 12, le distanze minime dalle strade pubbliche, dai confini di proprietà e tra i fabbricati seguono le prescrizioni stabilite per i fabbricati nelle zone di appartenenza.
16. Gli interventi per la realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti di cui al comma 12 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA) ai sensi della legislazione regionale<sup>324</sup>.
17. La realizzazione di beni strumentali di cui al comma 1, di serre di cui al comma 11 e di strutture pertinenziali agli edifici esistenti di cui al comma 12, non è ammessa all'interno, in adiacenza o in relazione visiva alle componenti strutturali del paesaggio di cui all'art. 29, comma 1, delle presenti NTA; nella fattispecie:
  - aree di specifico interesse paesaggistico;
  - monumenti isolati;
  - documenti isolati;
  - visuali particolari;
  - percorsi storici;
  - aree di interesse archeologico, anche potenziale.

---

<sup>320</sup> Del.G.R. 6 settembre 2012, n° 1810, All. B.

<sup>321</sup> I.r. n. 17 del 2012, artt. 5 e 19; DGR 6 settembre 2012, n.1810 e 8 marzo 2013, n. 387

<sup>322</sup> Del.G.R. 6 settembre 2012, n° 1810, All. B - Criteri e presupposti – Modalità costruttive

<sup>323</sup> Del.G.R. 15 febbraio 1999, n° 418

<sup>324</sup> I.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 61, comma 1, lettera i).

### Art. 60 (Sottozona di tipo "F")

1. Le sottozone di tipo F sono le parti del territorio comunale destinate agli impianti e alle attrezzature di interesse generale.
2. Le tabelle di cui al presente comma individuano gli usi e le attività ammesse ai sensi dell'art.10, gli interventi di cui agli artt. 8, 9 e gli strumenti attuativi di cui all'art. 7, ammessi in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP.

**TABELLA F1**

Sistema insediativo tradizionale: Sottosistema a sviluppo integrato		
sottozona: <i>Fa1 Plan de Brun: microcomunità.</i>		
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi
art. 10	art. 8	art. 7
comma 13 attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse lettera g)	lettera a) interventi di recupero punti 1,2,3,4,5  lettera c) interventi di demolizione  lettera b) interventi di nuova costruzione punti 1,2,3	PC SCIA

**TABELLA F2**

Sistema insediativo tradizionale: Sottosistema a sviluppo integrato		
sottozona: <i>Fb1 Plan de Brun: centro gestione emergenze.</i>		
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi
art. 10	art. 8	art. 7
comma 13 attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse lettera h)	lettera a) interventi di recupero punti 1,2,3,4,5  lettera c) interventi di demolizione  lettera b) interventi di nuova costruzione punti 1,2,3	PC SCIA

**TABELLA F3**

<b>Sistema insediativo tradizionale: Sottosistema a sviluppo integrato</b>		
<i>sottozona: Fb2 Perloz Chef Lieu: centro comunale.</i>		
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi
art. 10	art. 8	art. 7
comma 13 attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse lettera a)	lettera a) interventi di recupero punti 1,2,3,4,5  lettera c) interventi di demolizione  lettera b) interventi di nuova costruzione punti 1,2,3	PC SCIA

**NB1:** Nelle parti di sottozona gravate da ambiti inedificabili ad alto e medio rischio la nuova costruzione è ammessa esclusivamente in interrato.

**TABELLA F4**

<b>Sistema insediativo tradizionale: Sottosistema a sviluppo integrato</b>		
<i>sottozona: Fb3 Perloz Chef Lieu: municipio.</i>		
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi
art. 10	art. 8	art. 7
comma 13 attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse lettera a)	lettera a) interventi di recupero punti 1,2,3,4,5  lettera c) interventi di demolizione  lettera b) interventi di nuova costruzione punti 1,2,3	PC SCIA

**TABELLA F5**

<b>Sistema insediativo tradizionale: Sottosistema a sviluppo integrato</b>		
<i>sottozona: Fb4 Tour d'Hérèraz: cimitero.</i>		
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi
art. 10	art. 8	art. 7
comma 13 attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse lettera a)	lettera a) interventi di recupero punti 1,2,3,4,5  lettera c) interventi di demolizione  lettera b) interventi di nuova costruzione punti 1,2,3	PC SCIA

3. Nell'ambito di nuovi insediamenti gli interventi dovranno presentare tipologie edilizie e materiali coerenti con il contesto ambientale di appartenenza avendo come fine la valorizzazione dei caratteri preesistenti che conferiscono valore all'insediamento, la riqualificazione degli elementi di degrado o di contrasto e, nel caso di nuova costruzione, i nuovi edifici devono inserirsi armoniosamente nel contesto, anche utilizzando tipologie e materiali dell'architettura contemporanea. Gli interventi devono rapportarsi alla situazione geomorfologica locale, ai caratteri urbanistici presenti in ogni sottozona con specifico riferimento alle dimensioni ed all'articolazione volumetrica dei fabbricati, alla forma ed all'orientamento dei tetti e agli impianti tecnologici.
  4. Le aree pertinenziali ai fabbricati e gli spazi pubblici devono essere funzionalmente ed esteticamente sistemati in relazione alla specifica destinazione d'uso ed all'esigenza di migliore inserimento ambientale.
  5. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
    - assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
    - assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo;
  6. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:
    - gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superflui, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
    - formazione di parcheggi in misura non inferiore alla superficie in atto.
- Tali aree sono ubicate in adiacenza agli edifici e impianti o, motivatamente, in posizione discosta.
7. Nelle parti di sottozona individuate nelle carte degli ambiti inedificabili, allegate al PRG, quali aree boscate, laghi e zone umide, terreni sedi di frane, terreni a rischio di inondazione, terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 68, 70, 71 e 72 delle presenti NTA. Spetta al promotore dell'iniziativa accertarsi della collocazione dell'intervento che intende effettuare.
  8. Le attività ammesse nelle sottozone devono rispettare i dettami della legge quadro sull'inquinamento acustico ed il Piano di classificazione acustica<sup>325</sup>.
  9. Nell'ambito delle sottozone di tipo F è vietata la realizzazione o l'installazione di impianti eolici.
  10. La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi delle tabelle di cui al comma 2, stabilisce per ogni sottozona la superficie urbanistica, i limiti di densità fondiaria, nonché il rapporto di copertura, l'altezza massima, il numero dei piani e la distanza minima tra i fabbricati e dai confini.

---

<sup>325</sup> l. 447/95 - l.r. 30 giugno 2009, n.20; Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e smi

**TABELLA 6**

<b>Sottozone</b>	<i>Fa1 Plan de Brun: microcomunità</i> <i>Fb1 Plan de Brun: centro gestione emergenze</i> <i>Fb2 Perloz Chef Lieu: centro comunale</i> <i>Fb3 Perloz Chef Lieu: municipio</i> <i>Fb4 Tour d'Hérèraz : cimitero</i>							
sottozone	SF Superficie fondiaria m <sup>2</sup>	Sur Superficie urbanistica m <sup>2</sup>	I densità fondiaria m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	RC rapporto di copertura m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	Hmax altezza massima m	N numero dei piani n	DF distanza tra i fabbricati m	DC distanza dai confini m
<i>Fa 1</i> <i>Plan de Brun:</i> <i>microcomunità</i>	7.482	-----	-----	-----	-----	-----	10,00	5,00
<i>Fb 1</i> <i>Plan de Brun: centro</i> <i>gestione emergenze</i>	6.062	-----	-----	-----	-----	-----	10,00	5,00
<i>Fb 2</i> <i>Perloz Chef Lieu:</i> <i>centro comunale</i>	2.497	-----	-----	-----	-----	-----	10,00	5,00
<i>Fb 3*</i> <i>Perloz Chef Lieu:</i> <i>municipio</i>	4.058	-----	-----	-----	-----	-----	10,00	5,00
<i>Fb 4*</i> <i>Tour d'Hérèraz :</i> <i>cimitero</i>	2.019	-----	-----	-----	-----	-----	10,00	5,00

I parametri edilizi da applicarsi nelle sottozone saranno strettamente connessi alle esigenze funzionali delle attrezzature pubbliche da realizzarsi..

### Art. 61 (Aree destinate a servizi)

- Nella tavole P4 – Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG e nel documento SERILO, allegato alla relazione illustrativa, sono individuate le infrastrutture e le aree per i servizi di rilevanza locale e regionale non ricomprese in una sottozona di tipo F.
- Le aree destinate ai servizi obbligatori ancora da acquisire dal Comune, sono assoggettate a vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità<sup>326</sup>.
- Alle aree destinate ai servizi si applicano le norme stabilite nelle diverse sottozone per ogni destinazione d'uso considerata.
- Nel documento SERILO sono indicati i servizi di livello locale nonché l'ambito di integrazione definito mediante opportuni accordi di programma, intese, concertazioni, forme associative e di cooperazione, al fine della realizzazione e della gestione del sistema dei servizi.
- Ove è previsto che l'attuazione avvenga tramite strumenti attuativi del PRG di cui all'art. 7, le aree destinate a servizi obbligatori ancora da acquisire dal Comune sono individuate e precisate da tali strumenti all'interno dell'area soggetta agli stessi o secondo quanto eventualmente stabilito dal PRG. Tali aree sono computabili ai fini dell'edificabilità complessiva della sottozona alle condizioni previste dall'art. 21, comma 3.

<sup>326</sup> I.r. 11/1998, art. 91. (Vincoli preordinati all'espropriazione e vincoli che comportano inedificabilità).

1. Le indicazioni del PRG, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia, qualora entro dieci anni dalla data di imposizione del vincolo non siano stati approvati i relativi PUD o i relativi programmi, intese o concertazioni attuativi del PRG; l'efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione del PUD.

2. Decorso i termini di cui al comma 1, per gli immobili già assoggettati a vincolo trova applicazione la disciplina urbanistica delle relative zone di appartenenza; è tuttavia facoltà del Comune riconfermare motivatamente tali vincoli ai sensi dell'art. 14, comma 5, lett. g). Qualora il Comune, nei tre anni successivi alla riconferma, non avvii le procedure di acquisizione o non adotti i relativi PUD, tali vincoli non possono essere ulteriormente riconfermati.



**Art. 62 (Riqualificazione delle fasce edificate lungo tratte stradali)**

1. Non rilevante.
2. Non rilevante.
3. Non rilevante.

## Capo V- Ambiti inedificabili

### Art. 63 (Aree boscate)

1. Nella tavole concernenti gli Ambiti inedificabili sono individuate le aree boscate. In tali aree si applicano le disposizioni di legge.<sup>327</sup>

### Art. 64 (Zone umide e laghi)

1. Nella “*Cartografia degli ambiti inedificabili*” sono individuate le zone umide, i laghi naturali ed artificiali e le relative fasce di pertinenza. In tali aree si applicano le disposizioni di legge.<sup>328</sup>

### Art. 65 (Terreni sedi di frane)

1. Nella “*Cartografia degli ambiti inedificabili*” sono individuati i terreni sedi di frane in atto e potenziali distinti in funzioni della loro pericolosità. In tali aree si applicano le disposizioni di legge.<sup>329</sup>

### Art. 65 bis (Terreni sedi di fenomeni di trasporto in massa - art. 35, comma 2, della L.R. 6 aprile 1998, n. 11)

1. Nella “*Cartografia degli ambiti inedificabili*”, sono individuati i terreni sedi di fenomeni di trasporto in massa, distinti in funzione della loro pericolosità.
2. In tali aree si applicano le disposizioni recate dalla vigente legislazione regionale in materia<sup>330</sup> e dei relativi provvedimenti attuativi.

### Art. 66 (Terreni a rischio di inondazione)

1. Nella “*Cartografia degli ambiti inedificabili*”, sono individuati i terreni a rischio d’inondazione, distinti in funzione della loro pericolosità.
2. In tali aree si applicano le disposizioni recate dalla vigente legislazione regionale in materia<sup>331</sup> e dei relativi provvedimenti attuativi.

---

<sup>327</sup> l.r. 11/1998, art. 33 e s.m. ed i.

<sup>328</sup> l.r. 11/1998 e smi, art. 34

<sup>329</sup> l.r. 11/1998 art. 35 e s.m.i. e art. 33 NAPTP

<sup>330</sup> l.r. 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 35, comma 2;  
Provvedimenti attuativi relativi alla l.r. 6 aprile 1998, n. 11 e smi.

<sup>331</sup> l.r. 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 35, comma 2;  
Provvedimenti attuativi relativi alla l.r. 6 aprile 1998, n. 11 e smi.  
NAPTP art 35, norme cogenti.

### **Art. 67 (Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine)**

1. Nella “*Cartografia degli ambiti inedificabili*”, sono individuati i terreni soggetti a tali rischi, distinti in funzione dell’intensità degli eventi attesi e della loro frequenza.
2. In tali aree si applicano le disposizioni previste dalla vigente legislazione in materia<sup>332</sup>, nonché quelle eventualmente previste nelle norme d’attuazione allegate alla cartografia degli ambiti in edificabili e quelle che possono essere fornite in sede progettuale.

### **Art. 68 (Aree inedificabili all’interno delle sottozone di PRG)**

1. **Ambiti inedificabili**  
Se un intervento all’interno di una sottozona interessa uno degli ambiti inedificabili, di cui ai precedenti articoli 63, 64, 65, 66 e 67, si devono osservare le relative limitazioni.  
Spetta al promotore dell’iniziativa accertarsi della collocazione dell’intervento che egli intende effettuare.
2. **Terreni insalubri**  
Non è permesso costruire nuovi edifici su terreni serviti come deposito di immondizie, di letame, o di altro materiale insalubre che abbia potuto inquinare il suolo, se non, purché fattibile, dopo aver completamente rimosso siffatte sostanze per una profondità e con procedimento giudicati sufficienti dall’Ufficiale Sanitario.
3. **Aree di interesse archeologico.**  
Nelle aree archeologiche, individuate dalla Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali, od oggetto di rinvenimenti fortuiti di reperti archeologici, gli interventi devono adeguarsi a quanto previsto dalla vigente legislazione<sup>333</sup>. Qualora una istanza di concessione riguardi terreni adiacenti alle aree archeologiche, il Sindaco deve darne comunicazione alla Sovrintendenza regionale ai BC ed ambientali prima del rilascio del permesso di costruire.
4. In ogni caso le aree di cui al presente articolo sono disciplinate rispettivamente dalle specifiche normative di settore vigenti.

### **Art. 69 (Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico)**

1. Possono formare oggetto di delocalizzazione, con le procedure stabilite dalla legislazione regionale<sup>334</sup>, le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo in aree a rischio idrogeologico di cui ai precedenti articoli 65, 66, 67, precisamente:
  - a) aree di frana classificate ad alta pericolosità ai sensi della legislazione regionale<sup>335</sup>;
  - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce A individuate ai sensi della legislazione regionale<sup>336</sup>;
  - c) aree ad elevato rischio di valanghe o di slavine di cui alla legislazione regionale<sup>337</sup>.
2. Possono altresì formare oggetto di delocalizzazione, con le previste procedure dalla legislazione regionale<sup>338</sup>,

---

<sup>332</sup> L.r. 06.04.1998, n° 11 e smi, art. 37 ;

Provvedimenti attuativi relativi alla l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m.i.

<sup>333</sup> L.r. n° 56 del 10 giugno 1983: art. 6

RE art. 85

<sup>334</sup> Lr 24 giugno 2002, n. 11 - *Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico.*

<sup>335</sup> Lr. 11/98 e sm, art. 35

<sup>336</sup> Lr. 11/98 e sm, art. 36.

<sup>337</sup> Lr. 11/98 e sm, art. 37

<sup>338</sup> Lr 24 giugno 2002, n. 11, Art. 4.

in relazione a particolari condizioni di rischio, accertate dal Comune, e sulla base di valutazioni tecniche effettuate dalle strutture regionali competenti in materia di rischio idrogeologico e di difesa del suolo, le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo ubicati nelle aree di seguito indicate:

- a) aree di frana classificate a media pericolosità ai sensi della legislazione regionale<sup>339</sup>;
- b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce B ai sensi della legislazione regionale<sup>340</sup>;
- c) aree a medio rischio di valanghe o di slavine di cui alla legislazione regionale<sup>341</sup>.

---

<sup>339</sup> Lr. 11/98 e sm, art. 35

<sup>340</sup> Lr. 11/98 e sm, art. 36

<sup>341</sup> Lr. 11/98 e sm, art. 37

## Titolo III - Disposizioni finali

### Art. 70 (Destinazioni d'uso in atto)

1. Sugli immobili esistenti con destinazione d'uso in contrasto con quelle ammesse nella sottozona in cui sono ubicati, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento statico, fatte salve le determinazioni delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria e di incolumità pubblica.

### Art. 71 (Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie è esercitata ai sensi del Titolo VIII della Lr 11/1998.

### Art. 72 (Poteri di deroga)

1. Sono ammesse deroghe alle presenti norme limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico<sup>342</sup>.
2. Il concetto di interesse pubblico va inteso, indipendentemente dal soggetto proponente, in senso specifico di interesse qualificato dalla sua rispondenza a fini perseguiti dalla pubblica amministrazione<sup>343</sup>. Sono pubblici o di interesse pubblico gli edifici e gli impianti che per le loro caratteristiche intrinseche o per la loro destinazione funzionale sono idonei a perseguire compiti assunti direttamente dalla pubblica amministrazione.
3. Non sono derogabili le norme riguardanti le destinazioni di sottozona, le modalità di attuazione del PRG e le distanze minime tra le costruzioni. La deroga non può riguardare l'indice di edificabilità, salvo che ciò risulti indispensabile per il raggiungimento di determinati requisiti (prioritariamente di sicurezza od igienico-sanitari) non altrimenti raggiungibili.
4. L'esercizio dei poteri di deroga deve, in ogni caso, avere carattere di eccezionalità, e, di conseguenza, necessita di congrua ed adeguata motivazione.

---

<sup>342</sup> Lr 6 aprile 1998, n. 11 Art. 88. (Poteri di deroga).

*I poteri di deroga previsti da norme vigenti di PRG o di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico.*

*Gli edifici e gli impianti di interesse pubblico per i quali siano rilasciate concessioni in deroga ai sensi del comma 1 non possono essere mutati di destinazione per un periodo di anni venti a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori; il vincolo di destinazione è trascritto, a cura e spese del concessionario o suo avente causa, entro la data di ultimazione dei lavori.*

*Per l'esercizio dei poteri di deroga, il Sindaco, previa favorevole deliberazione del Consiglio comunale, trasmette la relativa domanda alla struttura regionale competente in materia di urbanistica; la concessione può essere rilasciata solo previo nullaosta della struttura stessa sentita la conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 3.*

*Sono inderogabili le norme di attuazione del PRG e quelle del regolamento edilizio concernenti le destinazioni di zona, le modalità di attuazione e le distanze minime tra le costruzioni.*

<sup>343</sup> Delibera di Giunta regionale 4243/2006